

CS Investment Funds 13

Fondo d'investimento di diritto lussemburghese

Prospetto informativo
Gennaio 2022

Indice

CS Investment Funds 13.....	1
Fondo d'investimento di diritto lussemburghese	1
1. Indicazioni per i futuri investitori	3
2. CS Investment Funds 13 – Riepilogo delle classi di quote⁽¹⁾	4
3. Il fondo.....	10
4. Politica d'investimento.....	10
5. Investimento in CS Investment Funds 13.....	11
i. Informazioni generali relative alle quote.....	11
ii. Sottoscrizione delle quote	13
iii. Rimborso delle quote	14
iv. Conversione delle quote	14
v. Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote	15
vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro.....	15
vii. Market timing.....	16
viii. Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di quote	16
6. Limiti per gli investimenti	16
7. Fattori di rischio	20
8. Valore patrimoniale netto.....	33
9. Spese e imposte.....	34
i. Imposte.....	34
ii. Spese	35
iii. Commissione di performance.....	35
10. Esercizio contabile.....	35
11. Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale.....	35
12. Durata del fondo, liquidazione e fusione.....	36
13. Informazioni per i titolari delle quote	36
14. Società di gestione	36
15. Gestore e subgestore degli investimenti.....	36
16. Banca depositaria	36
17. Amministrazione centrale	37
18. Informazioni regolamentari	37
19. Politica di protezione dei dati.....	40
20. Aspetti regolamentari e fiscali specifici.....	40
21. Principali soggetti	42
22. Comparti.....	43
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund.....	43
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund	47
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund.....	51

1. Indicazioni per i futuri investitori

Il presente prospetto informativo ("prospetto") è valido solo se accompagnato dalle ultime informazioni chiave per gli investitori ("informazioni chiave per gli investitori"), dall'ultimo bilancio annuale nonché dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all'ultimo bilancio annuale. Questi documenti formano parte integrante del presente prospetto informativo. Ai potenziali investitori devono essere fornite le ultime informazioni chiave in tempo utile prima di aderire alla proposta di sottoscrizione di quote del fondo CS Investment Funds 13 (di seguito il "fondo").

Questo prospetto informativo non costituisce una offerta o una sollecitazione per la sottoscrizione delle quote (le "quote") del fondo da parte di alcuno in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita dalla legge o in cui la persona che effettua tale offerta o sollecitazione non è qualificata in tal senso o a qualsiasi persona nei cui confronti non è consentito dalla legge effettuare tale offerta o sollecitazione. Le informazioni non contenute nel prospetto informativo o nei documenti di pubblica consultazione in esso menzionati devono essere considerate come non autorizzate e nessuno vi deve fare affidamento.

Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, requisiti legali ed eventuali restrizioni sui cambi o controlli valutari cui possono essere soggetti ai sensi delle disposizioni legali del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio in caso di sottoscrizione, detenzione, conversione, rimborso o cessione delle quote. Ulteriori considerazioni di natura fiscale sono illustrate nel capitolo 9, "Spese e imposte".

In caso di dubbi circa il contenuto del presente prospetto informativo, i potenziali investitori devono rivolgersi alla propria banca, broker, consulente legale, consulente contabile o altro consulente finanziario indipendente.

Il presente prospetto è redatto in inglese e può essere tradotto in altre lingue. In caso di discordanze tra il testo in inglese e la versione in un'altra lingua, prevale la formulazione in lingua inglese, salvo quanto diversamente disposto dalla legislazione in vigore nella giurisdizione in cui le quote sono vendute.

Si invitano gli investitori a leggere con attenzione la descrizione dei rischi contenuta nel capitolo 7, "Fattori di rischio", prima di effettuare allocazioni nel fondo.

Alcune delle quote del fondo possono essere quotate alla borsa di Lussemburgo.

Le quote del fondo non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 (la "legge del 1933") o di eventuali leggi in materia di titoli di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. Il fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche né di altre leggi federali statunitensi. Le quote dei comparti descritti nel presente prospetto informativo non possono pertanto essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, a meno che l'offerta o la vendita non sia consentita da un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dalla legge del 1933.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha deciso inoltre che le quote non devono essere offerte né vendute, direttamente o indirettamente, a eventuali aventi diritto economico ultimi che costituiscono U.S. person. In quanto tali, le quote non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente a una "U.S. person" o a vantaggio di quest'ultima, dove il termine "U.S. person" è definito come e include (i) una "United States person" secondo quanto indicato nella sezione 7701(a)(30) dell'U.S. Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche (il "Codice"), (ii) una "U.S. person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act del 1933 e delle successive modifiche, (iii) una persona "negli Stati Uniti" secondo la definizione contenuta nella Rule 202(a)(30)-1 ai sensi dell'U.S. Investment Advisers Act del 1940 e delle relative modifiche o (iv) una persona che è una "Non-United States Person" secondo la definizione attribuita a questo termine nella U.S. Commodities Futures Trading Commission Rule 4.7.

Non è stata presentata né sarà presentata in futuro alcuna domanda, né è stata o sarà richiesta alcuna registrazione da parte della società di gestione, nei confronti o da parte di qualsiasi autorità governativa o regolamentare indiana in relazione con la pubblicizzazione, l'offerta, la distribuzione o la vendita delle quote in India o dall'India, né la società di gestione è intenzionata a pubblicizzare, offrire, distribuire o vendere le quote a persone residenti in India o lo farà effettivamente in futuro. Nel

rispetto di un numero ristretto di eccezioni, le quote non possono essere acquistate da persone residenti in India e l'acquisto delle quote da parte di queste persone è soggetto a restrizioni legali e regolamentari. Le persone che possono entrare in possesso del presente prospetto informativo o di qualsiasi quota sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle.

Credit Suisse Fund Management S.A. è esentata dal requisito della detenzione di un'Australian Financial Services Licence ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth.) (l'"Atto") con riferimento ai servizi finanziari forniti a clienti "wholesale" australiani (secondo il significato contenuto nella sezione 761G dell'Atto). Credit Suisse Fund Management S.A. è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo, secondo leggi straniere che differiscono da quelle australiane.

Ai singoli comparti possono trovare applicazione disposizioni particolari, come specificato nel capitolo 22, "Comparti".

La società di gestione (come designata di seguito) non è autorizzata a rivelare alcuna informazione riservata in merito agli investitori, a meno che non sia tenuta a farlo in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili.

Ai singoli comparti possono trovare applicazione disposizioni particolari, come specificato nel capitolo 22, "Comparti".

2. CS Investment Funds 13 – Riepilogo delle classi di quote⁽¹⁾

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote (2)	Commissione max. di sottoscrizione	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max. di gestione (annua) ³⁾	Commissione di performance	La commissione max di copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁵⁾
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund (USD)	A	USD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	A ⁽⁸⁾	SGD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	A ⁽⁸⁾	⁽⁵⁾	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	AD ⁽¹²⁾	USD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	AH ⁽⁹⁾	SGD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	AH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	AH ⁽⁹⁾	IDR	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	AH ⁽⁹⁾	MYR	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	AH ⁽⁹⁾	PHP	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	AH ⁽⁹⁾	AUD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	AH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	B	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	B ⁽⁸⁾	SGD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	B ⁽⁸⁾	⁽⁵⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BH ⁽⁹⁾	IDR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BH ⁽⁹⁾	MYR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BH ⁽⁹⁾	PHP	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BH ⁽⁹⁾	AUD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BP	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.90%	⁽¹⁰⁾	n/a
	CA ⁽¹⁴⁾	USD	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	n/a
	CA ⁽⁸⁾ (14)	⁽⁵⁾	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	n/a
	CAH ⁽⁹⁾ (14)	⁽⁹⁾	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CAH ⁽⁹⁾ (14)	EUR	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CAH ⁽⁹⁾ (14)	CHF	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CB ⁽¹⁴⁾	USD	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	n/a
	CB ⁽⁸⁾ (14)	⁽⁵⁾	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	n/a
	CBH ⁽⁹⁾ (14)	⁽⁹⁾	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CBH ⁽⁹⁾ (14)	EUR	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CBH ⁽⁹⁾ (14)	CHF	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	DA ⁽⁴⁾	EUR	n/a	DIS	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DA ⁽⁴⁾	USD	n/a	DIS	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DAH ⁽⁴⁾ (9)	EUR	n/a	DIS	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DAH ⁽⁴⁾ (9)	CHF	n/a	DIS	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DB ⁽⁴⁾	USD	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DB ⁽⁴⁾	EUR	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DBH ⁽⁴⁾ (9)	CHF	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DBH ⁽⁴⁾ (9)	EUR	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DBH ⁽⁴⁾ (9)	⁽⁹⁾	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	EA ⁽⁷⁾	USD	n/a	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EA ⁽⁷⁾	EUR	n/a	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EAH ⁽⁷⁾ (9)	⁽⁹⁾	n/a	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EB ⁽⁷⁾	USD	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EB ⁽⁷⁾	EUR	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EBH ⁽⁷⁾ (9)	⁽⁹⁾	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EBH ⁽⁹⁾ (7)	CHF	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EBH ⁽⁹⁾ (7)	EUR	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EBH ⁽⁹⁾ (7)	SGD	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EBH ⁽⁹⁾ (7)	IDR	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EBH ⁽⁹⁾ (7)	MYR	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EBH ⁽⁹⁾ (7)	PHP	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
IA	USD	500,000	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a	
IAH ⁽⁹⁾	CHF	500,000	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IAH ⁽⁹⁾	EUR	500,000	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IAH ⁽⁹⁾	IDR	5,000,000,000	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IAH ⁽⁹⁾	MYR	1,500,000	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IAH ⁽⁹⁾	PHP	22,500,000	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IAH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IA25	USD	25,000,000	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	n/a	
IAH25 ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%	
IB	USD	500,000	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a	
IBH ⁽⁹⁾	CHF	500,000	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IBH ⁽⁹⁾	EUR	500,000	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IBH ⁽⁹⁾	IDR	5,000,000,000	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IBH ⁽⁹⁾	MYR	1,500,000	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IBH ⁽⁹⁾	PHP	22,500,000	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IBH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%	
IB25	USD	25,000,000	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	n/a	
IBH25 ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%	
MA ⁽⁷⁾	USD	25,000,000	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	n/a	
MAH ⁽⁷⁾ (9)	CHF	25,000,000	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%	
MAH ⁽⁷⁾ (9)	EUR	25,000,000	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%	

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote (2)	Commissione max. di sottoscrizione	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max. di gestione (annua) ³⁾	Commissione di performance	La commissione max di copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁵⁾
	MAH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	–	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	MB ⁽⁷⁾	USD	25,000,000	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	n/a
	MBH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	CHF	25,000,000	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	MBH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	EUR	25,000,000	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	MBH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	–	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	N ⁽¹¹⁾	JPY	n/a	DIS	n/a	2.00%	n/a	0.55%	n/a	n/a
	UA ⁽¹³⁾	USD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	n/a
	UAH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	UAH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	SGD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	UAH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	EUR	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	UB ⁽¹³⁾	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	n/a
	UBH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	UBH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	UBH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	X1A	USD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1A ⁽⁸⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1A ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1AH ⁽⁹⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1AH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1AH ⁽⁹⁾	IDR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1AH ⁽⁹⁾	MYR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1AH ⁽⁹⁾	PHP	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1AH ⁽⁹⁾	AUD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1AH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1B	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1B ⁽⁸⁾	SGD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1B ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1BH ⁽⁹⁾	IDR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1BH ⁽⁹⁾	MYR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1BH ⁽⁹⁾	PHP	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1BH ⁽⁹⁾	AUD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2A	USD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2A ⁽⁸⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2A ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2AH ⁽⁹⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2AH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2AH ⁽⁹⁾	IDR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2AH ⁽⁹⁾	MYR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2AH ⁽⁹⁾	PHP	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2AH ⁽⁹⁾	AUD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2AH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2B	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2B ⁽⁸⁾	SGD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2B ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2BH ⁽⁹⁾	IDR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2BH ⁽⁹⁾	MYR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2BH ⁽⁹⁾	PHP	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2BH ⁽⁹⁾	AUD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3A	USD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3A ⁽⁸⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3A ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3AH ⁽⁹⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3AH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3AH ⁽⁹⁾	IDR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3AH ⁽⁹⁾	MYR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3AH ⁽⁹⁾	PHP	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3AH ⁽⁹⁾	AUD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3AH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3B	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3B ⁽⁸⁾	SGD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3B ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote (2)	Commissione max. di sottoscrizione	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max. di gestione (annua) ³⁾	Commissione di performance	La commissione max di copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁵⁾
	X3BH ⁽⁹⁾	IDR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3BH ⁽⁹⁾	MYR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3BH ⁽⁹⁾	PHP	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3BH ⁽⁹⁾	AUD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
Credit Suisse (Lux)	A	USD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
Asia Local Currency Bond Fund (USD)	A ⁽⁸⁾	CHF	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	A ⁽⁸⁾	EUR	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	A ⁽⁸⁾	SGD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	A ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	AH ⁽⁹⁾	SGD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	AH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	B	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	B ⁽⁸⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	B ⁽⁸⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	B ⁽⁸⁾	SGD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	B ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	BP	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.90%	⁽¹⁰⁾	n/a
	CA ⁽¹⁴⁾	USD	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	n/a
	CA ^{(8) (14)}	⁽⁸⁾	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	n/a
	CAH ^{(9) (14)}	⁽⁹⁾	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CAH ^{(9) (14)}	EUR	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CAH ^{(9) (14)}	CHF	n/a	DIS	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CB ⁽¹⁴⁾	USD	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	n/a
	CB ^{(8) (14)}	⁽⁸⁾	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	n/a
	CBH ^{(9) (14)}	⁽⁹⁾	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CBH ^{(9) (14)}	EUR	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	CBH ^{(9) (14)}	CHF	n/a	ACC	n/a	2.00%	0.70%	1.10%	n/a	0.10%
	DA ⁽⁴⁾	EUR	n/a	DIS	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DB ⁽⁴⁾	USD	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DB ⁽⁴⁾	EUR	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DBH ^{(4) (9)}	CHF	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DBH ^{(4) (9)}	EUR	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	DBH ^{(4) (9)}	⁽⁹⁾	n/a	ACC	n/a	2.00%	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a
	EA ⁽⁷⁾	USD	n/a	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EA ⁽⁷⁾	EUR	n/a	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EAH ^{(7) (9)}	⁽⁹⁾	n/a	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EB ⁽⁷⁾	USD	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EB ⁽⁷⁾	EUR	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EBH ^{(9) (7)}	CHF	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EBH ^{(9) (7)}	EUR	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EBH ^{(9) (7)}	SGD	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	EBH ^{(9) (7)}	⁽⁹⁾	n/a	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	IA	USD	500,000	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IA ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IAH ⁽⁹⁾	CHF	500,000	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	IAH ⁽⁹⁾	EUR	500,000	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	IAH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	DIS	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	IA25	USD	25,000,000	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	n/a
	IAH25 ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	IB	USD	500,000	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IB ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IBH ⁽⁹⁾	CHF	500,000	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	IBH ⁽⁹⁾	EUR	500,000	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%
	IBH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	ACC	3.00%	2.00%	n/a	0.60%	n/a	0.10%

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote (2)	Commissione max. di sottoscrizione	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max. di gestione (annua) ³⁾	Commissione di performance	La commissione max di copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁵⁾
	IB25	USD	25,000,000	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	n/a
	IBH25 ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	MA ⁽⁷⁾	USD	25,000,000	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	n/a
	MAH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	CHF	25,000,000	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	MAH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	EUR	25,000,000	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	MAH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	DIS	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	MB ⁽⁷⁾	USD	25,000,000	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	n/a
	MBH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	CHF	25,000,000	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	MBH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	EUR	25,000,000	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	MBH ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	ACC	0.50%	2.00%	n/a	0.30%	n/a	0.10%
	N ⁽¹¹⁾	JPY	n/a	DIS	n/a	2.00%	n/a	0.55%	n/a	n/a
	UA ⁽¹³⁾	USD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	n/a
	UAH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	UAH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	SGD	n/a	DIS	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	UB ⁽¹³⁾	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	n/a
	UBH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	UBH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	UBH ⁽¹³⁾⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	0.85%	n/a	0.10%
	X1A	USD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1A ⁽⁸⁾	CHF	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1A ⁽⁸⁾	EUR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1A ⁽⁸⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1A ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1AH ⁽⁹⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1AH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1B	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1B ⁽⁸⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1B ⁽⁸⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1B ⁽⁸⁾	SGD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1B ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X1BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X1BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2A	USD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2A ⁽⁸⁾	CHF	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2A ⁽⁸⁾	EUR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2A ⁽⁸⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2A ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2AH ⁽⁹⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2AH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2B	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2B ⁽⁸⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2B ⁽⁸⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2B ⁽⁸⁾	SGD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2B ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X2BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X2BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3A	USD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3A ⁽⁸⁾	CHF	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3A ⁽⁸⁾	EUR	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3A ⁽⁸⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3A ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3AH ⁽⁹⁾	SGD	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote (2)	Commissione max. di sottoscrizione	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max. di gestione (annua) ³⁾	Commissione di performance	La commissione max di copertura del rischio di cambio (annua) ⁽⁵⁾
	X3AH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	D	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3B	USD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3B ⁽⁸⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3B ⁽⁸⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3B ⁽⁸⁾	SGD	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3B ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	n/a
	X3BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
	X3BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	2.00%	n/a	1.10%	n/a	0.10%
Credit Suisse (Lux)	B	USD	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
Commodity Index Plus	BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
USD Fund ⁽⁵⁾	BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
(USD)	BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	CA ⁽¹⁴⁾	USD	n/a	DIS	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	CA ^{(8) (14)}	⁽⁸⁾	n/a	DIS	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	CAH ^{(9) (14)}	⁽⁹⁾	n/a	DIS	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	CAH ^{(9) (14)}	EUR	n/a	DIS	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	CAH ^{(9) (14)}	CHF	n/a	DIS	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	CB ⁽¹⁴⁾	USD	n/a	ACC	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	CB ^{(8) (14)}	⁽⁸⁾	n/a	ACC	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	CBH ^{(9) (14)}	⁽⁹⁾	n/a	ACC	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	CBH ^{(9) (14)}	EUR	n/a	ACC	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	CBH ^{(9) (14)}	CHF	n/a	ACC	n/a	n/a	0.70%	1.40%	n/a	n/a
	DB ⁽⁴⁾	USD	n/a	ACC	n/a	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a	n/a
	DBH ^{(4) (9)}	⁽⁹⁾	n/a	ACC	n/a	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a	n/a
	DBH ^{(4) (9)}	CHF	n/a	ACC	n/a	n/a	n/a ⁽⁶⁾	n/a	n/a	n/a
	EB ⁽⁷⁾	USD	n/a	ACC	3.00%	n/a	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EBH ^{(7) (9)}	⁽⁹⁾	n/a	ACC	3.00%	n/a	n/a	0.60%	n/a	n/a
	EBH ^{(7) (9)}	CHF	n/a	ACC	3.00%	n/a	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IA25	USD	25,000,000	DIS	0.50%	n/a	n/a	0.50%	n/a	n/a
	IAH25 ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	DIS	0.50%	n/a	n/a	0.50%	n/a	n/a
	IB	USD	3,000,000	ACC	3.00%	n/a	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IBH ⁽⁹⁾	GBP	3,000,000	ACC	3.00%	n/a	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IBH ⁽⁹⁾	EUR	3,000,000	ACC	3.00%	n/a	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IBH ⁽⁹⁾	CHF	3,000,000	ACC	3.00%	n/a	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IBH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	ACC	3.00%	n/a	n/a	0.60%	n/a	n/a
	IB25	USD	25,000,000	ACC	0.50%	n/a	n/a	0.50%	n/a	n/a
	IBH25 ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	-	ACC	0.50%	n/a	n/a	0.50%	n/a	n/a
	MB ⁽⁷⁾	USD	25,000,000	ACC	0.50%	n/a	n/a	0.50%	n/a	n/a
	MBH ^{(7) (9)}	EUR	25,000,000	ACC	0.50%	n/a	n/a	0.50%	n/a	n/a
	MBH ^{(7) (9)}	CHF	25,000,000	ACC	0.50%	n/a	n/a	0.50%	n/a	n/a
	MBH ^{(7) (9)}	⁽⁹⁾	-	ACC	0.50%	n/a	n/a	0.50%	n/a	n/a
	UB ⁽¹³⁾	USD	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.05%	n/a	n/a
	UBH ^{(13) (9)}	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.05%	n/a	n/a
	UBH ^{(13) (9)}	EUR	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.05%	n/a	n/a
	UBH ^{(13) (9)}	CHF	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.05%	n/a	n/a
	X1B	USD	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X1BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X1BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X1BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X2B	USD	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X2BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X2BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X2BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X3B	USD	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X3BH ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X3BH ⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a
	X3BH ⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	5.00%	n/a	n/a	1.40%	n/a	n/a

(1) Il presente riepilogo delle classi di quote non esime dalla lettura del prospetto informativo.

(2) ACC = ad accumulazione / DIS = a distribuzione.

(3) La commissione di gestione applicata è pubblicata su base annuale o semestrale.

(4) Le quote delle classi DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate da investitori esclusivamente nell'ambito di una convenzione di asset management discrezionale approvata con una società affiliata di Credit Suisse Group AG. Le quote delle classi DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate anche da investitori istituzionali nell'ambito di un accordo approvato con una società affiliata di Credit Suisse Group AG. Le convenzioni e gli accordi idonei a queste classi di quote saranno stabiliti dalla società di gestione.

(5) La data effettiva di introduzione dell'adeguamento del meccanismo relativo al valore patrimoniale netto ("single swing pricing") sarà fissata dalla società di gestione e pubblicata in anticipo, in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote". Prima di trasmettere le proprie richieste di sottoscrizione gli investitori sono tenuti a verificare con l'amministrazione centrale che l'adeguamento del meccanismo relativo al valore patrimoniale netto sia già stato introdotto.

(6) Le quote delle classi DA, DAH, DB e DBH sono soggette a una commissione di servizio corrisposta dal fondo a favore della società di gestione che copre tutte le spese descritte al capitolo 9 "Spese e imposte", pari ad un minimo dello 0,03 per cento annuo e un massimo dello 0,25 per cento annuo, nonostante, in alcuni casi, possano essere imputate ulteriori commissioni di transazione e spese dei corrispondenti della banca

depositaria. Ulteriori spese verranno addebitate direttamente all'investitore, in base alle condizioni definite nell'accordo separato stipulato tra l'investitore e l'entità rilevante di Credit Suisse Group AG.

- (7) Le quote di classe EA, EAH, EB, EBH, MA, MAH, MB e MBH possono essere acquisite solo da investitori istituzionali.
- (8) La società di gestione **non intende effettuare** operazioni a termine in cambi per la copertura del rischio di cambio relativamente a queste classi di quote in moneta alternativa. Queste classi di quote possono essere emesse in qualsiasi altra moneta liberamente convertibile, stabilendone anche il prezzo di offerta iniziale.
- (9) La società di gestione può decidere in qualsiasi momento in merito all'emissione delle quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH in qualsiasi moneta liberamente convertibile e al loro prezzo d'offerta iniziale. La società di gestione può decidere inoltre in merito all'emissione delle quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH in monete a convertibilità limitata o non convertibili, ad esempio in IDR, MYR, PHP e INR (l'elenco non è esaustivo) nonché al loro prezzo d'offerta iniziale. Prima di presentare una richiesta di sottoscrizione, gli investitori devono accertarsi presso gli agenti indicati nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote", se nel frattempo state sono state emesse quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH anche in altre monete. Per ciascuna classe di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH il rischio di cambio legato a un tendenziale deprezzamento della valuta di riferimento del relativo comparto nei confronti della valuta viene notevolmente ridotto grazie alla copertura del patrimonio netto della relativa classe di AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH calcolato nella moneta di riferimento del comparto, nei confronti della rispettiva moneta alternativa mediante operazioni a termine in cambi. Il valore patrimoniale netto delle quote di queste classi emesse nella moneta alternativa non segue la stessa evoluzione di quello delle quote emesse nella moneta di riferimento. L'investimento minimo iniziale e la posizione minima in quote di classe IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH e MBH emesse in qualsiasi ulteriore moneta liberamente convertibile saranno equivalenti, espressi in questa moneta liberamente convertibile, agli importi di riferimento indicati al capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", nella moneta di riferimento del comparto.
- (10) La commissione di performance è indicata nel capitolo 22, "Comparti".
- (11) Le quote di classe N possono essere acquistate solo da organismi d'investimento collettivo sotto forma di fondi di fondi costituiti come fondo d'investimento o società d'investimento e distribuiti principalmente in Giappone.
- (12) All'interno della classe di quote AD, il rischio di tasso d'interesse è ridotto riducendo la duration del valore patrimoniale netto attraverso il ricorso a strumenti derivati. Il valore patrimoniale netto delle quote di classe AD non si evolve pertanto nello stesso modo di quello di altre classi di quote del comparto in questione, caratterizzate da una duration più breve.
- (13) Le quote di classe UA, UAH, UB e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono quote di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio, o che sottoscrivono quote di tale classe in base a un accordo scritto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente che svolge la propria attività nello Spazio economico europeo, in America Latina o in Medio Oriente e la cui condotta è disciplinata da un'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari riconosciuta presso la loro sede.
- (14) Le quote di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia.
- (15) La commissione di copertura del rischio di cambio effettivamente applicata è indicata nel bilancio annuale e nella relazione semestrale.
- (16) In alcuni Paesi le quote di classe X1A, X1AH, X1B, X1BH, X2A, X2AH, X2B, X2BH, X3A, X3AH, X3B e X3BH possono essere distribuite tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari, a discrezione della società di gestione. L'investimento minimo iniziale e l'importo di detenzione minimo saranno definiti separatamente tra il distributore e/o l'intermediario finanziario da un lato e la società di gestione dall'altro, ad esclusiva discrezione della società di gestione.

3. Il fondo

CS Investment Funds 13 è stato costituito come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari in forma di fondo comune (*"fonds commun de placement"*) assoggettato alla parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "legge del 17 dicembre 2010") che recepisce la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. Il fondo è gestito da Credit Suisse Fund Management S.A. (la "società di gestione") ai sensi del regolamento di gestione del fondo (il "regolamento di gestione").

Il patrimonio del fondo è separato dal patrimonio della società di gestione e non risponde pertanto per le obbligazioni in capo alla società di gestione. Il fondo consta di un patrimonio indiviso e gli investitori (i "titolari delle quote") dispongono di uguali diritti di comproprietà indivisa su tutti i valori patrimoniali del fondo, in proporzione al numero di quote da loro detenute e al valore patrimoniale netto ("valore patrimoniale netto") delle stesse. Tali diritti sono rappresentati dalle quote emesse dalla società di gestione. Il regolamento di gestione del fondo non prevede assemblee dei titolari delle quote.

Il fondo è stato istituito inizialmente sotto il nome di Credit Suisse Fund (Lux). Il regolamento di gestione è stato originariamente approvato in data 24 ottobre 2003. Esso può essere modificato dalla società di gestione, con l'approvazione della banca depositaria ("banca depositaria"). Tutte le modifiche saranno pubblicate ai sensi del capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote", e depositate presso il registro di commercio e delle società del Granducato di Lussemburgo. Il regolamento di gestione è stato modificato l'ultima volta il 1° ottobre 2019. L'avviso relativo al deposito del regolamento di gestione nella sua forma coordinata presso il registro di commercio e delle società del Granducato del Lussemburgo è stato pubblicato sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations ("RESA") il 2 ottobre 2019. Il regolamento di gestione è depositato nella sua forma coordinata legalmente vincolante per la pubblica consultazione presso il registro di commercio e delle società del tribunale distrettuale di Lussemburgo.

Il regolamento di gestione disciplina i rapporti tra la società di gestione, la banca depositaria e i titolari delle quote, come descritto nel presente prospetto informativo. La sottoscrizione o l'acquisto delle quote comporta l'accettazione del regolamento di gestione (comprese le relative spiegazioni complementari) da parte dei titolari delle quote.

Il fondo ha una struttura multicompartmento ("ad ombrello") ed è pertanto composto da uno o più comparti (ciascuno di essi indicato come un "comparto"). Ciascun comparto rappresenta un portafoglio con proprie attività e passività, e viene considerato come un'entità separata in relazione ai titolari delle quote e ai terzi. I diritti degli investitori e dei creditori nei confronti di un comparto, o i diritti connessi alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione di un comparto sono limitati ai valori patrimoniali di tale comparto. Nessun comparto risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni di un altro comparto.

La società di gestione può costituire in qualsiasi momento nuovi comparti, con quote aventi caratteristiche simili a quelle delle quote dei comparti già esistenti. La società di gestione può creare ed emettere in qualsiasi momento una nuova classe di quote ("classe di quote") o tipo di quote per un comparto. In caso di costituzione di un nuovo comparto o di creazione di una nuova classe o tipo di quote da parte della società di gestione, i relativi dettagli saranno inseriti nel presente prospetto informativo. Le nuove classi o tipi di quote possono avere caratteristiche diverse da quelle già esistenti.

Le caratteristiche di ciascuna eventuale classe di quote sono descritte più avanti nel presente prospetto informativo, in particolare nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e nel capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 13".

I singoli comparti sono contraddistinti con i nomi indicati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote" e nel capitolo 22, "Comparti". La moneta di riferimento in cui viene espresso il patrimonio netto delle rispettive quote di un comparto è riportata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e nel capitolo 20, "Comparti".

I dati relativi alle performance delle singole classi di quote dei comparti sono riportati nelle informazioni chiave per gli investitori.

4. Politica d'investimento

L'obiettivo principale del fondo è offrire ai titolari delle quote la possibilità di investire in portafogli gestiti in modo professionale. Il

patrimonio dei comparti viene investito, nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, in valori mobiliari e altri investimenti consentiti dall'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010. L'obiettivo e la politica d'investimento dei singoli comparti sono descritti al capitolo 22, "Comparti". Gli investimenti dei singoli comparti sono effettuati nel rispetto dei limiti per gli investimenti stabiliti dalla legge del 17 dicembre 2010 e riportati nel capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", del presente prospetto informativo.

L'obiettivo d'investimento di ciascun comparto è la massimizzazione della crescita di valore del patrimonio investito. A tal fine, la società di gestione assume un commisurato livello di rischio. In considerazione delle fluttuazioni dei mercati e degli altri rischi (cfr. capitolo 7, "Fattori di rischio"), non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo d'investimento per i rispettivi comparti. Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori possono non recuperare il valore dell'investimento iniziale.

Moneta di riferimento

La moneta di riferimento è la moneta in cui vengono calcolati il valore patrimoniale netto e la performance dei comparti ("moneta di riferimento"). La moneta di riferimento dei singoli comparti è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Attività liquide

I comparti possono detenere in via accessoria attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie di prim'ordine e strumenti del mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili.

Ciascun comparto può inoltre detenere in via accessoria quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CEE, che a loro volta investono in depositi vincolati a breve termine e strumenti del mercato monetario e il cui rendimento sia comparabile a quello di investimenti diretti in depositi vincolati e strumenti del mercato monetario. Assieme a qualsiasi investimento in organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o in altri organismi d'investimento collettivo, questi investimenti non devono superare il 10 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.

Operazioni di prestito titoli

Nel rispetto dei limiti per gli investimenti più avanti stabiliti, i comparti possono effettuare di volta in volta operazioni di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Le operazioni di prestito titoli sono operazioni in cui un prestatore trasferisce titoli a un prestatario subordinatamente all'impegno secondo cui quest'ultimo restituirà titoli o strumenti equivalenti in una data futura o quando gli verrà richiesto dal creditore; questa operazione è considerata come un'operazione di prestito titoli per la parte che trasferisce i titoli o gli strumenti e come una presa a prestito di titoli per la controparte alla quale tali titoli o strumenti vengono trasferiti. Le operazioni di prestito titoli comportano un trasferimento al prestatario della proprietà dei titoli in questione. Di conseguenza, questi titoli non sono più soggetti alla custodia e alla sorveglianza da parte della banca depositaria. Al contrario, eventuali garanzie trasferite in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrebbero assoggettate alla custodia e alla vigilanza usuali da parte della banca depositaria del fondo.

I comparti possono stipulare operazioni di prestito titoli unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

Per quanto concerne i proventi delle operazioni di prestito titoli, il reddito generato da queste operazioni è accreditato al 60 per cento ai comparti partecipanti e al 40 per cento alla controparte (principal) nell'operazione di prestito titoli. L'entità legale che opera quale controparte (principal) per le operazioni di prestito titoli per conto dei comparti è Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG.

La società di gestione non riceve alcun reddito delle operazioni di securities lending.

La percentuale del patrimonio detenuto da un comparto che può essere soggetta a operazioni di prestito titoli dovrebbe essere compresa generalmente tra lo 0 e il 30 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto. Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", questa percentuale può essere aumentata

sino a un massimo del 100 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto, in funzione di circostanze di mercato fra cui ad esempio il tipo e la quantità di titoli trasferibili rilevanti detenuti all'interno di un comparto e la domanda del mercato di questi titoli in un dato momento.

Il comparto assicura che il volume delle operazioni di prestito titoli venga mantenuto a un livello appropriato o di essere autorizzato a richiedere il rendimento dei titoli prestati in modo da consentirgli in qualsiasi momento di onorare i propri obblighi di rimborso. Le controparti nelle tecniche di gestione efficiente del portafoglio dovrebbero essere sottoposte a regole di supervisione prudenziale previste dalla CSSS equivalenti a quelle contemplate dalla legislazione UE.

L'esposizione al rischio di controparte risultante dalle operazioni di prestito titoli e quella derivante dal ricorso a strumenti finanziari derivati OTC dovrebbero essere combinate nel calcolo dei limiti per il rischio di controparte previsti ai sensi del capitolo 6.4 a) "Limiti per gli investimenti".

Il rischio di controparte può essere trascurato purché il valore della garanzia valutata al prezzo di mercato e tenendo conto di opportunità tagli superi il valore dell'ammontare esposto al rischio.

Il comparto non riceve garanzie in contanti.

I comparti assicurano che la loro controparte presti le garanzie sotto forma di titoli compatibili con le disposizioni del diritto lussemburghese applicabili e nel rispetto dei requisiti previsti dalla politica relativa alle garanzie al capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

Al valore delle garanzie si applicano opportuni tagli secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione.

Total Return Swap

Un total return swap è un contratto derivato OTC in cui una controparte (il pagatore del total return) trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento, a un'altra controparte (il ricevente del total return). I total return swap possono essere coperti (funded) o scoperti (unfunded).

I comparti possono stipulare di volta in volta operazioni di total return swap ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e, ove applicabile, come parte delle rispettive politiche d'investimento, secondo quanto descritto al capitolo 22, "Comparti". I comparti riceveranno il 100% dei redditi generati dai total return swap al netto dei costi, in particolare delle commissioni di transazione e dei costi per le garanzie versati alla controparte dello swap. Nei total return swap non coperti, queste commissioni di transazione sono pagate tipicamente sotto forma di un tasso d'interesse concordato, che può essere fisso oppure variabile. Nei total return swap coperti, il comparto effettuerà un pagamento anticipato del nozionale del total return swap, tipicamente senza ulteriori oneri di transazione periodici. Un total return swap parzialmente coperto abbina le caratteristiche e il profilo di costo dei total return swap coperti e non coperti nelle rispettive proporzioni. I costi delle garanzie assumono tipicamente la forma di un pagamento periodico prefissato, in funzione degli importi e della frequenza di scambio delle garanzie. Informazioni relative ai costi e alle commissioni pagati in questo contesto da ciascun comparto nonché all'identità delle entità a cui questi costi e queste commissioni vengono corrisposti e a qualsiasi relazione che queste possono intrattenere con la società di gestione, se applicabile, sono contenute nei rapporti annuali e semestrali.

I comparti riceveranno garanzie liquide e illiquide per le operazioni in total return swap, secondo la politica relativa alle garanzie del fondo, come illustrato con maggior dettaglio nel capitolo 18, "Informazioni regolamentari". La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo le usanze del settore nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. La garanzia ricevuta è detenuta in un conto di garanzia separato ed è pertanto separata dagli altri valori patrimoniali del comparto.

I comparti possono stipulare TRS unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni in total return swap unicamente tramite un'istituzione finanziaria regolamentata di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica che possieda un rating creditizio minimo di "investment grade", sia specializzata in questo tipo di operazioni e abbia la propria sede legale in un Paese dell'OCSE.

I comparti possono utilizzare total return swap come specificato con maggior dettaglio nel capitolo 22, "Comparti".

Altre operazioni di finanziamento titoli

A parte le operazioni di prestito titoli e i TRS, i comparti non intendono ricorrere ad alcuna ulteriore operazione di finanziamento titoli prevista dal Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e dal regolamento di modifica (UE) n. 648/2012.

Gestione raggruppata dei patrimoni

Ai fini di un'efficiente gestione del fondo e se consentito dalla politica d'investimento, la società di gestione può decidere di gestire, in tutto o in parte, il patrimonio di determinati comparti in modo raggruppato. Le masse patrimoniali gestite in modo raggruppato vengono di seguito indicate come "pool". Tali pool sono combinati solo per finalità di gestione interna e non hanno autonomia giuridica. Di conseguenza non sono accessibili direttamente dagli investitori. Ciascun comparto gestito in modo raggruppato mantiene il diritto sul proprio patrimonio specifico. Il patrimonio gestito in modo raggruppato in un pool può essere diviso in qualsiasi momento e trasferito ai singoli comparti partecipanti.

In caso di unione in pool delle masse patrimoniali di più comparti per finalità di gestione raggruppata, la parte del patrimonio del pool allocata a ciascun comparto viene registrata per iscritto, sulla base della partecipazione iniziale del comparto a tale pool. I diritti di ciascun comparto partecipante sul patrimonio gestito in modo raggruppato si riferiscono ad ogni singola posizione del pool in questione. Gli ulteriori investimenti effettuati per i comparti gestiti in modo raggruppato vengono allocati a tali comparti in modo proporzionale alla loro partecipazione, mentre i valori patrimoniali venduti vengono detratti conformemente da ciascun patrimonio del comparto partecipante.

Investimenti incrociati tra comparti del fondo

I comparti del fondo possono, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge del 17 dicembre 2010, sottoscrivere, acquistare e/o detenere titoli ancora da emettere o già emessi da uno o più comparti del fondo alle seguenti condizioni:

- il comparto obiettivo non investe a sua volta nel comparto investito in questo comparto obiettivo;
- non più del 10 per cento del patrimonio del comparto obiettivo di cui è prevista l'acquisizione può essere investito complessivamente in quote di altri comparti obiettivo del fondo;
- se esistono, i diritti di voto legati ai titoli in questione sono sospesi per la durata di detenzione di questi ultimi da parte del comparto in questione, senza pregiudizio per l'esecuzione appropriata nei conti e nei rapporti periodici;
- in qualsiasi eventualità e per la durata in cui tali titoli sono detenuti dal fondo, il loro valore non viene preso in considerazione ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto del fondo allo scopo di verificare il limite di capitale netto prescritto dalla legge del 17 dicembre 2010.

Considerazioni sulla sostenibilità

I comparti di questo fondo non seguono una strategia d'investimento ESG dedicata e la sostenibilità non costituisce né l'obiettivo né una componente obbligatoria del processo d'investimento dei comparti. In particolare, gli investimenti sottostanti dei comparti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

5. Investimento in CS Investment Funds 13

i. Informazioni generali relative alle quote

Ciascun comparto può emettere quote di classe A, AD, AH, B, BH, BP, CA, CAH, CB, CBH, DA, DAH, DB, DBH, EA, EAH, EB, EBH, IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB, MBH, N, UA, UAH, UB, UBH, X1A, X1AH, X1B, X1BH, X2A, X2AH, X2B, X2BH, X3A, X3AH, X3B o X3BH. La descrizione delle classi di quote emesse all'interno di ciascun comparto, nonché delle commissioni e degli altri oneri connessi all'emissione delle quote del fondo, è contenuta nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Non si applica alcuna commissione di rimborso.

Alcune altre commissioni, oneri e spese sono inoltre a carico del patrimonio dei comparti. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte".

Le quote sono emesse in forma registrata o smaterializzata. La società di gestione può decidere a propria discrezione se emettere o meno

certificati relativi alle quote registrate, a meno che l'emissione di certificati non venga espressamente richiesta da parte della persona iscritta nel registro.

Le quote che compongono queste classi di quote possono essere ad accumulazione o a distribuzione.

Quote ad accumulazione

Le quote delle classi B, BH, CB, CBH, BP, DB, DBH, EB, EBH, IB, IBH, IB25, IBH25, MB, MBH, UB, UBH, X1B, X1BH, X2B, X2BH, X3B e X3BH sono quote ad accumulazione dei proventi. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle quote ad accumulazione sono contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

Quote a distribuzione

Le quote delle classi A, AD, AH, CA, CAH, DA, DAH, EA, EAH, IA, IAH, IA25, IAH25, MA, MAH, N, UA, UAH, X1A, X1AH, X2A, X2AH, X3A e X3AH sono quote a distribuzione dei proventi. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle quote a distribuzione sono contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

Classi di quote dedicate a particolari tipi di investitori

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate da investitori esclusivamente nell'ambito di una convenzione di asset management discrezionale approvata con una società affiliata di Credit Suisse Group AG. Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate anche da investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010) nell'ambito di un accordo approvato con una società affiliata di Credit Suisse Group AG. Le convenzioni e gli accordi idonei a queste classi di quote saranno stabiliti dalla società di gestione.

Se tale convenzione di asset management discrezionale approvata o altro accordo simile, come stabilito dalla società di gestione, è stato rescisso, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH detenute dall'investitore a quella data devono essere convertite automaticamente o, su richiesta dell'investitore, convertite in un'altra classe di quote. Inoltre, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH non sono trasferibili senza l'approvazione della società di gestione. Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH sono soggette a una commissione di servizio pagabile dal fondo alla società di gestione che copre tutte le commissioni e le spese descritte al capitolo 9 "Spese e imposte". Inoltre, le quote di classe DAP, DAHP, DBP e DBHP sono soggette a una commissione di performance da corrispondere alla società di gestione.

Le quote di classe MA, MAH, MB e MBH possono essere acquistate unicamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010. Le quote di classe MA, MAH, MB e MBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo e beneficiano di commissioni di gestione e di vendita ridotte; se applicabile, non verrà riscossa alcuna commissione di vendita, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe N possono essere acquistate solo da organismi d'investimento collettivo sotto forma di fondi di fondi costituiti come fondo d'investimento o società d'investimento e distribuiti principalmente in Giappone.

Le quote di classe EA, EAH, EB ed EBH possono essere acquistate unicamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010. Le quote di classe EA, EAH, EB ed EBH beneficiano di commissioni di gestione e spese di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le azioni di classe UA, UAH, UB e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono quote di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio, o che sottoscrivono quote di tale classe in base a un accordo scritto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente che svolge la propria attività nello Spazio economico europeo, in America Latina o in Medio Oriente e la cui condotta è disciplinata da un'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari riconosciuta presso la loro sede.

Le quote di classe UA, UAH, UB e UBH non sono soggette a commissioni di vendita e beneficiano di commissioni di sottoscrizione ridotte, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

In alcuni Paesi le quote di classe X1A, X1AH, X1B, X1BH, X2A, X2AH, X2B, X2BH, X3A, X3AH, X3B e X3BH possono essere distribuite tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari, a discrezione della società di gestione. L'investimento minimo iniziale e l'importo di detenzione minimo saranno definiti separatamente tra il distributore e/o l'intermediario finanziario da un lato e la società di gestione dall'altro, ad esclusiva discrezione della società di gestione. Questo tipo di classi di quote beneficia di commissioni di gestione e di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere distribuite in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia. Dove non è applicabile una commissione di vendita, questi tipi di classi di quote sono soggetti a una commissione di gestione e a una commissione aggiuntiva di distribuzione, secondo quanto specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Posizione minima

Le quote di classe IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MB e MBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo e beneficiano di commissioni di gestione e di vendita ridotte (se applicabili), come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Classi di quote con copertura

A seconda del comparto in questione, le quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH sono emesse in una o più monete, come descritto nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Per ciascuna classe di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH, il rischio di un generale deprezzamento della moneta di riferimento del relativo comparto nei confronti della moneta alternativa delle classi di quote è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore patrimoniale netto della rispettiva classe di quote AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH, calcolato nella moneta di riferimento del comparto, nei confronti della rispettiva moneta alternativa verso la moneta della classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH tramite il ricorso a operazioni a termine in cambi. Lo scopo di questo approccio è di replicare nella misura del possibile la performance della classe di quote nella moneta di riferimento del comparto, al netto di tutte le spese di copertura.

Con questo approccio, il rischio di cambio delle monete d'investimento (ad eccezione di quella di riferimento) nei confronti della moneta alternativa non sarà coperto o sarà coperto solo parzialmente. Si invitano gli investitori a tenere presente che la copertura valutaria non è mai perfetta; essa mira a ridurre gli effetti dei movimenti di cambio su una specifica classe di quote, ma non è in grado di eliminarli completamente.

Le operazioni di cambio in relazione con la copertura della classe di quote possono essere effettuate da Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, un'affiliata del Credit Suisse Group, in veste di agente di copertura del rischio di cambio ai fini delle attività di copertura del rischio di cambio, compresa la determinazione delle posizioni di copertura appropriate e del collocamento di operazioni su cambi (l'"agente di copertura del rischio di cambio").

Non vi sono altre spese aggiuntive per le classi di quote coperte, come specificato al capitolo 9, "Spese e imposte", paragrafo ii, "Spese".

Le classi di quote emesse in monete a convertibilità limitata o non convertibili sono coperte nei confronti della moneta di riferimento del comparto tramite contratti non-deliverable forward (NDF) e regolate in USD. Le classi di quote emesse in monete a convertibilità limitata o non convertibili possono presentare una volatilità superiore rispetto alle classi di quote coperte emesse in monete liberamente convertibili.

Le quote di classe AH, BH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e

X3BH sono soggette alle commissioni di gestione e di sottoscrizione specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe CAH e CBH sono soggette alle commissioni di gestione e di distribuzione specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Non sono applicabili commissioni di vendita.

La sottoscrizione delle quote di classe IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH e MBH è soggetta al requisito dell'investimento minimo come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Il valore patrimoniale netto delle quote di questa classe di quote alternative non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di quote emesse nella moneta di riferimento.

Classi di quote con un'esposizione a una duration più breve

La classe di quote AD ha una duration più breve e mira a ridurre il rischio di tasso d'interesse ("rischio di duration") del portafoglio del comparto in questione.

La duration delle quote di classe AD si orienta alla duration del rispettivo benchmark oppure a una duration obiettivo non superiore a sei mesi.

In caso di orientamento a un benchmark, il benchmark delle quote di classe AD ha una duration più breve del benchmark utilizzato per altre classi di quote del comparto in questione. A seconda delle previsioni di mercato del gestore degli investimenti, vi è la possibilità di discostarsi attivamente dalla duration del benchmark.

Si invitano i titolari delle quote di classe AD a prendere atto che, di conseguenza, l'esposizione alle variazioni dei tassi d'interessi e i rischi in gioco per queste classi di quote possono variare rispetto ad altre classi di quote del comparto in questione.

Il gestore degli investimenti cerca di ridurre il rischio di duration del portafoglio attraverso il ricorso a strumenti derivati, limitato però ai future e agli swap. I risultati e i costi di queste operazioni saranno allocati unicamente alla classe di quote AD. Non è possibile fornire alcuna garanzia che l'obiettivo di copertura venga effettivamente raggiunto. I risultati e i costi di queste operazioni saranno imputati unicamente alla classe di quote in questione, AD, BD, EAD, EBD, EBDH e UAD. Il raggiungimento dell'obiettivo di copertura non può tuttavia essere garantito.

Le quote di classe AD sono soggette alle commissioni di gestione e di vendita specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Il valore patrimoniale netto non evolve allo stesso modo di quello di altre classi di quote, anche se queste sono emesse nella moneta di riferimento del comparto in questione.

Ai sensi dell'Opinion on Share Classes of UCITS pubblicata dall'ESMA il 30 gennaio 2017 (ESMA34-43-296), la classe AD sarà chiusa a ulteriori sottoscrizioni dal 30 luglio 2017.

Prezzo di emissione

Salvo diversamente stabilito dalla società di gestione, il prezzo di emissione iniziale delle quote di classe A, AD, AH, B, BH, BP, UA, UAH, UB, UBH, X1A, X1AH, X1B, X1BH, X2A, X2AH, X2B, X2BH, X3A, X3AH, X3B e X3BH ammonta a EUR 100, CHF 100, USD 100, SGD 100, RON 100, PLN 100, GBP 100, CZK 1'000, JPY 10'000 IDR 1'000'000, MYR 500, PHP 5,000, INR 5'000, HUF 10,000 e/o CNH 1'000, quello delle quote di classe DA, DAH, DB, DBH, EA, EAH, EB, EBH, IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB, MBH e N a EUR 1'000, CHF 1'000, USD 1'000, SGD 1'000, GBP 1,000, IDR 10'000'000, MYR 5'000, PHP 50'000, INR 50'000, JPY 100'000 e/o CNH 1'000, a dipendenza della moneta di denominazione della classe di quote nel rispettivo comparto e delle sue caratteristiche.

Dopo l'offerta iniziale le quote possono essere sottoscritte al valore patrimoniale netto applicabile.

La società di gestione può decidere in qualsiasi momento in merito all'emissione di classi di quote in qualsiasi ulteriore moneta liberamente convertibile a un prezzo di emissione iniziale da essa stabilito.

Salvo nel caso di classi di quote a moneta alternativa, le classi di quote devono essere denominate nella moneta di riferimento del comparto a cui si riferiscono (come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e 22, "Comparti").

A discrezione dell'amministrazione centrale, gli investitori possono pagare l'importo della sottoscrizione delle quote in una moneta convertibile diversa dalla moneta di denominazione della relativa classe di quote. Tale importo della sottoscrizione, una volta confermata la ricezione da parte della banca depositaria, viene automaticamente convertito dalla banca depositaria nella moneta di denominazione delle

relative quote. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 5, sezione ii, "Sottoscrizione delle quote".

La società di gestione può emettere in qualsiasi momento nuove classi di quote per un comparto, che possono essere denominate in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del comparto ("classe di quote in moneta alternativa"). L'emissione di ciascuna classe di quote aggiuntiva o in moneta alternativa è riportata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". La società di gestione può effettuare operazioni a termine in cambi per conto e con oneri a carico di una classe in moneta alternativa, al fine di limitare le oscillazioni di prezzo nella moneta alternativa. Il raggiungimento dell'obiettivo di copertura non può tuttavia essere garantito.

Nel caso dei comparti con classi di quote in moneta alternativa, le operazioni di copertura del rischio di cambio per una classe di quote possono, in casi eccezionali, avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto delle altre classi di quote.

Le quote possono essere detenute in depositi collettivi presso depositari. In tal caso i titolari delle quote ricevono dalla banca depositaria da loro scelto (ad es. la loro banca o il loro broker) una conferma di deposito relativa alle quote. Le quote possono anche essere detenute dai titolari direttamente in un conto sul registro dei titolari delle quote. Tali titolari di quote sono registrati presso l'amministrazione centrale. Le quote detenute presso un depositario possono essere trasferite su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale o su un conto di un altro depositario riconosciuto dalla società di gestione oppure presso un'istituzione che partecipa al sistema di clearing dei titoli e dei fondi. Viceversa, le quote detenute su un conto dei titolari presso l'amministrazione centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso un depositario.

ii. Sottoscrizione delle quote

Le quote possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno lavorativo bancario di apertura per le banche in Lussemburgo ("giorno lavorativo bancario"), come descritto con maggior dettaglio al capitolo 22, "Comparti" (fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di sottoscrizione) al valore patrimoniale netto per singola quota della rispettiva classe di quote del comparto, calcolato nella data definita come giorno di valutazione ("giorno di valutazione"), secondo il metodo di calcolo descritto al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto", maggiorato delle commissioni di vendita iniziali applicabili e di eventuali tasse. L'aliquota massima della commissione di sottoscrizione relativa alle quote del fondo è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le richieste di sottoscrizione devono essere inoltrate in forma scritta all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare le richieste di sottoscrizione o di rimborso di quote (l'"agente di distribuzione" o gli "agenti di distribuzione") entro l'orario limite, secondo quanto specificato per il comparto in questione al capitolo 22, "Comparti". Le richieste di sottoscrizione vengono eseguite come specificato al capitolo 22, "Comparti", per il comparto in questione. Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo tale orario limite vengono considerate come pervenute prima dell'orario limite del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni deve pervenire entro il periodo di tempo indicato nel capitolo 22, "Comparti" per il comparto in questione.

Le commissioni dovute per la sottoscrizione delle quote vanno a favore delle banche e delle altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle quote. Saranno inoltre addebitate all'investitore le eventuali imposte dovute in relazione all'emissione delle quote. L'importo della sottoscrizione per le classi di quote denominate in monete liberamente convertibili deve essere pagato nella moneta di denominazione delle relative quote o, se richiesto dall'investitore e accettato in via discrezionale dalla società di gestione, in un'altra moneta liberamente convertibile. Le classi di quote emesse in moneta a convertibilità limitata o non convertibili devono essere pagate in USD. Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario sul conto della banca depositaria indicato sul formulario della sottoscrizione.

Nell'interesse dei titolari delle quote, la società di gestione può accettare valori mobiliari altri valori patrimoniali indicati nella parte I della legge del 17 dicembre 2010, in pagamento della sottoscrizione ("conferimento in natura"), a condizione che i valori patrimoniali e mobiliari offerti siano conformi alla politica d'investimento e rispettino i

limiti per gli investimenti del corrispondente comparto. Tutti gli acquisti di quote mediante conferimento in natura sono soggetti a una relazione di valutazione effettuata dal revisore contabile del fondo. La società di gestione può rifiutare a sua discrezione in tutto o in parte i valori mobiliari e patrimoniali conferiti, senza motivare la propria decisione. Tutti i costi relativi ai suddetti conferimenti in natura (compresi i costi della relazione di valutazione, le commissioni di intermediazione, le spese, le commissioni, ecc.) sono a carico degli investitori.

L'emissione delle quote viene effettuata dal fondo alla ricezione del prezzo di emissione da parte della banca depositaria con buona data valuta. Fatto salvo quanto precede, la società di gestione può decidere a sua discrezione di accettare una richiesta di sottoscrizione solo alla ricezione dei fondi da parte della banca depositaria.

Se il pagamento è effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle quote, per la sottoscrizione delle quote viene utilizzato il ricavato della conversione della moneta di pagamento nella moneta di denominazione, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio. Alle classi di quote emesse in monete non convertibili o a convertibilità limitata non si applica quanto specificato sopra.

Il requisito di posizione minima (come importo o come numero di quote) di un investitore all'interno di una singola classe di quote è indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", se applicabile. In casi particolari, la società di gestione può, in via discrezionale, esonerare da tale requisito dell'investimento minimo iniziale e dell'importo di detenzione minimo.

È permessa la sottoscrizione o il rimborso di frazioni di quote fino alla terza cifra decimale. Le frazioni di quote attribuiscono al titolare diritti proporzionali in relazione a tali quote. Le istituzioni di clearing potrebbero non essere in grado di trattare le frazioni di quote. Gli investitori devono informarsi al riguardo.

La società di gestione è autorizzata a rifiutare richieste di sottoscrizione a propria discrezione e a sospendere o limitare in via temporanea o permanente la vendita delle quote. L'amministrazione centrale è autorizzata a rifiutare, interamente o in parte e per qualsivoglia motivo, le richieste di sottoscrizione, trasferimento o conversione di quote e in particolare a impedire o limitare la vendita, il trasferimento o la conversione delle quote alle persone fisiche o giuridiche in determinati Paesi se una simile transazione può essere in qualche modo pregiudizievole per il fondo o può comportare la detenzione diretta o indiretta delle quote da parte di una prohibited person (compresa, ma non solo, qualsiasi U.S. person) o se tale sottoscrizione, trasferimento o conversione nel Paese in questione costituisce una violazione delle leggi applicabili. La sottoscrizione, il trasferimento o la conversione di quote nonché qualsiasi operazione futura non possono essere eseguiti fino a quando le informazioni richieste dall'amministrazione centrale, comprese, ma non solo, le verifiche "know your customer" e anticiclaggio non sono state ricevute.

iii. Rimborso delle quote

Per principio la società di gestione rimborsa le quote in qualsiasi giorno lavorativo bancario di normale apertura per le banche in Lussemburgo, come descritto con maggior dettaglio al capitolo 22, "Comparti" (fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di rimborso) al valore patrimoniale netto per singola quota della rispettiva classe di quote del comparto, calcolato nella data definita come giorno di valutazione ("giorno di valutazione"), secondo il metodo di calcolo descritto al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto", al netto delle commissioni di rimborso eventualmente applicabili. A tal fine, le richieste di rimborso devono essere presentate all'amministrazione centrale o all'agente di distribuzione. Le richieste di rimborso per le quote detenute tramite un depositario devono essere presentate a quest'ultimo. Le richieste di rimborso devono essere ricevute dall'amministrazione centrale o dall'agente di distribuzione prima dell'orario limite specificato per il comparto in questione nel capitolo 22, "Comparti". Le richieste di rimborso pervenute dopo tale orario limite vengono trattate nel primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso comporta la diminuzione della posizione di un titolare delle quote al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni al titolare delle quote, può considerare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso per tutte le quote di tale classe detenute dal rispettivo titolare.

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH, che possono essere acquistate dagli investitori esclusivamente nell'ambito di una convenzione di asset management discrezionale approvata o altro accordo similare stabilito dalla società di gestione, con una società affiliata di Credit Suisse Group AG, devono essere automaticamente rimborsate se il mandato di gestione patrimoniale discrezionale o altro accordo approvato, come determinato dalla società di gestione, viene rescisso, a meno che il titolare delle quote abbia richiesto la conversione in un'altra classe di quote.

Il prezzo di rimborso può essere inferiore o superiore rispetto al prezzo d'emissione pagato, a seconda dell'andamento del valore patrimoniale netto di ciascuna classe di quote.

Il rimborso delle quote avrà luogo generalmente contro pagamento in contanti. Tuttavia, in circostanze eccezionali, la società di gestione può decidere di procedere a rimborsi in natura. In quest'ultimo caso, il rimborso in natura può avvenire solo con l'esplicito consenso degli investitori interessati. Tutti i costi relativi al rimborso in natura (compresi, ma non solo, eventuali costi relativi alla valutazione degli attivi) saranno a carico dell'investitore interessato, a meno che non sia possibile dimostrare che i costi relativi al rimborso in natura sono inferiori ai costi legati alla liquidazione degli attivi corrispondenti (compresi, ma non solo, eventuali costi di transazione). In tal caso, tutti i costi relativi al rimborso in natura possono essere addebitati al comparto interessato.

Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote deve avvenire entro il periodo di tempo indicato nel capitolo 22, "Comparti" per il comparto in questione. Ciò non vale nel caso in cui specifiche disposizioni di legge, come ad esempio restrizioni sui cambi o controlli valutari o altre circostanze al di fuori del controllo della banca depositaria, rendano impossibile il trasferimento dell'importo del rimborso.

In caso di richieste di rimborso d'importo rilevante, la società di gestione può decidere di regolare le domande di rimborso non appena avrà venduto, senza indebiti ritardi, i corrispondenti valori patrimoniali del fondo. Quando tale misura si rende necessaria, tutte le richieste di rimborso pervenute nella stessa data vengono regolate allo stesso prezzo.

Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario oppure, ove possibile, in contanti nella moneta avente corso legale nel Paese dove deve essere effettuato il pagamento, dopo la conversione del relativo ammontare. Per le classi di quote emesse in monete a convertibilità limitata o non convertibili, l'importo deve essere pagato in USD. Se, a discrezione esclusiva della banca depositaria, il pagamento deve essere effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle relative quote, l'importo da liquidare sarà pari al ricavato della conversione della moneta di denominazione nella moneta di pagamento, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio. Per le classi di quote emesse in monete a convertibilità limitata o non convertibili, l'importo deve essere pagato in USD.

Al pagamento del prezzo di rimborso, le quote corrispondenti perdono ogni validità.

La società di gestione è autorizzata a rimborsare forzato di tutte le quote detenute da una prohibited person secondo quanto specificato di seguito.

iv. Conversione delle quote

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", i titolari delle quote di una determinata classe possono convertire in qualsiasi momento in tutto o in parte le loro quote nelle quote della stessa classe di un altro comparto, o di un'altra classe dello stesso o di un altro comparto, a condizione che vengano rispettati i requisiti (cfr. capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote") previsti per la classe in cui tali quote sono convertite. La commissione addebitata per tale conversione non può superare la metà della commissione di sottoscrizione iniziale della classe in cui le quote sono convertite.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", le richieste di conversione devono essere completate e presentate all'amministrazione centrale o all'agente di distribuzione prima dell'orario limite di un giorno lavorativo bancario indicato per il comparto in questione nel capitolo 23, "Comparti" (fatta eccezione per il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di conversione). Le richieste di conversione pervenute dopo l'orario limite vengono trattate il primo giorno lavorativo bancario successivo. La conversione ha luogo sulla base del valore patrimoniale netto per singola quota applicabile, calcolato nella data definita come giorno di valutazione ("giorno di valutazione"; come definito al capitolo

8, "Valore patrimoniale netto"). Le conversioni delle quote saranno effettuate in un giorno di valutazione, solo se è calcolato il valore patrimoniale netto di entrambe le classi di quote.

Se l'esecuzione di una richiesta di conversione comporta la diminuzione della posizione di un titolare di quote al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni al titolare delle quote, può considerare tale richiesta di conversione come una richiesta di conversione per tutte le quote di tale classe detenute dal titolare.

Se le quote in una determinata valuta sono convertite in quote denominate in un'altra moneta, saranno considerate e detratte le commissioni di conversione e gli oneri di cambio. La conversione in o da classi di quote emesse in monete a convertibilità limitata o non convertibili avrà luogo, se necessario, rispettivamente dall'USD o verso l'USD.

v. Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote

La società di gestione può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di un comparto, quando una parte rilevante del patrimonio del comparto:

- non può essere valutata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato in un giorno diverso dai normali giorni festivi, o quando le negoziazioni in tale borsa o mercato sono sospese o limitate; oppure
- non è liberamente disponibile a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di qualsiasi altro tipo al di fuori del controllo della società di gestione che impedisce di disporre del patrimonio del comparto, o tale disposizione può essere pregiudizievole agli interessi dei titolari delle quote; oppure
- non può essere valutata a causa dell'interruzione delle reti di comunicazione o per altre ragioni che rendono la valutazione impossibile; oppure
- non è disponibile per la negoziazione a causa di restrizioni sui cambi o di altro tipo che impediscono il trasferimento dei valori patrimoniali, o è possibile dimostrare in modo oggettivo che le transazioni non possono essere effettuate a normali tassi di cambio.

Gli investitori che richiedono o che hanno richiesto la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di quote del rispettivo comparto vengono immediatamente informati della sospensione. Tale sospensione sarà resa nota con le modalità descritte nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote", anche nei casi in cui, a giudizio del consiglio di amministrazione della società di gestione, la sospensione è probabilmente destinata a durare per non più di una settimana.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un comparto non influisce sul calcolo del valore patrimoniale netto degli altri comparti, se nessuna delle suddette condizioni si applica a tali comparti.

vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Conformemente alle disposizioni applicabili delle leggi e delle norme del Lussemburgo in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ("AML/CFT"), alla società di gestione e agli altri professionisti del settore finanziario è stato imposto l'obbligo di prevenire l'uso dei fondi ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

La società di gestione garantirà la sua ottemperanza alle disposizioni applicabili delle leggi e delle norme lussemburghesi pertinenti, inclusi, ma non solo, la legge lussemburghese del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (la "legge AML/CFT del 2004"), il regolamento granducale del 10 febbraio 2010 che fornisce dettagli su determinate disposizioni della legge AML/CFT del 2004 (il "regolamento AML/CFT del 2010"), il regolamento CSSF n° 12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (il "regolamento CSSF 12-02") e le circolari CSSF pertinenti in materia di AML/CFT, inclusa, ma non solo, la circolare CSSF 18/698 sull'autorizzazione e l'organizzazione dei gestori di fondi d'investimento costituiti secondo il diritto lussemburghese ("circolare CSSF 18/698" e summenzionate, collettivamente denominate "norme AML/CTF").

Conformemente alle norme AML/CTF, alla società di gestione viene richiesto di applicare misure di due diligence sugli investitori (inclusi i

rispettivi aventi diritto economico ultimi), sui rispettivi delegati e sul patrimonio del fondo secondo le rispettive politiche e procedura di volta in volta attuate.

Le norme AML/CFT richiedono, tra l'altro, la verifica dettagliata dell'identità dei potenziali investitori. In questo contesto, la società di gestione o l'agente di amministrazione centrale oppure qualsiasi agente di distribuzione, nominee o intermediario di qualunque altro tipo (a seconda dei casi) che agisce sotto la responsabilità e la supervisione della società di gestione richiederà ai potenziali investitori di fornire tutte le informazioni, tutte le conferme e tutti i documenti ritenuti necessari, a loro ragionevole giudizio e in applicazione di un approccio basato sul rischio, per procedere a tale identificazione.

La società di gestione si riserva il diritto di richiedere tali informazioni necessarie per verificare l'identità di un investitore potenziale o esistente. Qualora un potenziale investitore produca in ritardo le informazioni richieste per fini di verifica o non le produca affatto, la società di gestione ha la facoltà di respingere la domanda e non sarà tenuta al pagamento di alcun interesse, costo o indennizzo. Analogamente, laddove siano state emesse delle quote, queste non potranno essere rimborsate o convertite sino a quando non saranno stati completati tutti i dettagli dei documenti di registrazione e inerenti al riciclaggio di denaro.

La società di gestione si riserva inoltre il diritto di respingere una richiesta, per qualsivoglia motivo, in toto o in parte. In tal caso gli importi della richiesta (se del caso) o il loro eventuale saldo verranno, nella misura consentita, restituiti senza indugio al potenziale investitore a mezzo bonifico sul conto designato dal potenziale investitore o per posta a rischio e pericolo del potenziale investitore, purché l'identità del potenziale investitore possa essere adeguatamente verificata conformemente alle norme AML/CTF. In tal caso, la società di gestione non sarà ritenuta responsabile per eventuali interessi, costi o indennità.

Inoltre, la società di gestione o l'agente di amministrazione centrale oppure qualsiasi agente di distribuzione, nominee o intermediario di qualunque altro tipo (a seconda dei casi) che agisce sotto la responsabilità e la supervisione della società di gestione potrà richiedere agli investitori di presentare di volta in volta documenti identificativi aggiuntivi o aggiornati in conformità ai requisiti di due diligence continua ai sensi delle norme AML/CTF e gli investitori dovranno accettare di ottemperare a tali richieste.

Se non verranno fornite le informazioni, le conferme o i documenti adeguati, le conseguenze potranno essere, tra l'altro, (i) il rigetto delle sottoscrizioni, (ii) la trattenuta dei ricavi di rimborso da parte del fondo, (iii) la trattenuta dei pagamenti dei dividendi in sospeso. Inoltre, gli investitori potenziali o attuali che non ottempereranno ai summenzionati requisiti possono essere soggetti a sanzioni amministrative o penali ai sensi delle leggi applicabili, incluse, ma non solo, delle leggi del Granducato di Lussemburgo. Nessuno tra la società di gestione, l'agente di amministrazione centrale oppure qualsiasi agente di distribuzione, nominee o intermediario di qualunque altro tipo (a seconda dei casi) sarà responsabile dei ritardi o della mancata elaborazione di sottoscrizioni, rimborsi o pagamenti dei dividendi dovuti alla mancata presentazione o alla presentazione di documenti incompleti. La società di gestione si riserva inoltre tutti i diritti e i rimedi previsti dalla legge applicabile per garantire la sua conformità alle norme AML/CTF.

Conformemente alla legge lussemburghese del 13 gennaio 2019 sul registro degli aventi diritto economico (la "legge RBO"), alla società di gestione viene richiesto di raccogliere e rendere disponibili determinate informazioni sui suoi aventi diritti economico (come definito nelle norme AML/CTF). Tali informazioni includono, tra l'altro, nome e cognome, nazionalità, Paese di residenza, indirizzo privato e di lavoro, numero d'identificazione nazionale e informazioni sulla natura e sul campo d'applicazione dell'interesse dell'avente diritto economico detenuto da ciascun avente diritto economico nel fondo. Alla società di gestione viene altresì richiesto, tra l'altro, (i) di mettere a disposizione tali informazioni, su richiesta, di determinate autorità nazionali lussemburghesi (inclusi la Commission de Surveillance du Secteur Financier, il Commissariat aux Assurances, la Cellule de Renseignement Financier, le autorità fiscali e altre autorità nazionali del Lussemburgo come definite nella legge RBO) e, dietro motivate richieste, di altri professionisti del settore finanziario soggetti alle norme AML/CTF e (ii) di registrar dette informazioni in un registro centrale degli aventi diritto economico (il "RBO") disponibile al pubblico.

Ciò detto, la società di gestione o gli aventi diritto economico potranno, tuttavia, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della legge RBO, formulare una richiesta motivata all'amministratore dell'RBO per limitare l'accesso alle informazioni che li riguardano, ad es. nei casi in cui detto accesso possa dare adito a un rischio sproporzionato per l'avente diritto economico, un rischio di frode, rapimento, ricatto, estorsione, vessazione o intimidazione nei confronti dell'avente diritto economico, o laddove l'avente diritto economico sia un minore o una persona interdetta. La decisione di limitare l'accesso all'RBO, tuttavia, non si applica alle autorità nazionali lussemburghesi, né agli istituti di credito e finanziari, ufficiali giudiziari e ai notai che agiscono nella loro veste di funzionari pubblici, i quali possono pertanto consultare sempre l'RBO. Alla luce dei summenzionati requisiti della legge RBO, qualsiasi soggetto che voglia investire nel fondo e qualsiasi avente diritto economico di tali soggetti (i) devono accettare di fornire alla società di gestione o all'agente di amministrazione centrale oppure a qualsiasi agente di distribuzione, nominee o intermediario di qualunque altro tipo (a seconda dei casi) le informazioni necessarie per consentire alla società di gestione di ottemperare ai suoi obblighi di identificazione degli aventi diritto economico, registrazione e pubblicazione ai sensi della legge RBO (indipendentemente dalle norme applicabili sul segreto professionale e bancario, sulla riservatezza e altre norme o accordi simili) e (ii) accettano che tali informazioni vengano messe a disposizione, tra l'altro, delle autorità nazionali lussemburghesi e di altri professionisti del settore finanziario, nonché del pubblico, con determinate limitazioni, per mezzo dell'RBO.

Ai sensi della legge RBO, alla società di gestione potranno essere imposte sanzioni penali nel caso in cui non ottemperino agli obblighi di raccogliere e mettere a disposizione le informazioni richieste. Lo stesso dicasi per gli eventuali aventi diritto economico che non mettono a disposizione della società di gestione tutte le informazioni necessarie e pertinenti.

vii. Market timing

La società di gestione non permette le pratiche di "market timing" con le quali l'investitore effettua sistematicamente, e in un breve lasso di tempo, sottoscrizioni, rimborsi o conversioni di classi di quote sfruttando differenze temporali e/o carenze o imperfezioni nel metodo di determinazione del valore patrimoniale netto. La società di gestione si riserva pertanto il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione e di conversione provenienti da investitori che il fondo sospetti attuare le pratiche suddette, nonché di adottare, se necessario, le misure appropriate per la protezione degli altri investitori.

viii. Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di quote

Ai fini della presente sezione, il termine "prohibited person" si riferisce a qualsiasi persona, azienda, società a responsabilità limitata, società fiduciaria, partnership, patrimonio o organismo aziendale se, in base al solo parere della società di gestione, la detenzione di quote del comparto in questione può risultare pregiudizievole per gli interessi dei titolari delle quote esistenti o del comparto in questione, se può implicare una violazione di una qualsiasi legge o regolamento del Lussemburgo o di un'altra giurisdizione, o se quale conseguenza di tale detenzione il comparto in questione o qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono) può essere esposta a svantaggi fiscali o legali, regolamentari o amministrativi di altro genere, a multe o penalità in cui non sarebbe altrimenti incorso, o se in seguito a tale detenzione può essere richiesto al comparto in questione o a qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono), alla società di gestione e/o al fondo di adempiere a un qualsiasi obbligo di registrazione o di compilazione in qualsiasi giurisdizione in cui essi non sarebbero stati altrimenti tenuti ad adempiervi. Il termine "prohibited person" include (i) qualsiasi investitore che non soddisfa la definizione di investitore autorizzato secondo la definizione fornita per il comparto in questione al capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 13" (se esiste), (ii) qualsiasi U.S. person o (iii) qualsiasi persona che omette di fornire eventuali informazioni o dichiarazioni richieste dalla società di gestione entro un mese civile dalla ricezione della richiesta in tal senso. Il termine "prohibited person" include inoltre persone fisiche o giuridiche che agiscono, direttamente o indirettamente, contravvenendo alle norme AML/CTF applicabili o che siano soggette a sanzioni, incluse le

persone fisiche o giuridiche inserite negli elenchi gestiti dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dalla Financial Action Task Force, dalla U.S. Central Intelligence Agency e dallo U.S. Internal Revenue Service, per ciascuno con le relative modifiche periodiche.

La società di gestione non accetterà investimenti da parte o per conto di prohibited person. Il sottoscrittore dichiara e garantisce che la sottoscrizione di quote proposta, sia essa effettuata per conto dello stesso sottoscrittore o, se del caso, in quanto agente, trustee, rappresentante, intermediario, incaricato, oppure in veste simile per conto di qualsiasi altro avente diritto economico, non proviene da una prohibited person e dichiara e garantisce inoltre che l'investitore informerà tempestivamente la società di qualsiasi cambiamento del proprio status o dello status di qualsiasi avente diritto economico sottostante in relazione alle sue dichiarazioni e garanzie relativamente alle prohibited person.

Se il consiglio d'amministrazione della società di gestione scopre in qualsiasi momento che un eventuale avente diritto economico alle quote è una prohibited person, sia singolarmente che congiuntamente a un'altra persona e sia direttamente che indirettamente, esso può, a propria discrezione e senza responsabilità, rimborsare forzatamente le quote secondo le regole stabilite nel regolamento di gestione del fondo. Con il rimborso, la prohibited person cesserà di essere titolare di tali quote.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione può richiedere a qualsiasi titolare di quote del fondo di fornirgli qualsiasi informazione ritenuta necessaria ai fini di stabilire se quest'ultimo è o diventerà una prohibited person.

I titolari delle quote sono tenuti inoltre a informare immediatamente la società di gestione nella misura in cui l'avente diritto economico ultimo alle quote detenute da tali titolari delle quote diventa o diventerà una prohibited person.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha il diritto di rifiutare, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi trasferimento, attribuzione o vendita di quote se ritiene ragionevolmente che ciò comporterebbe la detenzione di quote da parte di una prohibited person, sia quale conseguenza immediata che in un momento futuro.

Qualsiasi trasferimento di quote può essere rifiutato dall'amministrazione centrale e il trasferimento non viene effettuato fino a quando il destinatario non avrà fornito le informazioni richieste secondo le disposizioni anticiclaggio e "know your customer" applicabili.

6. Limiti per gli investimenti

Ai fini del presente capitolo, ogni comparto sarà considerato come fondo separato, ai sensi dell'articolo 40 della legge del 17 dicembre 2010.

Le seguenti disposizioni si applicano agli investimenti di ciascun comparto:

- 1) Ciascun comparto può investire esclusivamente in uno o più dei seguenti valori mobiliari e strumenti:
 - a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine si considera come mercato regolamentato qualsiasi mercato per strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e successive modifiche;
 - b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione in un altro mercato di uno Stato membro, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico; ai fini del presente capitolo si intende per "Stato membro" un Paese membro dell'Unione Europea ("UE") oppure gli Stati dello Spazio Economico Europeo ("SEE");
 - c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione Europea o in un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'Unione Europea, e situato in un Paese in Europa, America, Asia, Africa od Oceania;
 - d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che il regolamento di emissione preveda l'obbligo di richiedere l'ammissione ufficiale in una

- delle borse o dei mercati indicati alle lettere a), b) o c) soprammenzionate, e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
- e) quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ("OIC") ai sensi dell'articolo 1, par. 2, primo e secondo trattino della direttiva 2009/65/CE, aventi o meno sede legale in uno Stato membro, a condizione che:
- tali altri OIC siano stati autorizzati in base a normative che li assoggettino a una vigilanza ritenuta, a giudizio dell'organo di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella richiesta dalla legislazione UE in vigore, e che vi sia sufficiente garanzia di cooperazione tra le autorità di vigilanza;
 - il livello di protezione per i titolari delle azioni/quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari delle azioni/quote di un OICVM, e in particolare che le disposizioni relative alla custodia separata dei valori patrimoniali, all'assunzione di prestiti, alla concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto dei titoli e degli strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2009/65/CE;
 - venga fornito un resoconto dell'attività di tali OIC mediante bilanci annuali e relazioni semestrali che permettano di formarsi un'opinione sulle attività e le passività, sull'utile e sulle operazioni effettuate nel periodo in esame;
 - che gli OICVM o altri OIC le cui quote/azioni vengono acquisite non possano, in base ai propri documenti costitutivi o al regolamento di gestione, investire più del 10 per cento del loro patrimonio netto totale nelle quote/azioni di altri OICVM o altri OIC;
- f) i depositi presso un'istituzione creditizia rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati, con durata non superiore a 12 mesi presso istituzioni creditizie, a condizione che l'istituzione creditizia abbia la propria sede legale in uno Stato membro o, qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella della legislazione UE in vigore;
- g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
- i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, par. (1) della legge del 17 dicembre 2010, oppure indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il fondo può investire in base ai propri obiettivi d'investimento;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza e appartengano alle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo; e
 - i derivati OTC siano valutati con frequenza giornaliera in modo affidabile e verificabile e possano in qualsiasi momento, su iniziativa del fondo, essere venduti, ceduti o chiusi con un'operazione di segno contrario al loro valore equo;
- h) strumenti del mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato, ma normalmente scambiati sul mercato monetario, liquidi e con valore calcolabile con precisione in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già regolata da disposizioni per la protezione dei risparmi e degli investitori, e che:
- siano emessi o garantiti da un ente governativo centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione Europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato federale, da una componente della Federazione, o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro; oppure
 - siano emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) o c); oppure
 - siano emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dalla legislazione UE, o da un'istituzione soggetta a norme di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute, a giudizio dell'autorità di regolamentazione competente per il fondo, almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste dalla legislazione UE; oppure
 - siano emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo, a condizione che per questi strumenti vi siano disposizioni a protezione degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino della presente lettera h), e che l'emittente sia una società con capitale proprio (capitale e riserve) non inferiore a 10 milioni di euro (EUR 10.000.000) che redige e pubblica il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE, oppure un'entità giuridica nell'ambito di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate e responsabile del finanziamento del gruppo, oppure un'entità giuridica costituita per il finanziamento di operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.
- 2) In nessun caso un comparto potrà investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al punto 1). Il comparto può detenere in via accessoria attività liquide in varie monete.
- 3) La società di gestione deve adottare un processo di risk management che le consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio, e un processo che permetta di valutare in modo accurato e indipendente il valore degli strumenti derivati OTC.
- Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", ciascun comparto può, a scopo di (i) copertura, di (ii) efficiente gestione del portafoglio e/o (iii) di attuazione della propria strategia d'investimento, nel rispetto delle disposizioni definite sopra, effettuare operazioni in cambi e/o utilizzare strumenti derivati e/o tecniche basate su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o contratti a termine su indici di borsa ai sensi della parte I della legge del 17 dicembre 2010
- a) A tale riguardo, ciascun comparto può acquistare opzioni call e put su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti.
- b) Ciascun comparto può inoltre vendere opzioni call su indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti, a condizione che (i) detenga i titoli sottostanti, opzioni call di segno contrario o altri strumenti che forniscano una copertura sufficiente per gli impegni derivanti da tali contratti, o che (ii) tali operazioni siano coperte da contratti di segno contrario o strumenti simili o che (iii) la liquidità degli strumenti sottostanti sia tale che le posizioni aperte derivanti da esse possano essere coperte in qualsiasi momento.
- c) In caso di vendita di opzioni put su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti, il controvalore equivalente delle obbligazioni assunte deve essere coperto per tutta la durata del contratto da attività liquide, strumenti del mercato monetario o titoli di debito a breve termine con una durata residua non superiore a 12 mesi.
- d) Ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto e vendita di future su indici di borsa e su tutti gli altri tipi di strumenti finanziari ai fini della copertura dalle oscillazioni sfavorevoli delle quotazioni o per altri scopi.
- e) Ai fini della gestione del rischio di tasso d'interesse, ciascun comparto può acquistare e vendere future su tassi d'interesse e opzioni call e put su tassi d'interesse, a condizione che gli impegni assunti non superino il valore dei valori mobiliari detenuti in portafoglio nella relativa moneta.

- f) In aggiunta alle operazioni sopramenzionate e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti contenuti nel presente punto 3), ciascun comparto può effettuare, allo scopo di garantire una gestione efficiente del portafoglio, operazioni di acquisto o vendita di future o opzioni (aventi strumenti finanziari come sottostante) nonché effettuare operazioni di swap (swap su tassi d'interesse, swap su tassi d'interesse e valute, total return swap), a condizione che la controparte sia una istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di transazioni. Il rischio complessivo associato alle operazioni di swap non può superare il totale del patrimonio netto del relativo comparto.
- Inoltre, nel caso di operazioni OTC (ad esempio total return swap o share basket forward), il rischio complessivo di insolvenza con un'unica controparte non può superare il 10 per cento del patrimonio del comparto. Le controparti di tali operazioni devono disporre in ogni momento di liquidità sufficiente per soddisfare le loro obbligazioni a condizioni di mercato. I valori sottostanti alle operazioni OTC devono soddisfare i requisiti dell'articolo 41 (1) della legge del 17 dicembre 2010.
- g) Ai fini della gestione del rischio di credito, la società di gestione può anche effettuare operazioni di credit default swap (i "CDS"), a condizione che la controparte sia una istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di transazioni. In tali operazioni, sia la parte contraente che il debitore sono soggetti in qualsiasi momento ai principi di investimento stabiliti al successivo punto 4). I CDS possono anche essere effettuati per finalità diverse dalla copertura.
- L'importo complessivo delle operazioni di CDS effettuate per finalità diverse dalla copertura non può superare il 20 per cento del patrimonio netto del comparto e le operazioni devono essere effettuate nell'esclusivo interesse del rispettivo comparto e nel rispetto della sua politica d'investimento. Per quanto riguarda i limiti per gli investimenti di cui al successivo punto 4) e 5) si tiene conto sia dell'obbligazione sottostante che della controparte. In deroga a quanto precede e se consentito dal capitolo 22, "Comparti", per il comparto in questione, i singoli comparti possono effettuare operazioni di CDS per finalità diverse dalla copertura fino al 100 per cento del loro totale del patrimonio, con la precisazione che la somma degli impegni derivanti da operazioni di acquisto della protezione e di quelli derivanti da operazioni di vendita della protezione non può superare il 100 per cento del patrimonio netto del comparto.
- h) La società di gestione può anche utilizzare ai fini della gestione del rischio di credito di ciascun comparto valori mobiliari come le "credit linked note" ("CLN"), a condizione che queste siano emesse da istituzioni finanziarie di prim'ordine, che siano valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010 e che rispettino in qualsiasi momento i principi d'investimento riportati al successivo punto 4).
- i) Ai fini della gestione del rischio di cambio, o per ottenere un'esposizione verso una o più altre monete consentite dalla politica d'investimento, ciascun comparto può vendere future in cambi o opzioni call su cambi, acquistare opzioni call su cambi, effettuare operazioni di vendita a termine in cambi o di swap su cambi con istituzioni creditizie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. In caso di operazioni effettuate per finalità di copertura, vi deve essere un collegamento diretto tra queste operazioni e i valori patrimoniali per cui viene effettuata la copertura, ovvero il valore complessivo di tali operazioni in ciascuna singola moneta non può superare il valore complessivo dei valori patrimoniali denominati in tale moneta, e la durata di tali operazioni non può superare il periodo per il quale i valori patrimoniali sono detenuti dal comparto.
- Il comparto può inoltre effettuare operazioni di copertura per un'altra moneta (moneta di esposizione) nei confronti della moneta di riferimento, vendendo al posto della moneta di esposizione un'altra moneta strettamente correlata con tale moneta, a condizione che vi sia un'elevata probabilità che le due monete abbiano un analogo andamento.

Ciascun comparto può vendere una moneta verso cui è esposto e acquistare una o più altre monete consentite, a condizione che tali operazioni di copertura costituiscano uno strumento efficiente per ottenere l'esposizione d'investimento e valutaria desiderata.

Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", l'esposizione a termine in cambi venduta da un comparto non può superare l'esposizione degli investimenti sottostanti; ciò vale sia per le singole monete che per l'esposizione valutaria complessiva.

L'esposizione complessiva legata all'utilizzo di strumenti finanziari derivati è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai seguenti sottoparagrafi.

Un comparto può investire, nell'ambito della sua politica d'investimento e nei limiti stabiliti al successivo punto 4 e), in strumenti finanziari derivati, a condizione che l'esposizione verso le attività sottostanti non superi complessivamente i limiti per gli investimenti fissati al punto 4). Se un comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, questi investimenti non devono essere cumulati con i limiti di cui al punto 4). Se un valore mobiliare o uno strumento di mercato monetario incorpora un derivato, quest'ultimo deve essere considerato ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla presente sezione.

L'esposizione complessiva può essere calcolata mediante l'approccio fondato sugli impegni (commitment approach) oppure con la metodologia "value at risk" (VaR), come specificato per ciascun comparto nel capitolo 22, "Comparti".

Il calcolo standard basato sul metodo degli impegni converte ogni posizione su strumenti finanziari derivati nel valore di mercato di una posizione equivalente nell'attività sottostante lo strumento derivato. Nel calcolo dell'esposizione complessiva basato sul metodo degli impegni, il fondo può beneficiare degli effetti connessi ad accordi di copertura e di compensazione.

La metodologia del VaR stima la perdita potenziale che un portafoglio potrebbe subire per un dato orizzonte temporale, in normali condizioni di mercato, e con un determinato grado di affidabilità. La legge del 17 dicembre 2010 prevede un grado di affidabilità del 99 per cento con un orizzonte temporale di un mese.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", ciascun comparto deve assicurare che la sua esposizione complessiva verso gli strumenti derivati, calcolata sulla base degli impegni, non superi il 100 per cento del patrimonio netto totale, ovvero che la sua esposizione complessiva, calcolata con il metodo del VaR non superi (i) il 200 per cento del portafoglio di riferimento (benchmark), ovvero (ii) il 20 per cento del patrimonio netto totale.

La funzione risk management della società di gestione verifica il rispetto di questa disposizione, in conformità ai requisiti delle vigenti circolari o dei regolamenti emanati dall'autorità di regolamentazione lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "CSSF"), ovvero da qualsiasi organismo europeo autorizzato a emanare norme o standard tecnici pertinenti.

- 4) a) Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi di uno stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti del mercato monetario degli emittenti, nei quali un comparto investe più del 5 per cento del proprio patrimonio netto totale, non può superare il 40 per cento del proprio patrimonio netto totale. Un comparto non può investire più del 20 per cento del proprio patrimonio netto totale in depositi presso una stessa istituzione. L'esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni in derivati OTC e/o di efficiente gestione del portafoglio di un comparto non può superare complessivamente le seguenti percentuali:
- 10 per cento del patrimonio netto totale se la controparte è un'istituzione finanziaria, di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", lettera f) del punto 1); oppure

- 5 per cento del patrimonio netto totale negli altri casi.
- b) Il limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza. Indipendentemente dai limiti di cui al punto 4) lettera a), ciascun comparto può investire fino al 20 per cento del proprio patrimonio netto totale con una stessa istituzione, in una combinazione di:
 - valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o
 - depositi presso tale istituzione, oppure
 - esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione.
- c) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato ad un massimo del 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri.
- d) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 25 per cento per obbligazioni emesse da un'istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di debito. In particolare, il ricavato dell'emissione di tali obbligazioni deve essere investito, nel rispetto dei requisiti di legge, in valori patrimoniali sufficienti a coprire per tutta la durata delle obbligazioni, le obbligazioni dagli stessi derivanti, e vincolati per il rimborso del capitale e degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente. Se un comparto investe più del 5 per cento del proprio patrimonio netto totale in titoli di debito di un solo emittente, ai sensi della presente lettera d), il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80 per cento del valore patrimoniale netto di quel comparto.
- e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui al punto 4) lettere c) e d) non vengono considerati nel calcolo del limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) della presente sezione. I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) non possono essere cumulati; ai sensi delle lettere a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, oppure in depositi presso tale emittente, o in operazioni in derivati con lo stesso non possono pertanto in alcun caso superare il 35 per cento del patrimonio netto totale di un comparto. Le società che appartengono a uno stesso gruppo di imprese ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE, e successive modifiche e integrazioni, o in base a principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate come un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti per gli investimenti specificati nel presente punto 4). Il valore complessivo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di imprese non può superare il 20 per cento del patrimonio netto totale di ciascun comparto.
- f) **Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 100 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro dell'Unione Europea o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea. In tal caso il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse, e i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio totale di quel comparto.**
- g) Senza pregiudizio per i limiti fissati alla sezione 7), i limiti fissati nella presente sezione 4) sono elevati a un massimo del 20 per cento per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emessi dallo stesso organismo, se l'obiettivo della politica d'investimento del comparto consiste nel replicare la composizione di un determinato indice azionario

od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di supervisione responsabile per il fondo, a condizione che:

- la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
 - l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce;
 - l'indice è pubblicato in modo appropriato.
- Il limite summenzionato del 20 per cento può essere elevato a un massimo del 35 per cento se ciò risulta giustificato da condizioni di mercato straordinarie, in particolare su mercati regolamentati in cui determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono altamente dominanti. L'investimento fino a tale limite è consentito unicamente per un singolo emittente.
- 5) Il fondo non può investire più del 10 per cento del patrimonio netto totale di ciascun comparto in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC ("fondi target") ai sensi del punto 1), lettera e), se non diversamente indicato nella politica d'investimento applicabile al comparto, come descritto nel capitolo 22, "Comparti".
- Se nel capitolo 22, "Comparti" viene specificato un limite superiore al 10 per cento, si applicano le seguenti restrizioni:
- non più del 20 per cento del patrimonio netto totale del comparto può essere investito in quote/azioni di un unico OICVM o altro OIC. Ai fini dell'applicazione di questo limite per gli investimenti, ciascun comparto di un OICVM, o altro OIC multicomparto sarà considerato come un emittente distinto, purché sia garantito il rispetto del principio della separazione degli obblighi dei vari comparti nei confronti di terzi.
 - Gli investimenti di quote/azioni di OIC diversi dagli OICVM non possono complessivamente superare il 30 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.
- Qualora un comparto investa in quote/azioni di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia legata da una comunanza di gestione o di controllo, oppure da una partecipazione diretta od indiretta nell'ordine almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto ("fondi collegati"), la società di gestione o l'altra società non possono addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso relative all'investimento del comparto nelle quote/azioni di tali fondi collegati.
- Oltre alle spese sostenute dalla società di gestione per gestire il comparto, potrà essere addebitata anche una commissione di gestione per gli investimenti nei fondi target considerati fondi collegati, indirettamente dal patrimonio del comparto relativamente ai fondi target in esso contenuti. Oltre a detta commissione di gestione, potrà essere addebitata una commissione di performance, indirettamente dal patrimonio del comparto relativamente ai fondi target in esso contenuti.
- Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in generale, gli investimenti nelle quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC, possono essere soggetti a costi, sia a livello del comparto che a livello dell'altro OICVM od OIC.
- La commissione di gestione cumulativa a livello di comparto e fondo target per i comparti che investono più del 10 per cento del patrimonio netto totale in quote/azioni di altri OICVM e/o in altri OIC ("fondi target") è specificata al capitolo 22 "Comparti", se applicabile.
- 6) a) Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli che incorporano un diritto di voto tale da permettere al fondo di esercitare un'influenza rilevante sulla direzione di un emittente.
- b) Il fondo non può inoltre acquisire più del:
- 10 per cento delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente;
 - 10 per cento dei titoli di debito dello stesso emittente;
 - 25 per cento delle quote/azioni di uno stesso OICVM o di un altro OIC; oppure
 - 10 per cento degli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.
- Negli ultimi tre casi menzionati, il limite può non essere rispettato qualora al momento dell'acquisto non sia possibile

calcolare l'importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto degli strumenti in circolazione.

I limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano:

- ai valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali;
- ai valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione Europea;
- ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
- alle azioni detenute del fondo al capitale di una società avente sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea e che investe la maggior parte del proprio patrimonio in titoli di emittenti aventi sede in tale Paese, nei casi in cui la legge locale impedisce qualsiasi altra possibilità d'investimento nei titoli di emittenti di tale Paese. Questa deroga è comunque applicabile solo nel caso in cui la politica d'investimento della società con sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea sia compatibile con i limiti di cui ai punti 4), lettere da a) a e), 5) e 7), lettere a) e b).

- 7) La società di gestione non può contrarre prestiti per i comparti, ad eccezione:
- a) dei prestiti per l'acquisto di valute mediante operazioni "back to back";
 - b) dei prestiti temporanei e di importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto totale del comparto.
- 8) Il fondo non può concedere prestiti né costituirsi come garante a favore di terzi.
- 9) Ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, ciascun comparto, nel rispetto delle disposizioni lussemburghesi applicabili, può effettuare operazioni di prestito titoli.
- 10) Il patrimonio del fondo non può essere investito direttamente in immobili, metalli preziosi o certificati rappresentativi di merci e metalli preziosi.
- 11) Il fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari, di cui al punto 1) lettere e), g) e h).
- 12) a) In relazione alle assunzioni di prestito effettuate nel rispetto dei limiti indicati nel prospetto informativo, la società di gestione può costituire in garanzia o utilizzare come collaterale i valori patrimoniali del comparto in questione.
- b) La società di gestione può inoltre costituire in garanzia o assegnare i valori patrimoniali del comparto in questione a titolo di garanzia a favore di controparti in operazioni che implicano strumenti derivati OTC o strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato, secondo quanto stabilito più sopra ai paragrafi a), b) e c) del punto 1) allo scopo di garantire il pagamento e l'adempimento da parte del comparto dei propri obblighi nei confronti della controparte in questione. Nella misura in cui le controparti richiedono la costituzione di una garanzia che supera il valore del rischio che tale garanzia deve coprire o laddove l'eccedenza della garanzia è causata da altre circostanze (ad es. la performance degli attivi costituiti in garanzia o disposizioni della documentazione di riferimento usuale), tali garanzie (eccedenti) possono esporre il comparto in questione - anche nei confronti delle garanzie non liquide - al rischio di tale controparte e il comparto potrebbe vantare unicamente un credito chirografario nei confronti di tali attivi.

I limiti soprammenzionati non si applicano in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione.

I limiti di cui al punto 4) e 5) possono non essere rispettati nei primi sei mesi dall'autorizzazione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, a condizione che gli investimenti siano effettuati in base al principio della ripartizione del rischio.

Se i limiti soprammenzionati vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della società di gestione o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la società di gestione dovrà porre rimedio alla situazione in via prioritaria, tenendo in debito conto gli interessi dei titolari delle quote.

La società di gestione è autorizzata a stabilire in qualsiasi momento ulteriori limiti per gli investimenti nell'interesse dei titolari delle quote se, ad esempio, tali limiti per gli investimenti sono necessari per rispettare le norme legislative e regolamentari dei Paesi in cui vengono o verranno collocate o vendute le quote del fondo.

7. Fattori di rischio

I potenziali investitori devono considerare i seguenti fattori di rischio prima di effettuare allocazioni nel fondo. Tuttavia, si fa presente che l'elenco sotto riportato dei fattori di rischio, associati agli investimenti nel fondo, non ha carattere esaustivo. I potenziali investitori sono tenuti a leggere per intero il prospetto informativo e, se del caso, rivolgersi ai propri consulenti legali, fiscali e in materia di investimenti, in particolare in merito alle conseguenze fiscali connesse alla sottoscrizione, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o alla cessione in altro modo delle quote, in base alla legislazione del Paese di loro cittadinanza, residenza o domicilio (per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte").

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che gli investimenti del fondo sono soggetti a oscillazioni di mercato e agli altri rischi collegati all'investimento in valori mobiliari e in altri strumenti finanziari. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono sia diminuire che aumentare, e l'investitore può non ottenere in restituzione l'importo originariamente investito nel fondo, o rischiare anche di perdere l'intero ammontare allocato. Il conseguimento dell'obiettivo d'investimento di un particolare comparto, o l'aumento di valore degli investimenti non sono in alcun modo garantiti. I dati delle passate performance non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri.

Il valore patrimoniale netto di un comparto può variare per effetto delle oscillazioni di valore delle attività sottostanti e del reddito che ne deriva. Si ricorda agli investitori che il loro diritto al rimborso delle quote può essere sospeso in determinate circostanze.

A seconda della moneta del Paese in cui sono domiciliati gli investitori, le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore dell'investimento in uno o più comparti. Inoltre, nel caso di una classe di quote in moneta alternativa senza copertura del rischio di cambio, il risultato delle operazioni di cambio ad essa collegate può influire negativamente sulla performance della relativa classe di quote.

Rischio di mercato

Questo rischio di natura generale può incidere su tutti gli investimenti, con la conseguenza che il valore di un particolare investimento può subire variazioni pregiudizievoli per gli interessi del fondo. In particolare, il valore degli investimenti può essere influenzato da incertezze legate, ad esempio, agli sviluppi internazionali, politici ed economici, o a cambiamenti nelle politiche governative.

Rischio di tasso d'interesse

I comparti che investono in titoli a reddito fisso possono diminuire di valore a causa delle oscillazioni dei tassi d'interesse. Una diminuzione dei tassi d'interesse determina generalmente un aumento del valore dei titoli a reddito fisso. Viceversa, quando i tassi d'interesse aumentano, il valore dei titoli a reddito fisso generalmente diminuisce. Di norma i titoli a reddito fisso a lungo termine sono caratterizzati da una volatilità di prezzo più elevata rispetto a quelli a breve termine.

Rischio di cambio

Gli investimenti dei comparti possono essere effettuati in monete diverse dalla moneta di riferimento e, pertanto, essere soggetti a oscillazioni di cambio che possono influire in modo favorevole o sfavorevole sul valore patrimoniale netto del rispettivo comparto.

Le divise di determinati Paesi possono risultare volatili e, di conseguenza, incidere sul valore dei titoli denominati in tali valute. Se la moneta in cui è denominato l'investimento si apprezza rispetto alla moneta di riferimento del relativo comparto, ciò determina un aumento del valore dell'investimento. Viceversa, un deprezzamento di tale moneta influisce negativamente sul valore dell'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni di copertura valutaria per proteggersi contro la diminuzione di valore degli investimenti denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento, nonché contro l'aumento dei costi degli investimenti da effettuare e denominati in monete

diverse dalla moneta di riferimento. Non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettiva efficacia della copertura valutaria. Anche se la politica d'investimento del fondo prevede la copertura del rischio di cambio dei comparti rispetto alla loro moneta di riferimento, le operazioni di copertura non sono sempre possibili ed è pertanto impossibile escludere completamente i rischi di cambio.

Rischio di credito

I comparti che investono in titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio che gli emittenti di tali titoli non possano onorare i propri obblighi di pagamento su tali titoli. Se l'emittente viene a trovarsi in situazione di difficoltà finanziarie o economiche, ciò può diminuire la qualità del credito del titolo producendo una maggiore volatilità del prezzo del titolo stesso. L'eventuale abbassamento del rating creditizio del titolo può anche compensare la liquidità del titolo. I comparti che investono in titoli di debito di qualità minore sono più soggetti a questi problemi e il loro valore può essere più volatile.

Rischio di controparte

Il fondo può effettuare transazioni OTC fuori borsa che possono esporre i comparti al rischio di inadempimento degli obblighi contrattuali in capo alla controparte. In caso di insolvenza della controparte, i comparti possono subire ritardi nella liquidazione delle posizioni e consistenti perdite.

Direttiva UE sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi

La direttiva 214/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la "BRRD") è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 giugno 2014 ed è entrata in vigore il 2 luglio 2014. L'obiettivo dichiarato della BRRD consiste nel fornire alle autorità di risoluzione, ivi compresa l'autorità di risoluzione competente del Lussemburgo, di strumenti e poteri comuni per affrontare preventivamente le crisi bancarie, allo scopo di preservare la stabilità finanziaria e di minimizzare l'esposizione alle perdite da parte dei contribuenti.

Ai sensi della BRRD e delle relative leggi di attuazione, le autorità nazionali prudenziali di supervisione possono esercitare determinati poteri sugli enti creditizi e alcune imprese d'investimento in via di fallimento o destinate probabilmente a fallire la cui normale insolvenza causerebbe instabilità finanziaria. Questi poteri comprendono i poteri di svalutazione del debito, di conversione, di trasferimento, di modifica e di sospensione di volta in volta esistenti ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito in vigore nello Stato membro dell'UE in questione con riferimento all'attuazione della BRRD (gli "strumenti di risoluzione delle banche") ed esercitati nel rispetto di tali leggi, regolamenti, norme o requisiti.

Il ricorso a uno di questi strumenti di risoluzione bancaria può influenzare o limitare la capacità delle controparti soggette alla BRRD di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei comparti, esponendoli così a potenziali perdite.

L'impiego degli strumenti di risoluzione bancaria nei confronti degli investitori di un comparto può portare inoltre alla vendita forzata di parte degli attivi di questi investitori, comprese le loro azioni e/o quote di tale comparto. Esiste pertanto il rischio che un comparto possa subire una riduzione della propria liquidità o persino ritrovarsi con una liquidità insufficiente a causa di un tale volume insolitamente elevato di richieste di risoluzione. In questo caso il fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

L'impiego di alcuni strumenti di risoluzione bancaria nei confronti di un tipo particolare di titoli può inoltre portare, in determinate circostanze, a un prosciugamento della liquidità su specifici mercati dei titoli, causando così potenziali problemi di liquidità ai comparti.

Rischio di liquidità

Il fondo può andare incontro al rischio di liquidità per effetto di condizioni inconsuete di mercato, volumi eccezionalmente elevati di richieste di rimborso, o per altri motivi. In tale caso il fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

Rischio di gestione

Il fondo è gestito attivamente e, pertanto, i comparti possono essere soggetti a rischi legati alla gestione. La società di gestione applicherà la propria strategia di investimento, comprese le tecniche di

investimento e l'analisi dei rischi, nelle decisioni di investimento per i comparti; non vi è comunque alcuna garanzia che l'investimento deliberato consegua i risultati desiderati. In determinati casi la società di gestione può risolvere di non ricorrere a tecniche di investimento, quali strumenti derivati, oppure le stesse potrebbero non essere disponibili, perfino in condizioni di mercato nelle quali il loro utilizzo potrebbe risultare vantaggioso per il rispettivo comparto.

Rischi di sostenibilità

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), i comparti sono tenuti a comunicare il modo in cui i rischi di sostenibilità (di seguito definiti) sono integrati nelle loro decisioni di investimento e i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei comparti.

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance (ESG) che, ove si verifici, sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi sostanziali sul valore degli investimenti. La rilevanza dei rischi di sostenibilità è determinata dalla probabilità del concretizzarsi del rischio, dalla sua entità e dal relativo orizzonte temporale.

I rischi di sostenibilità possono essere intesi come una sottocategoria dei tipi di rischio tradizionali (p. es. rischio di credito, mercato, liquidità, operativo e di strategia) e sono individuati e gestiti nell'ambito dei processi di gestione del rischio della società di gestione.

Dato che i rischi di sostenibilità variano a seconda delle categorie di attivi e degli stili d'investimento, sono definiti a livello di comparto. Il gestore degli investimenti individua i rischi di sostenibilità considerando l'esposizione del portafoglio al settore, all'industria e alle società in termini assoluti o relativi rispetto al benchmark. Le analisi interne possono essere supportate da quadri di riferimento mirati che definiscono i fattori ESG specifici di un'industria, che sono rilevanti per una società.

Gli effetti derivanti dal verificarsi di un rischio di sostenibilità possono essere numerosi e diversi a seconda del rischio specifico, della regione e della categoria di attivi. Per tutti i comparti, i rischi di sostenibilità possono produrre un effetto negativo sui rendimenti dei comparti stessi. In generale, come rischi estremamente rilevanti sono stati individuati rischi fisici acuti e cronici, nuove ecotasse sulle emissioni e i cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Tali rischi possono portare a maggiori rischi di default per gli investimenti. Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione "Informazioni sui rischi" del capitolo 22 "Comparti".

Rischi legati agli investimenti sostenibili

Considerato lo stadio nascente dei regolamenti e delle linee guida in materia di criteri ESG e sostenibilità, la società di gestione e i gestori degli investimenti potrebbero dover riconsiderare le dichiarazioni incluse nel presente prospetto in merito alle descrizioni e alle classificazioni ESG in risposta all'evoluzione degli orientamenti interni, normativi o di legge o a seguito di modifiche dell'approccio adottato dal settore ai fini di tale classificazione. Pertanto, qualsiasi classificazione ESG indicata nel presente prospetto è soggetta a variazione. Le pratiche associate alla sostenibilità differiscono in base alla regione, al settore e all'ambito ed evolvono di conseguenza, pertanto l'esercizio o la valutazione di tali pratiche da parte dei comparti, o dei rispettivi gestori degli investimenti e della società di gestione potrebbero variare nel corso del tempo. Analogamente, nuovi requisiti in materia di sostenibilità imposti da giurisdizioni in cui i gestori degli investimenti operano e/o in cui i comparti sono offerti potrebbero comportare ulteriori costi di compliance, obblighi d'informazione o altre conseguenze o restrizioni a carico dei comparti, dei rispettivi gestori degli investimenti e della società di gestione. Tali requisiti potrebbero imporre ai gestori degli investimenti e alla società di gestione l'obbligo di classificare i comparti in base a determinati criteri, alcuni dei quali possono prestarsi a un'interpretazione soggettiva. In particolare, le loro opinioni sull'adeguatezza della classificazione potrebbero evolvere nel tempo, anche in conseguenza di orientamenti normativi o di legge o di variazioni dell'approccio di settore, che potrebbero includere la produzione di modifiche alla classificazione dei comparti. Tali modifiche alla classificazione rilevante potrebbero richiedere l'adozione di determinate azioni, tra cui nuovi investimenti e disinvestimenti o lo sviluppo di nuovi processi per soddisfare i relativi requisiti di

classificazione e acquisire dati sugli investimenti dei comparti, con conseguenti costi e obblighi d'informazione aggiuntivi.

Si invitano inoltre gli investitori a osservare che la società di gestione e i gestori degli investimenti fanno affidamento, totalmente o in parte, su fonti di informazioni pubbliche e terze, nonché su informazioni che potrebbero essere state prodotte dallo stesso emittente. Inoltre, la capacità della società di gestione e dei gestori degli investimenti di verificare tali dati potrebbe essere limitata dall'integrità dei dati disponibili in relazione agli elementi costitutivi del sottostante al momento rilevante e allo stato ed evoluzione delle leggi, linee guida e normative globali in materia di tracciatura e fornitura di tali dati ESG. I dati ESG ricavati da fonti di informazioni private, pubbliche e terze potrebbero essere inesatti, non disponibili o non completamente aggiornati. Gli aggiornamenti potrebbero essere anche soggetti a ritardi. La classificazione e i punteggi ESG riflettono inoltre le opinioni della parte responsabile della valutazione (ivi incluse parti esterne, quali agenzie di rating o altre istituzioni finanziarie). In assenza di un sistema di valutazione standardizzato dei criteri ESG, ciascuna parte addetta alla valutazione si avvale, pertanto, di un proprio quadro di ricerca e analisi. Di conseguenza, i livelli di rischio o punteggio ESG assegnati da diverse parti responsabili della valutazione a uno stesso investimento possono variare considerevolmente. Ciò vale anche per alcuni investimenti per i quali la società di gestione e i gestori degli investimenti possono avere un accesso solo limitato a dati di terze parti in relazione agli elementi costituenti del sottostante di un investimento, a causa, per esempio, dell'assenza di dati look-through. In tali casi, la società di gestione e i gestori degli investimenti tenderanno di valutare tali informazioni sulla base delle migliori stime possibili. Tali lacune dei dati potrebbero portare anche a una valutazione errata di una pratica di sostenibilità e/o dei relativi rischi e opportunità.

Si invitano inoltre gli investitori a osservare che la performance non finanziaria/ESG di un portafoglio potrebbe discostarsi dalla sua performance finanziaria, e la società di gestione e i gestori degli investimenti non possono rilasciare dichiarazioni in merito alla correlazione tra performance finanziaria e performance ESG. L'adozione di una nuova classificazione ESG, o la modifica di una classificazione ESG, potrebbe anche comportare costi transazionali per il riposizionamento del portafoglio sottostante, nonché nuovi costi di informativa, compliance e gestione del rischio. L'adesione a obiettivi ESG non comporta necessariamente la conformità per il conseguimento degli obiettivi di investimento generali dell'investitore o del cliente, né delle relative preferenze specifiche in materia di sostenibilità.

Rischio di investimento Investimenti in azioni

I rischi associati all'investimento in azioni e in titoli a contenuto azionario comprendono la possibilità di oscillazioni particolarmente consistenti del prezzo di mercato, le possibili notizie negative sugli emittenti o sui mercati, nonché lo stato di subordinazione delle azioni nei confronti dei titoli di debito emessi dalla stessa società.

Gli investitori devono inoltre considerare i rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio e alla possibilità di introduzione di restrizioni sui cambi o di altro tipo.

Investimenti in titoli a reddito fisso

Gli investimenti in titoli di emittenti di altri Paesi e denominati in monete diverse offrono potenziali vantaggi, non realizzabili nel caso di investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese, ma comportano anche rischi considerevoli, normalmente non associati agli investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese. Tra questi rischi ricordiamo le oscillazioni dei tassi di cambio (come descritto nelle sezioni "Rischio di tasso d'interesse" e "Rischio di cambio") e la possibile introduzione di restrizioni sui cambi o altre norme di legge o regolamenti riguardanti questi investimenti. L'eventuale deprezzamento di una moneta nei confronti della moneta di riferimento del comparto può ridurre il valore dei titoli detenuti in portafoglio, denominati in tale moneta.

L'emittente dei titoli può essere domiciliato in un Paese diverso da quello nella cui moneta i titoli sono denominati. I valori e i rendimenti relativi degli investimenti sul mercato dei valori mobiliari di diversi Paesi, e i rischi ad essi collegati, possono oscillare in modo indipendente tra loro.

Dato che il valore patrimoniale netto di un comparto è calcolato nella sua moneta di riferimento, la performance degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento dipende dalla forza di

tale moneta rispetto alla moneta di riferimento e dal contesto dei tassi d'interesse nel Paese che emette tale moneta. In assenza di altri eventi in grado di influire altrimenti sul valore degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento (come ad es. un cambiamento del clima politico e della qualità creditizia di un emittente), un apprezzamento della moneta non di riferimento determina generalmente un aumento del valore degli investimenti di un comparto nella moneta non di riferimento, misurato nella moneta di riferimento. I comparti possono investire in titoli di debito "investment grade". Le agenzie specializzate assegnano a tali titoli di debito le classi di rating più elevate sulla base dell'affidabilità creditizia o del rischio di insolvenza. Le agenzie di rating rivedono periodicamente le valutazioni assegnate e, pertanto, i titoli di debito possono essere declassati qualora vi siano circostanze economiche che impattano sull'emissione dei rispettivi titoli di debito. Inoltre, i comparti possono investire in titoli di debito nel settore "non investment grade" (titoli di debito a elevato rendimento). Rispetto ai titoli di debito investment grade, quelli ad alto rendimento sono generalmente titoli con un rating inferiore, che offrono rendimenti più elevati per compensare la minore affidabilità creditizia o il maggiore rischio di insolvenza collegato a questi strumenti di debito.

La norma SEC 144A offre il beneficio dell'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act del 1933 per la rivendita di titoli soggetti a restrizioni ad acquirenti istituzionali qualificati, secondo quanto specificato nella norma. Il vantaggio per gli investitori può consistere in rendimenti superiori dovuti a spese amministrative più contenute. Tuttavia, la divulgazione delle operazioni sul mercato secondario in titoli oggetto della norma 144A è limitata e disponibile unicamente per gli acquirenti istituzionali qualificati. Questo può aumentare la volatilità dei prezzi dei titoli e, in condizioni estreme, ridurre la liquidità di un particolare titolo oggetto della norma 144A.

Rischi relativi agli investimenti in Contingent Convertible (CoCo) Rischi non conosciuti

La struttura dei CoCo non è ancora stata testata. In un contesto di tensione, è incerta la performance che questi strumenti realizzeranno quando le caratteristiche ad essi sottostanti verranno messe alla prova. Nell'eventualità in cui un singolo emittente attivi un evento trigger o sospenda il pagamento delle cedole, è incerto se il mercato considererà il problema come un evento idiosincratico o sistemico. Nel secondo caso sono possibili effetti potenziali di contagio dei prezzi e di volatilità per l'intera categoria di attivi. Il rischio può essere a sua volta intensificato a seconda del livello di arbitraggio dello strumento sottostante. In un mercato illiquido la formazione dei prezzi può inoltre finire progressivamente sotto pressione.

Rischio d'inversione della struttura del capitale

A differenza di quanto accade a fronte di una gerarchia del capitale di tipo tradizionale, gli investitori in CoCo possono subire una perdita di capitale quando ciò non accade invece ai titolari di azioni. Può accadere in alcuni scenari che i titolari di questi titoli incorrano in perdite superiori rispetto a quelle subite dagli azionisti, ad esempio quando è attivo un high trigger PWD (principal write-down) CoCo. Tutto ciò contrasta con la consueta gerarchia della struttura del capitale, in cui è previsto che siano gli azionisti i primi a subire delle perdite.

Rischio legato alla concentrazione settoriale

Poiché gli emittenti di CoCo possono essere distribuiti in modo disomogeneo tra settori industriali, i CoCo possono essere soggetti a rischi di concentrazione settoriale.

Investimenti in warrant

L'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei relativi prezzi sono fattori che possono aumentare notevolmente il rischio legato all'investimento in questo tipo di strumenti, rispetto a quello in azioni. La volatilità dei warrant può comportare un potenziale aumento del prezzo delle quote di un comparto che investa in warrant.

Investimenti in target fund

Si precisa agli investitori che gli investimenti nei target fund possono essere soggetti a costi sia a livello del comparto che a livello dei target fund. Inoltre, il valore delle quote o delle azioni dei target fund può essere influenzato da fluttuazioni valutarie, transazioni in cambi, norme fiscali (compresa l'imposizione di ritenute alla fonte) e da altri fattori economici o politici, o cambiamenti nei Paesi in cui il target fund

investe, in aggiunta ai rischi connessi all'esposizione verso i mercati emergenti.

L'investimento del patrimonio del comparto nelle quote/azioni dei target fund comporta il rischio che il rimborso delle quote/azioni venga assoggettato a restrizioni, con la conseguenza che tali investimenti possono in alcuni casi essere meno liquidi di altri.

Utilizzo dei derivati

Sebbene l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possa generare effetti positivi, gli strumenti finanziari derivati comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto agli investimenti più tradizionali.

I derivati sono strumenti finanziari altamente specialistici. L'utilizzo di un derivato richiede una comprensione non solo dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza la possibilità di osservare la performance del derivato in tutte le possibili situazioni di mercato.

Nel caso di operazioni in derivati di importo particolarmente rilevante o di illiquidità del relativo mercato, può non essere possibile effettuare una transazione o liquidare una posizione a prezzi vantaggiosi.

A causa dei fattori di leva correlati a numerosi strumenti finanziari derivati, gli eventuali cambiamenti negativi del valore o livello di patrimonio sottostante, del tasso o dell'indice possono comportare perdite molto più consistenti rispetto all'importo investito nel derivato stesso.

Tra gli altri rischi associati all'utilizzo dei derivati, vanno citati il rischio di formazione di prezzi non corretti o di valutazioni non appropriate dei derivati e la non perfetta correlazione tra i derivati e i valori patrimoniali, i tassi o gli indici sottostanti. La valutazione di molti derivati è complessa e spesso soggettiva. Valutazioni non appropriate possono determinare maggiori richieste di versamenti in contanti alle controparti o perdite per il fondo. Di conseguenza, l'utilizzo dei derivati non rappresenta sempre uno strumento efficace per perseguire l'obiettivo d'investimento del fondo, e in alcuni casi può anche avere un effetto contrario.

Gli strumenti derivati comportano per il fondo anche il rischio di subire perdite, dovute all'inadempimento di un obbligo contrattuale in capo alla controparte (come precedentemente specificato nella sezione "Rischio di controparte"). Il rischio di insolvenza per i derivati quotati in una borsa valori è generalmente inferiore rispetto ai derivati negoziati OTC, poiché l'istituzione di clearing, che è emittente o controparte di ciascun derivato negoziato in borsa, assume una garanzia di adempimento. Inoltre, l'utilizzo dei derivati su crediti (credit default swap, credit linked note) comporta per il fondo il rischio di perdite, in caso di insolvenza di una delle entità sottostanti ai derivati su crediti.

I derivati OTC possono comportare inoltre rischi di liquidità. Le controparti con cui il fondo esegue le transazioni potrebbero cessare di formare o quotare prezzi di mercato per determinati strumenti e, di conseguenza, il fondo potrebbe non essere in grado di effettuare una transazione desiderata in valuta, operazioni di credit default swap o total return swap, oppure di concludere un'operazione di segno contrario in relazione a una posizione aperta, con il conseguente potenziale impatto negativo sulla sua performance. Diversamente dai derivati quotati in una borsa valori, i contratti forward, spot e i contratti di opzione di valuta non consentono alla società di gestione di compensare le obbligazioni del fondo con una transazione uguale ma di segno opposto. Pertanto stipulando contratti di opzione, forward o spot, il fondo potrà essere richiesto, e dovrà essere in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti da tali contratti.

L'utilizzo degli strumenti derivati non consente necessariamente di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Investimenti in indici di hedge fund

In aggiunta ai rischi associati agli investimenti tradizionali (quali i rischi di mercato, di credito e di liquidità), gli investimenti in indici di hedge fund comportano diversi rischi specifici, di seguito descritti.

Gli hedge fund sottostanti il rispettivo indice si differenziano dagli investimenti tradizionali soprattutto perché la loro strategia d'investimento può contemplare la vendita allo scoperto di titoli e la possibilità di ottenere un effetto leva mediante l'assunzione di prestiti o l'utilizzo di derivati.

In virtù dell'effetto leva, il valore del patrimonio del comparto aumenta più rapidamente se i guadagni in conto capitale, derivanti dagli investimenti finanziati con l'assunzione di prestiti, superano i relativi costi, ossia gli interessi sui prestiti e i premi dovuti sugli strumenti derivati. Quando i prezzi scendono, l'effetto leva provoca invece una più

rapida diminuzione del valore del patrimonio del fondo. L'utilizzo dei derivati e, in particolare, delle vendite allo scoperto può in alcuni casi portare alla perdita totale di valore.

La maggior parte degli hedge fund sottostanti il relativo indice sono registrati in Paesi in cui il quadro legale, e in particolare la vigilanza da parte delle autorità, non esiste o non è conforme agli standard vigenti in Europa occidentale o in Paesi analoghi. Il successo di un hedge fund dipende in larga misura dalla competenza dei suoi gestori e dall'infrastruttura di cui essi dispongono.

Questi indici finanziari devono essere scelti in conformità con i criteri di idoneità specificati all'articolo 9 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, che chiarisce l'articolo 44 della legge del 17 dicembre 2010

Investimenti in indici su commodity

In aggiunta ai rischi associati agli investimenti tradizionali (quali rischi di mercato, di credito e di liquidità), gli investimenti in indici su prodotti, commodity e immobili sono soggetti a maggiori oscillazioni di prezzo rispetto agli investimenti tradizionali. Se inclusi in un portafoglio ampiamente diversificato, gli investimenti in indici su prodotti, commodity e immobili in genere mostrano solo una bassa correlazione con gli investimenti tradizionali.

Questi indici devono essere scelti in conformità con i criteri di idoneità specificati all'articolo 9 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, che chiarisce l'articolo 44 della legge del 17 dicembre 2010.

Investimenti in strumenti illiquidi

Il fondo può investire fino al 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non trattati a una borsa valori o su un mercato regolamentato. Pertanto, il fondo può trovarsi nell'impossibilità di vendere tali strumenti in modo tempestivo. La vendita di tali titoli può inoltre essere impedita da vincoli contrattuali. In determinate circostanze, il fondo può effettuare operazioni in future e opzioni su future, e anche questi strumenti possono essere soggetti a situazioni di illiquidità, ad esempio, in caso di diminuzione dell'attività di mercato o se viene raggiunto il limite di oscillazione giornaliero. La maggior parte delle borse in cui vengono negoziati i future restringono le oscillazioni dei prezzi dei contratti future ad una singola giornata fissando dei "limiti giornalieri". Durante il giorno di negoziazione non è possibile effettuare alcuna transazione a prezzi superiori o inferiori a tali limiti giornalieri. Una volta che la quotazione di un future raggiunge il limite superiore o inferiore, non è più possibile acquistare o compensare posizioni. Le quotazioni dei future hanno occasionalmente sfiorato i limiti giornalieri per più giorni consecutivi, con volumi di negoziazione scarsi o nulli. Simili circostanze possono impedire al fondo di liquidare tempestivamente posizioni non favorevoli, e pertanto determinare delle perdite.

Ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto, alcuni strumenti non quotati in una borsa valori e scarsamente liquidi verranno valutati sulla base della media dei prezzi forniti da almeno due primary dealer importanti. Questi prezzi possono influire sul prezzo di rimborso o di acquisto delle quote. Non vi è alcuna garanzia di potere ottenere i prezzi così calcolati in caso di vendita di tali strumenti.

Investimenti in asset backed e mortgage backed security

I comparti possono essere esposti verso titoli asset backed ("ABS") e mortgage backed ("MBS"). In entrambi i casi si tratta di titoli di debito emessi da una società veicolo (SPV, Special Purpose Vehicle) allo scopo di trasferire le obbligazioni di terzi diversi dalla società capogruppo dell'emittente. I suddetti titoli di credito sono garantiti da un pool di attività (o da ipoteche, nel caso degli MBS, e da vari tipi di attività nel caso degli ABS). Rispetto agli altri titoli a reddito fisso tradizionali, quali obbligazioni di società o titoli obbligazionari di stato, le obbligazioni associate a questi titoli possono essere soggette a maggiori rischi di controparte, di liquidità e di tasso d'interesse, nonché ad altri tipi di rischi, come il rischio di reinvestimento derivante dai diritti di rimborso anticipato incorporati (opzioni di pagamento anticipato), i rischi di credito delle attività sottostanti e di rimborsi anticipati di capitale, che possono risultare in un rendimento complessivo inferiore (soprattutto se il rimborso del debito non avviene contestualmente al rimborso delle attività sottostanti le richieste).

Le attività ABS e MBS sono caratterizzate da un livello di liquidità molto basso e, pertanto, soggette a sostanziale volatilità di prezzo.

Piccole e medie aziende

Alcuni comparti possono investire anche in aziende di piccole e medie dimensioni. L'investimento nei titoli delle aziende di dimensioni minori, meno conosciute, comporta rischi maggiori e la possibilità di una volatilità di prezzo più elevata, a causa delle particolari prospettive di crescita di tali aziende, della minore liquidità dei mercati in cui vengono negoziati tali titoli, e della maggiore sensibilità delle aziende di minore dimensione nei confronti delle mutevoli condizioni di mercato.

Rischio legato alle classi di quote coperte

La strategia di copertura applicata alle classi di quote coperte può variare da un comparto all'altro. Ciascun comparto applica una strategia di copertura che mira a ridurre il rischio di cambio tra la moneta di riferimento del rispettivo comparto e la moneta nominale della classe di quote coperta, tenendo conto di varie considerazioni di ordine pratico. La strategia di copertura mira a ridurre, senza necessariamente riuscire a eliminare totalmente, la rischio di cambio.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che non viene operata alcuna separazione degli impegni tra le singole classi di quote di uno stesso comparto. Esiste pertanto un rischio che, in determinate circostanze, le operazioni di copertura legate a una classe di quote coperte possano comportare passività che influenzano il valore patrimoniale netto di altre classi di quote dello stesso comparto. In questi casi, le attività di altre classi di quote di questo comparto possono essere utilizzate per coprire le passività assunte dalla classe di quote coperta.

Le classi di quote emesse in monete a convertibilità limitata o non convertibili possono presentare una volatilità più elevata rispetto alle classi di quote emesse in monete liberamente convertibili.

Classi di quote con un'esposizione a una duration più breve

All'interno delle classi di quote con un'esposizione a una duration più breve il rischio di credito rimane invariato.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in generale, non viene operata alcuna separazione degli impegni tra le singole classi di quote di uno stesso comparto. Esiste tuttavia un rischio che, in determinate circostanze, le operazioni su derivati legate a classi di quote con un'esposizione a una duration più breve possano implicare delle passività che influenzano il valore patrimoniale netto di altre classi di quote del comparto. In questi casi, le attività di tutte le classi di quote di questo comparto possono essere utilizzate per coprire le passività assunte dalle classi di quote con un'esposizione a una duration più breve.

Procedure di compensazione e di regolamento

Differenti mercati hanno anche differenti procedure di compensazione e di regolamento. I ritardi nelle operazioni di regolamento possono comportare l'impossibilità temporanea di investire una parte del patrimonio di un comparto e quindi l'impossibilità di realizzare un rendimento su di essa. Trovandosi nell'impossibilità di acquistare i valori mobiliari desiderati a causa di problemi di regolamento, la società di gestione può perdere interessanti opportunità d'investimento per un comparto. L'impossibilità di disporre dei valori mobiliari in portafoglio a causa di problemi di regolamento può comportare perdite per un comparto in relazione alla possibile diminuzione di valore del portafoglio oppure, se il comparto ha stipulato contratti di vendita dei valori mobiliari, può determinare responsabilità nei confronti dell'acquirente.

Paesi d'investimento

Gli emittenti dei titoli a reddito fisso e le società di cui si acquistano le azioni sono generalmente soggette a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione differenti nei vari Paesi del mondo. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità degli emittenti possono essere diversi tra i vari mercati o Paesi. Nei vari Paesi del mondo sono differenti anche il controllo statale e la regolamentazione sulle borse valori, gli intermediari in titoli e le società quotate e non quotate. Le norme e i regolamenti di alcuni Paesi potrebbero limitare la possibilità, da parte del fondo, di investire nei titoli di determinati emittenti ubicati in tali Paesi.

Concentrazione su determinati Paesi e/o regioni

Quando un comparto si limita ad investire in titoli di emittenti ubicati in un particolare Paese o gruppo di Paesi, tale concentrazione espone il comparto al rischio di eventi avversi di tipo sociale, politico o economico che possono verificarsi in tale Paese o regione.

Il rischio aumenta se il Paese in questione è un mercato emergente. In questo caso, gli investimenti in questi comparti sono esposti ai rischi descritti più sopra, che vengono accentuati da fattori peculiari di tale mercato emergente.

Investimenti nei Paesi emergenti

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che determinati comparti possono investire in mercati emergenti o meno sviluppati. Le allocazioni nei comparti che investono nei mercati emergenti sono esposte a rischi maggiori rispetto agli investimenti nei mercati sviluppati.

I mercati mobiliari emergenti, o meno sviluppati sono caratterizzati in genere da dimensioni, grado di evoluzione e liquidità inferiori, e da maggiore volatilità rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste altresì un maggiore rischio di instabilità dovuto a ragioni politiche, economiche, sociali e religiose; inoltre eventuali cambiamenti delle norme di legge o dei regolamenti dei Paesi meno sviluppati o emergenti possono influenzare negativamente gli investimenti su tali mercati. Le attività dei comparti che investono in tali mercati, nonché il reddito derivante dal comparto, può inoltre essere penalizzato da fluttuazioni dei tassi di cambio, restrizioni sui cambi e disposizioni fiscali; di conseguenza il valore patrimoniale netto delle quote di questi comparti possono essere soggette a una notevole volatilità. Possono esservi inoltre restrizioni per il rimpatrio del capitale investito.

È possibile che taluni di questi mercati non siano soggetti a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione corrispondenti agli standard vigenti nei Paesi più sviluppati; i mercati mobiliari di tali Stati potrebbero essere peraltro soggetti a chiusure inaspettate. Inoltre, il controllo statale, la regolamentazione, nonché le norme fiscali e le procedure possono avere un minore grado di definizione rispetto ai Paesi con mercati mobiliari più sviluppati.

In più, i sistemi di regolamento dei mercati emergenti possono essere meno organizzati rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste pertanto il rischio che il regolamento venga ritardato e il contante o i titoli dei relativi comparti siano messi a repentaglio a causa di carenze o inefficienze dei sistemi. In particolare, le prassi di mercato possono richiedere che il pagamento sia effettuato prima di ricevere il titolo che si acquista, oppure che la consegna del titolo debba avere luogo prima di ricevere il pagamento. In questi casi l'inadempimento di un broker o della banca per il cui tramite viene effettuata la relativa transazione può tradursi in una perdita per i comparti che investono in titoli dei mercati emergenti.

Occorre tenere presente che le società sono scelte indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato, dal loro settore di appartenenza o dalla loro ubicazione geografica. Ciò può implicare una concentrazione in termini geografici o settoriali.

Le sottoscrizioni dei comparti rilevanti sono pertanto idonee unicamente per gli investitori pienamente consapevoli e in grado di sostenere i rischi legati a questo tipo di investimento.

Investimenti in Russia

Rischi di registrazione e custodia in Russia:

- anche se l'esposizione verso il mercato azionario russo viene sostanzialmente coperta mediante l'utilizzo delle GDR e ADR, i singoli comparti possono, in conformità alla loro politica d'investimento, investire in titoli che richiedono l'utilizzo di un depositario e/o di servizi di custodia locali. Attualmente in Russia la dimostrazione del titolo legale sulle azioni viene tenuta sotto forma di registrazione contabile;
- Il comparto deterrà titoli tramite la banca depositaria che aprirà un conto intestato a un titolare estero designato presso un depositario russo. La legge russa stabilisce che la banca depositaria (in qualità di titolare estero designato) sia soggetta all'obbligo di "compiere tutti gli sforzi ragionevoli sotto il suo controllo" per fornire al depositario russo o, su loro richiesta, all'emittente, a un tribunale russo, alla banca centrale della Federazione russa e alle autorità investigative russe informazioni in merito ai proprietari di titoli, ad altre persone che esercitano diritti previsti da titoli, a persone nel cui interesse tali diritti sono esercitati nonché al numero di titoli interessati.
- È plausibile che la banca depositaria sia in grado di adempiere all'obbligo sopra descritto fornendo informazioni in merito al comparto in qualità di proprietario dei titoli. Non è possibile

tuttavia escludere che vengano richieste anche informazioni relative ai titolari delle quote del comparto, comprese quelle in merito agli aventi diritto economico delle quote detenute dal comparto. Se tali informazioni non vengono fornite alla banca depositaria dal comparto e/o dal titolare delle quote, le attività sul conto del titolare estero designato in Russia può essere, secondo quanto stabilito dalla legge russa, "vietato o limitato" dalla banca centrale della Federazione russa per un periodo massimo di sei mesi. La legge russa non specifica se tale periodo di sei mesi può essere esteso; non è pertanto possibile escludere simili estensioni per un periodo di tempo indeterminato, per cui l'impatto finale del divieto o della limitazione summenzionati delle attività non può essere ragionevolmente stimato allo stato attuale.

- L'importanza del registro nel processo di custodia e registrazione è cruciale. Sebbene i conservatori del registro degli azionisti indipendenti non siano soggetti a licenza e alla supervisione da parte della banca centrale russa e possano essere ritenuti responsabili civilmente e sul piano amministrativo per il mancato adempimento o l'adempimento indebito dei loro obblighi, è possibile che il comparto perda le sue registrazioni per frode, negligenza o semplice disattenzione. Inoltre, anche se la legge russa prevede che i conservatori del registro degli azionisti delle società debbano essere indipendenti e soddisfare determinati requisiti legali, nella pratica esistono situazioni in cui tale regolamentazione non è stata rispettata dalle società. A causa di questa mancanza di indipendenza, la direzione di una società può potenzialmente esercitare un'influenza significativa sulla composizione degli azionisti di questa società.
- Un errore nel registro o la distruzione dello stesso possono compromettere in modo significativo, e in alcuni casi cancellare, le posizioni del comparto nelle relative azioni della società. Il comparto, il gestore degli investimenti, la banca depositaria, la società di gestione, il consiglio di amministrazione della società di gestione o i loro agenti non possono rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'operatività o alle prestazioni del conservatore del registro. Questo rischio viene sopportato dal comparto. Sebbene la legge russa preveda un meccanismo di ripristino delle informazioni perse del registro, non vi sono indicazioni riguardo al modo in cui tale meccanismo dovrebbe operare nella pratica e qualsiasi potenziale controversia sarà giudicata da un tribunale russo caso per caso.

Le revisioni summenzionate del codice civile russo assicurano una protezione illimitata all'"acquirente in buona fede" di azioni acquistate nel corso di operazioni di cambio. L'unica eccezione (che non sembra essere applicabile) a questa regola è l'acquisto di simili titoli senza controprestazione.

Gli investimenti diretti nel mercato russo vengono di norma effettuati tramite azioni o titoli a contenuto azionario negoziati alla borsa di Mosca, nel rispetto delle disposizioni di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti" e se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti". Qualsiasi altro investimento diretto non effettuato tramite la Moscow Exchange è soggetto alla regola del 10% stabilita all'articolo 41 (2) a) della legge del 17 dicembre 2010.

Investimenti in India

Oltre che alle restrizioni stabilite nel presente prospetto informativo, gli investimenti diretti effettuati in India sono soggetti all'ottenimento, da parte del comparto in questione, di un certificato di registrazione come "Foreign Portfolio Investor" ("FPI"; registrazione nella categoria I FPI) da parte di un Designated Depository Participant ("DDP") per conto del Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). Il comparto deve inoltre ottenere una Permanent Account Number ("PAN") Card da parte dell'Income Tax Department indiano. Le disposizioni concernenti i FPI contengono diversi limiti agli investimenti effettuati dai FPI e impongono loro alcuni obblighi. Tutti gli investimenti diretti effettuati in India sono soggetti alle normative in materia di FPI vigenti al momento dell'investimento. Si informano gli investitori che la registrazione come FPI da parte del comparto in questione costituisce una condizione preliminare affinché questo comparto possa effettuare un qualsiasi investimento diretto sul mercato indiano.

La registrazione come FPI da parte del comparto può essere sospesa o revocata da parte della SEBI in particolare in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti da quest'ultima o di qualsiasi atto o omissione in relazione con l'adempimento di qualsiasi disposizione

indiana, comprese le leggi e i regolamenti applicabili concernenti la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Non è possibile rilasciare alcuna garanzia che la registrazione come FPI possa essere mantenuta per l'intera durata del comparto. Si informano pertanto gli investitori che la sospensione o il ritiro della registrazione come FPI del comparto può comportare un deterioramento della performance del comparto in questione. Ciò potrebbe avere un impatto negativo, a seconda delle condizioni di mercato prevalenti in quel momento, sul valore delle partecipazioni degli investitori stessi.

Si invitano inoltre gli investitori a tenere presente che il Prevention of Money Laundering Act 2002 ("PMLA") e le relative disposizioni in materia di prevenzione e di controllo delle attività legate al riciclaggio di denaro e alla confisca della proprietà derivanti o coinvolte nel riciclaggio di denaro in India richiedono tra l'altro che determinate istituzioni quali banche, istituti e intermediari finanziari che hanno a che fare con il commercio di valori mobiliari (ivi comprese le FPI) svolgano procedure di identificazione dei clienti, determinino l'avente diritto economico al patrimonio ("identificazione del cliente") e tengano un registro con le identità dei clienti e per determinati tipi di transazioni ("transazioni"). Ciò include, ad esempio, operazioni in contanti che superano un determinato ammontare e attività sospette (in contanti o con altre modalità, ivi compresi gli accrediti e gli addebiti che non avvengono a livello di conti correnti, come ad esempio i conti titoli). Di conseguenza, la normativa FPI consente di richiedere al titolare FPI informazioni in merito all'identità dei beneficiari effettivi del comparto; può essere pertanto richiesta la notifica di informazioni relative agli investitori del comparto alle autorità di vigilanza locali.

Nella misura consentita dalla legge del Lussemburgo, le informazioni e i dati personali relativi agli investitori del comparto che investe sul mercato indiano (compresa, ma non solo, qualsiasi documentazione presentata nell'ambito della procedura di identificazione prescritta in relazione con i relativi investimenti nel comparto) possono essere comunicate al DPP, rispettivamente alle autorità governative o regolamentari indiane su richiesta di queste ultime. Si invitano in particolare gli investitori a osservare che, allo scopo di consentire al comparto di adempiere alle leggi e ai regolamenti indiani, qualsiasi persona fisica che, operando autonomamente o insieme a terzi, o tramite una o più persone giuridiche, esercita il controllo attraverso la proprietà o che detiene una partecipazione di controllo superiore al 25 per cento del patrimonio del comparto è tenuta a notificare la propria identità al DPP.

Rischio legato all'industria/al settore

I comparti possono investire in specifiche industrie o settori, o in un gruppo di industrie correlate. Tali industrie o settori, tuttavia, possono essere influenzati da fattori economici o di mercato, con conseguenze anche rilevanti sul valore degli investimenti del comparto.

Operazioni di prestito titoli

Le operazioni di prestito titoli comportano il rischio di controparte, nonché il rischio che i titoli concessi in prestito non vengano restituiti entro la scadenza stabilita, o non vengano restituiti affatto, limitando così la capacità del comparto di adempiere agli obblighi previsti dalle vendite di titoli. Qualora il mutuatario dei titoli non restituisca i titoli assunti in prestito dal comparto, vi è il rischio di realizzare la garanzia ricevuta a un valore inferiore rispetto a quello dei titoli dati in prestito, a causa di una definizione inaccurata del prezzo della garanzia, dell'andamento sfavorevole del mercato, di un abbassamento del rating creditizio dell'emittente della garanzia oppure dell'illiquidità del mercato su cui questa è negoziata, che potrebbero influenzare negativamente la performance del comparto.

L'affiliata del Credit Suisse Group che opera quale controparte (principal) per le operazioni di prestito titoli per conto dei comparti opera quale mutuataria principale esclusiva e controparte nelle operazioni di prestito titoli. Essa può svolgere attività che possono comportare conflitti d'interesse, con effetti sfavorevoli per la performance del comparto. In simili circostanze Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA si impegnano a compiere sforzi ragionevoli per risolvere questi conflitti d'interesse secondo equità (tenendo dei rispettivi obblighi e doveri) e ad assicurare che gli interessi del fondo e dei titolari delle quote non subiscano pregiudizi ingiusti.

Total Return Swap

Un TRS è un contratto derivato OTC in cui il pagatore del total return trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento al ricevente del total return. In cambio, chi riceve il total return effettua un pagamento anticipato al pagatore del total return oppure pagamenti periodici basati su un tasso prestabilito che può essere sia fisso che variabile. Un TRS comporta pertanto tipicamente una combinazione di rischio di mercato e di tasso d'interesse nonché un rischio di controparte.

Inoltre, in seguito al regolamento periodico degli importi pendenti e/o ai margin call periodici previsti dagli accordi contrattuali applicabili, in circostanze di mercato inconsuete una controparte può non disporre di fondi sufficienti per versare gli importi dovuti. Ogni TRS è un'operazione unica nel suo genere per quanto concerne la sua obbligazione di riferimento, la sua duration e i suoi termini contrattuali, compresa la frequenza e le condizioni di regolamento. Questa mancanza di standardizzazione può influire negativamente sul prezzo o sulle condizioni alle quali un TRS può essere venduto, liquidato o chiuso. Qualsiasi TRS implica quindi un certo rischio di liquidità.

Infine, come qualsiasi strumento derivato OTC, un TRS è un accordo bilaterale che coinvolge una controparte che può, per qualsiasi ragione, non essere nella posizione di adempiere ai propri obblighi previsti dal TRS. Ciascuna delle parti del TRS è esposta pertanto a un rischio di controparte e, se l'accordo comporta l'utilizzo di garanzie, ai rischi legati alla gestione di tali garanzie.

Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e la gestione delle garanzie esposte in questo capitolo.

Gestione delle garanzie

Se la società di gestione ricorre a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio per conto del fondo, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte. Le garanzie saranno trattate secondo la politica relativa alle garanzie del fondo, in base a quanto stabilito al capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

Lo scambio di garanzie comporta determinati rischi, compreso il rischio operativo legato allo scambio, al trasferimento e alla contabilizzazione effettivi della garanzia. La garanzia ricevuta in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrà detenuta dalla banca depositaria secondo i termini e le disposizioni d'uso contenuti nell'accordo di deposito. Per altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo soggetto a supervisione prudenziale e non legato al prestatore della garanzia. Il ricorso a tali depositari terzi può implicare un rischio operativo e di regolamento e compensazione aggiuntivo nonché un rischio di controparte.

La garanzia ricevuta sarà costituita da liquidità o da titoli trasferibili che soddisfano i criteri stabiliti nella politica delle garanzie del fondo. I titoli trasferibili ricevuti a titolo di garanzia sono soggetti a un rischio di mercato. La società di gestione mira a gestire questo rischio applicando opportune riduzioni di valore, valutando le garanzie su base giornaliera e accettando unicamente garanzie di alta qualità. Tuttavia, è da prevedere che permanga un certo rischio di mercato residuo.

Qualsiasi garanzia illiquida deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con un pricing trasparente al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita. Tuttavia, in circostanze di mercato avverse, il mercato per alcuni tipi di titoli trasferibili può risultare illiquido e, in alcuni casi, cessare addirittura di esistere. Qualsiasi garanzia non costituita da liquidità implica quindi un certo rischio di liquidità.

Le garanzie ricevute non saranno vendute, reinvestite o costituite in pegno. Il riutilizzo delle garanzie non dovrebbe pertanto comportare alcun rischio.

I rischi legati alla gestione delle garanzie saranno identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo al fondo. Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di controparte, il rischio di liquidità e le procedure di compensazione e regolamento esposte in questo capitolo.

Rischio legale, regolamentare, politico e fiscale

La società di gestione e il fondo devono adempiere in qualsiasi momento alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle diverse giurisdizioni in cui sono attive o in cui il fondo effettua i propri investimenti o detiene i propri valori patrimoniali. I vincoli legali o regolamentari o le modifiche delle leggi e dei regolamenti possono influenzare la società di gestione o il fondo, nonché gli attivi e i passivi di ciascuno dei suoi comparti, e possono rendere necessario un cambiamento degli obiettivi e della politica d'investimento di un comparto. Cambiamenti sostanziali nelle leggi e nei regolamenti applicabili possono rendere gli obiettivi e la politica d'investimento più difficili o addirittura impossibili da realizzare o da attuare, inducendo così la società di gestione ad adottare opportune misure che possono includere anche la chiusura di un comparto.

Gli attivi e i passivi di un comparto, compresi, ma non solo, gli strumenti finanziari derivati utilizzati dalla società di gestione per attuare gli obiettivi e la politica d'investimento di quel comparto, possono essere inoltre soggetti a cambiamenti delle leggi o dei regolamenti e/o a interventi regolamentari che possono influenzarne il valore o l'esigibilità. Nell'attuare gli obiettivi o la politica d'investimento di un comparto, la società di gestione può dover fare affidamento su accordi legali complessi, compresi, ma non solo, accordi quadro concernenti gli accordi relativi a strumenti finanziari derivati, conferme e accordi di garanzia nonché accordi di prestito titoli. Tali accordi possono essere formulati da organismi del settore istituiti al di fuori del Granducato del Lussemburgo e soggetti a leggi straniere, che possono comportare un elemento aggiuntivo di rischio legale. Sebbene la società di gestione si assicuri di poter ricevere una consulenza appropriata da consulenti legali competenti, non è possibile escludere che tali accordi legali complessi, retti da leggi sia nazionali che straniere, possano essere ritenuti non applicabili da un tribunale competente in seguito a sviluppi di carattere legale o regolamentare o per altri motivi.

Il contesto economico globale è stato caratterizzato recentemente da un aumento dei rischi politici, sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. La performance dei comparti o la possibilità di un investitore di acquistare, vendere o farsi rimborsare le proprie quote può essere influenzata negativamente dai cambiamenti delle condizioni economiche generali e dalle incertezze provocate dagli sviluppi politici quali i risultati di elezioni o referendum, i cambiamenti della politica economica, la rescissione di accordi sul libero scambio, sviluppi negativi nei rapporti diplomatici, l'aumento di tensioni militari, cambiamenti nelle agenzie o nelle politiche governative, l'imposizione di restrizioni al trasferimento di capitali nonché le modifiche nelle previsioni industriali e finanziarie in generale.

I cambiamenti nella legislazione o nella politica fiscale di qualsiasi Paese in cui la società di gestione o il fondo è attiva/o o in cui un comparto investe o detiene valori patrimoniali può influire negativamente sulla performance di un comparto o su una qualsiasi delle sue classi di quote. Gli investitori sono invitati a considerare le avvertenze sui rischi applicabili in materia di tassazione e a consultare i loro consulenti professionali per esaminare la propria posizione fiscale individuale.

Investimenti nella Repubblica Popolare Cinese ("RPC" o "Cina")

Ai fini del presente prospetto informativo, "RPC" si riferisce alla Repubblica Popolare Cinese (esclusi Hong Kong, le Regioni amministrative speciali di Macao e Taiwan) e il termine "cinese" è da interpretare di conseguenza.

I seguenti fattori di rischio trovano applicazione ai comparti che possono investire in titoli della RPC. L'investimento nella RPC è soggetto a rischi simili all'investimento sui mercati emergenti. Questo può comportare un maggior rischio di perdita per questi comparti.

Considerazioni relative ai regolamenti della RPC

Allo stato attuale il mercato dei titoli e il contesto regolamentare per il settore dei titoli nella RPC si trovano ancora nelle prime fasi di sviluppo. La China Securities Regulatory Commission ("CSRC") è responsabile della supervisione dei mercati dei titoli nazionali e della produzione dei regolamenti in materia. I regolamenti concernenti la RPC secondo cui i comparti possono investire nella RPC e che disciplinano gli investimenti effettuati da investitori stranieri nella RPC e il rimpatrio sono relativamente nuovi. L'applicazione e l'interpretazione di tali regolamenti della RPC sono pertanto ancora poco collaudate ed esiste scarsa certezza riguardo al modo in cui saranno applicati. Inoltre, tali regolamenti della RPC rilevanti accordano alla CSRC, alla PRC State

Administration of Foreign Exchange ("SAFE"), alla People's Bank of China ("PBOC") nonché ad altre autorità interessate della RPC ampi margini di discrezionalità e vi sono pochi precedenti e scarsa certezza riguardo al modo in cui tale discrezionalità potrà essere esercitata, sia oggi che in futuro. I regolamenti della RPC possono essere modificati in futuro e non è possibile fornire alcuna garanzia che queste eventuali modifiche non abbiano un effetto negativo sui comparti. La CSRC, il SAFE, la PBOC e/o altre autorità rilevanti della RPC potrebbero avere in futuro il potere di imporre nuove restrizioni o condizioni oppure impedire l'accesso ai titoli della RPC e questo potrebbe influenzare negativamente il comparto e i suoi investitori. Non è possibile prevedere in che modo tali modifiche, se saranno introdotte, potrebbero influenzare i comparti.

Informativa societaria, contabilità e norme regolamentari

Le norme regolamentari e in materia di informativa societaria della RPC possono non essere altrettanto ben sviluppate di quelle di alcuni Paesi OCSE. Possono esservi meno informazioni disponibili pubblicamente relative alle società della RPC di quelle pubblicate regolarmente dalle o sulle società con sede nei Paesi OCSE; inoltre, tali informazioni possono essere meno attendibili di quelle pubblicate dalle o sulle società dei Paesi OCSE. Le società della RPC sono soggette a norme e requisiti contabili che possono divergere in alcuni aspetti significativi da quelle applicabili a società con sede o quotate nei Paesi OCSE. Inoltre, le società della RPC possono essere soggette a norme differenti per quanto riguarda la corporate governance e la tutela dei diritti degli azionisti di minoranza rispetto ai Paesi OCSE. Questi fattori possono avere un impatto negativo sul valore degli investimenti effettuati dai comparti e possono influire sulla capacità del gestore degli investimenti di individuare e valutare accuratamente le potenziali società in cui investire.

Rischi di cambio

Il controllo del governo della RPC sull'esposizione valutaria e i futuri movimenti dei corsi di cambio possono influenzare negativamente le operazioni e i risultati finanziari delle società in cui i comparti investono. Il renminbi non è una moneta liberamente convertibile ed è soggetto a politiche di controllo dei corsi di cambio da parte del governo della RPC e alle restrizioni al rimpatrio imposte da quest'ultimo. Se tali politiche o restrizioni subiranno cambiamenti in futuro, i comparti potrebbero risultare influenzati negativamente.

Il SAFE impone restrizioni alla capacità delle società nella RPC di mantenere valuta estera e di negoziarla. Vi sono restrizioni significative alla possibilità per le società ubicate nella RPC di acquistare ed effettuare rimesse all'estero di valuta estera. L'approvazione del SAFE può essere richiesta al fine di acquistare o effettuare una rimesse di valuta estera (compresi i trasferimenti e le rimesse effettuati da un'istituzione straniera qualificata), nel rispetto di tutti i requisiti applicabili. Vi è pertanto il rischio che i comparti possano non essere in grado di rimpatriare fondi al fine di operare distribuzioni o rimborsi relativi alle quote.

I comparti saranno soggetti a uno spread domanda/offerta sulla conversione di monete e a costi di operazione. Questi rischi di cambio e costi di conversione possono comportare delle perdite per i comparti. Nella misura in cui i comparti non investono o ritardano i loro investimenti in titoli denominati in renminbi nella RPC, saranno esposti alle fluttuazioni del corso di cambio del renminbi. I comparti possono, ma non sono tenuti a cercare di coprire il rischio di cambio; tuttavia, poiché il corso di cambio del renminbi è regolamentato, tale copertura costituirà probabilmente una copertura imperfetta, poiché potrebbe comportare la copertura di una moneta storicamente correlata al renminbi e potrebbe risultare onerosa. Non vi è alcuna garanzia che una qualsiasi copertura, in particolare una tale copertura imperfetta, si riveli effettivamente efficace. Essa potrebbe ridurre o eliminare parte o tutto il vantaggio di cui i comparti potrebbero beneficiare grazie alle fluttuazioni favorevoli della moneta.

Non può essere fornita alcuna garanzia che il renminbi non sia soggetto a svalutazione o rivalutazione o che non si arrivi a una limitazione nella disponibilità di valuta estera.

Sistema legale in corso di sviluppo

Il sistema legale della RPC è basato su statuti scritti ai sensi dei quali le precedenti decisioni giudiziarie possono essere citate come riferimento, ma non costituiscono un insieme di precedenti vincolanti. Dal 1979, il governo della RPC sta elaborando un sistema completo di leggi

commerciali e, in particolare, come menzionato sopra, le regolamentazioni della RPC concernenti gli investimenti stranieri sono relativamente nuove e sono caratterizzate da un periodo di attuazione operativa ancora breve. Poiché queste leggi e questi regolamenti e requisiti legali sono relativamente recenti, la loro interpretazione e attuazione comporta notevoli incertezze. Le leggi della RPC che disciplinano le organizzazioni aziendali, la bancarotta e l'insolvenza possono offrire inoltre una protezione decisamente inferiore a chi detiene titoli rispetto a quella offerta dalle leggi di Paesi più sviluppati. Questi fattori (sia singolarmente che in combinazione tra loro) possono avere un effetto negativo sui comparti.

Non sussiste alcuna garanzia che nuove leggi, regolamentazioni e pratiche fiscali nella RPC, legate in particolare agli investimenti stranieri e alle operazioni in titoli cinesi, non vengano promulgate in futuro. La promulgazione di tali leggi, regolamenti e pratiche può risultare vantaggiosa o svantaggiosa per gli investitori. Varie politiche di riforma fiscale sono state attuate dal governo della RPC negli ultimi anni e le leggi e i regolamenti fiscali in vigore potrebbero essere rivisti o modificati in futuro. È pertanto possibile che le leggi, i regolamenti e le pratiche attualmente in vigore nella RPC subiscano cambiamenti con effetto retroattivo. Non vi è inoltre alcuna garanzia che gli incentivi fiscali offerti alle società cinesi, se ne esistono, non vengano aboliti e che le leggi e i regolamenti attualmente in vigore non vengano rivisti o modificati in futuro. Qualsiasi modifica nelle politiche fiscali può ridurre i profitti dopo le imposte delle società nella RPC in cui i comparti investono, influenzando così negativamente i comparti.

Limiti per gli investimenti

Ai titoli della RPC trovano applicazione di volta in volta limiti di proprietà da parte di soggetti stranieri. Questi limiti possono trovare applicazione a tutti gli investitori stranieri sottostanti, sia in modo collettivo che in modo specifico a uno di loro. La capacità dei comparti di effettuare investimenti nei titoli in questione sarà limitata da queste restrizioni e può essere influenzata dalle attività di tutti gli investitori stranieri sottostanti.

Nella pratica sarà tuttavia difficile per i comparti monitorare l'investimento operato dagli investitori stranieri sottostanti, poiché gli investitori possono effettuare investimenti tramite diversi canali consentiti.

Attività liquide

I comparti possono mantenere un portafoglio liquido di contanti, depositi e strumenti del mercato monetario nella misura ritenuta appropriata dalla società di gestione. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che, a causa delle potenziali restrizioni al rimpatrio, i comparti potrebbero dover detenere posizioni di liquidità più consistenti, compresi potenzialmente dei saldi detenuti al di fuori della RPC risultanti in una riduzione dei proventi dei comparti investiti nella RPC, rispetto a quanto accadrebbe se tali restrizioni non trovassero applicazione. Questi fondi trattenuti possono non far parte della quota di investimenti dei comparti nella RPC e, in quanto tali, in periodi di rialzo del valore dei titoli della RPC la percentuale del patrimonio dei comparti mantenuta sotto forma di liquidità può rappresentare un freno alla performance dei comparti, mentre al contrario in periodi di ribasso del valore dei titoli della RPC essa può portare i comparti a registrare una performance migliore di quella che avrebbero realizzato altrimenti se fosse stato effettuato un investimento maggiore nella RPC.

Considerazioni di carattere governativo, economico e di altro tipo inerenti alla RPC

Per oltre un decennio il governo della RPC ha riformato i propri sistemi economici e politici. Anche se queste riforme potrebbero continuare, molte di esse sono senza precedenti, hanno carattere sperimentale e potrebbero essere affinate o modificate. Fattori di carattere politico, economico e sociale potrebbero portare inoltre a ulteriori adeguamenti delle misure di riforma. I comparti potrebbero essere influenzati negativamente da adeguamenti nei piani statali della RPC e nelle condizioni economiche e sociali, da cambiamenti nelle politiche del governo della RPC quali modifiche di leggi e regolamenti (o nella relativa interpretazione), da misure che potrebbero essere introdotte allo scopo di controllare l'inflazione, da cambiamenti nella fiducia degli investitori (sia nella RPC che a livello globale), da modifiche nell'aliquota o nel metodo di tassazione, dall'imposizione di ulteriori restrizioni alla conversione di valuta, dalla disponibilità e dal costo del

credito, dalla liquidità del mercato e dall'imposizione di ulteriori restrizioni all'importazione.

Negli ultimi dieci anni, l'economia della RPC ha vissuto una crescita significativa, ma questa crescita è avvenuta in modo irregolare sia a livello geografico che tra i diversi settori dell'economia e non vi è alcuna certezza che sia destinata a continuare. Il governo della RPC ha attuato di volta in volta varie misure volte a controllare l'inflazione e regolare l'espansione economica, in un'ottica di prevenzione di un surriscaldamento dell'economia, e queste misure potrebbero avere un impatto negativo sulla performance dei comparti. Inoltre, una parte dell'attività economica nella RPC è trainata dalle esportazioni e, pertanto, è influenzata dagli sviluppi delle economie dei principali partner economici della RPC.

La trasformazione da economia socialista pianificata centralmente a economia maggiormente orientata al mercato ha comportato inoltre numerosi dissesti e distorsioni economici e sociali. Non è inoltre possibile fornire alcuna garanzia che le iniziative economiche e politiche necessarie per realizzare e sostenere una trasformazione di tale portata siano destinate a continuare o che, se continueranno effettivamente a essere sostenute, esse siano effettivamente coronate da successo. Questi cambiamenti potrebbero influire negativamente sugli interessi dei comparti interessati.

In passato il governo della RPC ha praticato la nazionalizzazione, l'esproprio, livelli di tassazione confiscatori e il blocco valutario. Non è possibile garantire che ciò non si verifichi nuovamente e che l'eventuale ripetersi dell'adozione di misure di questo tipo non influenzi negativamente gli interessi dei comparti interessati.

Rischi legati ai mercati dei titoli e alle borse della RPC

I mercati dei titoli della RPC, comprese le borse della RPC, stanno attraversando attualmente un periodo di crescita e cambiamento che potrebbe comportare difficoltà nel regolamento e nella registrazione delle operazioni e nell'interpretazione e applicazione dei regolamenti applicabili. Inoltre, la regolamentazione dei mercati dei titoli della RPC e l'attività di applicazione di tale regolamentazione potrebbero non essere equivalenti a quanto previsto nei mercati dei Paesi OCSE. Potrebbero non esistere una regolamentazione e un monitoraggio dei mercati dei titoli della RPC e delle attività degli investitori, dei commercianti di valori mobiliari e di altri partecipanti al mercato equivalenti a quelli di alcuni mercati OCSE.

Le borse della RPC presentano volumi di negoziazione inferiori rispetto ad alcune borse dell'OCSE e le capitalizzazioni di mercato delle società quotate possono essere inferiori rispetto a quelle delle borse più evolute di mercati sviluppati. I titoli quotati di molte società della RPC possono pertanto risultare meno liquidi sul piano materiale, essere soggetti a maggiori spread di negoziazione ed essere esposti a una maggiore volatilità rispetto a quelli dei Paesi OCSE. La supervisione e regolamentazione del governo sui mercati dei titoli della RPC e le società quotate in borsa possono essere meno sviluppate che in alcuni Paesi OCSE. Vi è inoltre un alto livello di incertezza legale concernente i diritti e gli obblighi dei partecipanti ai mercati rispetto agli investimenti effettuati tramite sistemi di negoziazione titoli di mercati sviluppati.

Il mercato azionario della RPC ha registrato in passato una marcata volatilità dei prezzi e non è possibile fornire alcuna garanzia che una simile volatilità non si verifichi anche in futuro. I fattori summenzionati potrebbero influire negativamente sui comparti, sulla capacità degli investitori di ottenere il rimborso di quote e sul prezzo al quale le quote possono essere rimborsate.

Rischi legati ai cicli di regolamento

A causa dei differenti cicli di regolamento delle borse e del mercato obbligazionario interbancario della RPC compresi nel suo universo d'investimento, i comparti potrebbero non essere in grado di soddisfare perfettamente le sottoscrizioni e i rimborsi con la negoziazione dei titoli e quindi di essere completamente investiti in qualsiasi momento.

Investimenti in strumenti di debito della RPC

I seguenti fattori di rischio trovano applicazione ai comparti che possono investire in strumenti di debito della RPC. L'investimento sul mercato degli strumenti di debito cinesi può presentare una volatilità e un'oscillazione dei prezzi maggiori rispetto all'investimento in titoli di debito di mercati più sviluppati.

Rischio di credito delle controparti relativo agli strumenti di debito denominati in renminbi

Si invitano gli investitori a osservare che, poiché il mercato finanziario della RPC è ancora agli albori, la maggior parte degli strumenti di debito denominati in renminbi può non essere quotata. I mercati finanziari della RPC, compreso il suo mercato obbligazionario interbancario, si trovano in una fase di sviluppo ancora poco avanzata. Nell'eventualità di un'insolvenza di una controparte di strumenti di debito denominate in renminbi, il valore del comparto interessato potrebbe risultarne influenzato negativamente. Il comparto interessato può inoltre incontrare delle difficoltà o sperimentare ritardi nel far valere i propri diritti nei confronti delle controparti degli strumenti di debito denominati in renminbi.

Gli strumenti di debito denominati in renminbi possono essere emessi da una varietà di emittenti all'interno o all'esterno della RPC, comprese le banche commerciali, le banche a politica statale, le società ecc. Questi emittenti possono presentare differenti profili di rischio e la loro qualità creditizia può variare.

Gli strumenti di debito denominati in renminbi sono inoltre in genere obbligazioni di prestito non garantite e non supportate da alcuna garanzia. I comparti possono essere pienamente esposti al rischio di credito/di insolvenza delle loro controparti in qualità di creditori non garantiti.

Rischio di liquidità

Gli strumenti di debito denominati in renminbi non sono negoziati regolarmente al di fuori del mercato obbligazionario interbancario cinese e possono presentare volumi di negoziazione inferiori rispetto ad altri mercati più sviluppati. Deve ancora svilupparsi un mercato secondario attivo per questi strumenti. Lo spread tra domanda e offerta del prezzo degli strumenti di debito denominati in renminbi può essere notevole e i comparti possono incorrere in costi di negoziazione e di realizzo significativi.

Rischio di tasso d'interesse

I cambiamenti nelle politiche macroeconomiche della RPC (ossia delle sue politiche monetaria e finanziaria) influenzeranno i mercati dei capitali, influenzando così sui prezzi degli strumenti di debito e dunque sul rendimento realizzato dai comparti. Il valore degli strumenti di debito denominati in renminbi detenuti dai comparti sarà in genere inversamente correlato alle variazioni dei tassi d'interesse e tale variazione può influire di conseguenza sul valore del patrimonio dei comparti. Tipicamente, quando i tassi d'interesse aumentano, il valore dei valori patrimoniali a tasso fisso tende a ridursi. Al contrario, quando i tassi d'interesse diminuiscono, il valore dei valori patrimoniali a tasso fisso tende ad aumentare.

Rischio di valutazione

Gli strumenti di debito denominati in renminbi sono soggetti al rischio di errori nella determinazione dei prezzi o di valutazione impropria, ossia al rischio operativo che gli strumenti di debito non siano valutati correttamente. Le valutazioni si basano principalmente sulle valutazioni di fonti terze indipendenti presso le quali sono disponibili dei prezzi; di conseguenza, le valutazioni possono implicare talvolta delle incertezze e delle valutazioni arbitrarie ed è possibile che non siano disponibili in ogni momento informazioni indipendenti sul pricing.

Rischio legato al rating creditizio

Molti degli strumenti di debito della RPC non possiedono un rating assegnato loro da agenzie di credito internazionali. Il sistema di valutazione dei crediti della RPC è ancora ai primi stadi di sviluppo; non esiste alcuna metodologia standard di assegnazione dei rating creditizi utilizzata per la valutazione degli investimenti e la stessa scala di rating può avere un significato differente per le diverse agenzie di rating. I rating assegnati possono non riflettere l'effettiva forza finanziaria dell'attivo valutato.

Le agenzie di rating sono servizi privati che offrono rating relativi alla qualità creditizia degli strumenti di debito. I rating assegnati da un'agenzia non costituiscono parametri assoluti della qualità creditizia e non valutano i rischi di mercato. Le agenzie di rating possono non operare cambiamenti tempestivi dei rating creditizi e le condizioni finanziarie correnti di un emittente possono essere migliori o peggiori di quanto indicato da un rating.

Rischio legato alla riduzione del rating creditizio

Un emittente di strumenti di debito denominati in renminbi può subire un cambiamento negativo delle proprie condizioni finanziarie che può sfociare in una riduzione del suo rating creditizio. Il cambiamento negativo delle condizioni finanziarie o la riduzione del rating creditizio di un emittente può comportare una maggiore volatilità o un impatto negativo sul prezzo degli strumenti di debito denominati in renminbi in questioni e influenzare negativamente la liquidità, rendendo tali strumenti più difficili da vendere.

Strumenti di debito privi di rating o ad alto rendimento

Nel rispetto del regolamento della RPC e dell'obiettivo d'investimento del comparto in questione, il patrimonio dei comparti può essere investito in strumenti di debito privi di rating o *low grade* soggetti a un rischio di perdita del capitale e degli interessi superiore rispetto agli strumenti di debito caratterizzati da un rating più elevato.

I rating più bassi di alcuni strumenti di debito o gli strumenti di debito privi di rating detenuti per conto dei comparti interessati riflettono una maggiore probabilità che cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni finanziarie dell'emittente o delle condizioni economiche in generale o di entrambe o anche un aumento inatteso dei tassi d'interesse possano compromettere la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e versare gli interessi. Questi strumenti di debito implicano generalmente un maggior grado di rischio di insolvenza che può influire sul valore del capitale di un investimento. Gli strumenti di debito privi di rating possono essere meno liquidi rispetto ad analoghi strumenti di debito dotati di rating e comportano il rischio che i comparti interessati non siano in grado di valutare accuratamente il rating creditizio comparativo dello strumento di debito.

Rischio dell'investimento in urban investment bond

Gli urban investment bond sono titoli di debito emessi da cosiddetti *financing vehicle* di agenzie governative locali (i "LGFV") della RPC e quotati o negoziati sul mercato obbligazionario interbancario. I LGFV sono strutture legali separate istituite dal governo locale o dalle sue affiliate per raccogliere fondi per investimenti di interesse pubblico o progetti infrastrutturali. Sebbene gli urban investment bond siano emessi da LGFV e sembrano essere collegati agli enti governativi locali, il debito è coperto da introiti fiscali o dal cash flow generato da progetti d'investimento e questi debiti sono tipicamente non garantiti dai governi locali o dal governo centrale della RPC. Tali enti governativi locali o il governo centrale non sono tenuti a fornire sostegno finanziario in caso di insolvenza. In un caso del genere il comparto in questione potrebbe subire perdite significative e il valore patrimoniale netto dei comparti potrebbe risultarne influenzato negativamente. Il rischio di credito e la volatilità dei prezzi di queste obbligazioni può essere superiore a quello di altre obbligazioni, quali le obbligazioni della banca centrale e di banche demandate a sostenere le politiche pubbliche ("policy banks"). In situazioni di mercato sfavorevoli la liquidità può inoltre risultare modesta.

Rischi di mercato legati ai "dim sum" bond (obbligazioni emesse al di fuori della RPC ma denominate in renminbi) (se applicabili)

Il mercato dei "dim sum" bond è tuttora un mercato relativamente ristretto, maggiormente suscettibile alla volatilità e all'illiquidità. La gestione del mercato dei "dim sum" bond e le nuove emissioni potrebbero essere interrotte, causando così una caduta del valore patrimoniale netto dei comparti qualora dovessero essere promulgate nuove regole che limitano o restringono la capacità degli emittenti di raccogliere renminbi attraverso emissioni obbligazionarie e/o una revoca o sospensione della liberalizzazione del mercato dei renminbi offshore da parte della/delle autorità di regolamentazione preposta/e.

Mercato obbligazionario interbancario della RPC

Il mercato obbligazionario interbancario della RPC è un mercato over-the-counter (OTC) guidato dalle quotazioni sul quale le operazioni sono negoziate fra due controparti attraverso un sistema di negoziazione. Esso è soggetto ai rischi legati ai mercati OTC, compreso il rischio di insolvenza delle controparti con cui i comparti effettuano operazioni e nel collocamento di depositi di liquidità. I comparti sono esposti inoltre al rischio di mancato regolamento da parte di una controparte. Il rischio di insolvenza di una controparte è legato al merito creditizio della controparte.

Rischi relativi agli investimenti nel CIBM tramite il programma CIBM

Secondo le disposizioni della RPC, alcune istituzioni finanziarie qualificate di oltreoceano sono idonee a partecipare al China interbank bond direct access program (il "programma CIBM") per operare investimenti sul mercato obbligazionario interbancario della RPC ("CIBM"). I seguenti fattori di rischio riguardano i comparti che possono investire tramite il programma CIBM e i riferimenti al gestore degli investimenti sono riferimenti al gestore degli investimenti incaricato con riferimento al comparto in questione.

Effetti dei regolamenti della RPC sulle sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e/o conversione di quote possono essere soggette a determinate restrizioni secondo le disposizioni del programma CIBM, inclusi, ma non solo, le norme e i regolamenti applicabili al programma CIBM e altri regolamenti della RPC rilevanti.

Il rimpatrio dei capitali investiti nonché dei redditi e delle plusvalenze di un comparto dalla RPC è soggetto ai regolamenti della RPC applicabili. Secondo il regolamento del programma CIBM, la rimessa e il rimpatrio per conto di un comparto possono essere effettuati nel rispetto:

- a) di alcuni requisiti per il rimpatrio del capitale d'investimento in relazione al raggiungimento di almeno il 50 per cento dell'entità dell'investimento previsto entro il periodo di tempo richiesto dalle autorità di regolamentazione della RPC e
- b) del requisito del rapporto di rimpatrio relativo al rapporto tra RMB e valuta estera originariamente rimessa nella RPC.

Allo stato attuale, non esiste un obbligo regolamentare di approvazione preventiva per il rimpatrio dei fondi del programma CIBM. Tuttavia, non vi è la certezza che in futuro non si applicheranno restrizioni regolamentari al rimpatrio di fondi nella RPC da parte dei comparti. Le regolamentazioni in materia di investimenti e/o l'approccio adottato dal SAFE in relazione al rimpatrio possono variare di volta in volta.

Gli investimenti dei comparti nella RPC possono essere limitati da qualsiasi limite agli investimenti applicabile (secondo le condizioni regolamentari o di altro tipo) con riferimento agli investimenti effettuati dai comparti tramite il programma CIBM. Di conseguenza, le richieste di sottoscrizione e/o conversione di quote possono essere soggette a una capacità disponibile sufficiente per un comparto in base al programma CIBM in combinazione con la politica e i limiti per gli investimenti del comparto in questione. Le richieste ricevute durante un periodo in cui non vi sono capacità sufficienti per un comparto in base al programma CIBM possono essere sospese e la sottoscrizione e/o la conversione di quote potranno essere eseguite alla prossima data di sottoscrizione in cui sarà nuovamente disponibile una capacità sufficiente per il comparto. La società di gestione e l'amministrazione centrale sono inoltre autorizzate a rifiutare richieste e a sospendere temporaneamente o in via permanente qualsiasi richiesta ricevuta in un periodo in cui vi sono sufficienti disponibilità per un comparto in base al programma CIBM.

Nonostante quanto osservato sopra, la società di gestione e l'amministrazione centrale sono autorizzate a sospendere temporaneamente l'emissione, la sottoscrizione, il rimborso, la conversione, il pagamento dei proventi del rimborso e/o la valutazione di quote di un comparto nel corso di qualsiasi periodo se quel comparto non è in grado di trasmettere i proventi della sottoscrizione da o a qualsiasi autorità regolamentare o di supervisione, governativa o quasi-governativa, a qualsiasi autorità fiscale o organizzazione di autoregolamentazione (sia essa di natura governativa o meno), ad esempio nel caso in cui quel comparto non è in grado di disporre di posizioni incluse nel programma CIBM o di rimpatriare i proventi di tali trasferimenti.

Gli investitori che richiedono o hanno richiesto la sottoscrizione, il rimborso e/o la conversione di quote di un comparto vengono immediatamente informati dall'amministrazione centrale di qualsiasi misura adottata in relazione alle operazioni da loro richieste, in modo da avere l'opportunità di revocare la loro richiesta.

Non è stata presentata né sarà presentata in futuro alcuna domanda, né è stata o sarà richiesta alcuna registrazione da parte della società di gestione, nei confronti o da parte di qualsiasi autorità governativa o regolamentare della Repubblica popolare cinese (RPC), in relazione con la pubblicizzazione, l'offerta, la distribuzione o la vendita delle quote dei comparti nella o dalla RPC, né la società di gestione è intenzionata a pubblicizzare, offrire, distribuire o vendere, direttamente o

indirettamente, le quote dei comparti all'interno della RPC o lo farà effettivamente in futuro.

Le quote dei comparti non sono destinate a essere offerte o vendute all'interno della RPC. Gli investitori della RPC potranno sottoscrivere quote solo se autorizzati a farlo in virtù di tutte le leggi, le norme, i regolamenti, gli avvisi, le direttive e gli ordini della RPC rilevanti o secondo altri requisiti regolamentari validi nella RPC ed emanati da una qualsiasi autorità governativa o regolamentare della RPC e applicabili agli investitori, alla società di gestione o al gestore degli investimenti, sia che abbiano o meno forza di legge, con le relative emanazioni e modifiche successive. Gli investitori della RPC sono responsabili ove applicabile dell'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni governative, verifiche, licenze o registrazioni (se ve ne sono) da parte di tutte le autorità governative competenti della RPC, comprese, ma non solo, la SAFE, la CSRC e/o altre autorità di regolamentazione e/o governative competenti, nonché del rispetto di tutti i regolamenti rilevanti della RPC, compresa, ma non solo, qualsiasi regolamentazione rilevante in materia di corsi di cambio e/o regolamentazione d'investimento estera. Se un investitore non adempie a quanto specificato sopra, la società di gestione può intraprendere qualsiasi azione in buona fede e agire per fondati motivi nei confronti delle quote di tale investitore allo scopo di soddisfare i requisiti regolamentari rilevanti, compresa l'esecuzione del rimborso forzato di quote possedute dall'investitore interessato, nel rispetto del regolamento di gestione del fondo e delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Le persone che possono entrare in possesso del presente prospetto informativo o di qualsiasi quota sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle.

Limiti ai rimborsi

Se un comparto investe sul mercato dei titoli della RPC tramite il programma CIBM, il rimpatrio di fondi dalla RPC può essere soggetto di volta in volta alle regolamentazioni RQFII rilevanti.

Il rimborso di quote è soggetto alle restrizioni e alle limitazioni a cui si fa riferimento nel presente prospetto informativo. La capacità di un investitore di rimborsare quote di un comparto dipende, fra l'altro, dalle leggi e dalle pratiche della RPC riguardanti la capacità di quel comparto di liquidare investimenti e di rimpatriare i proventi di tali liquidazioni dalla RPC. Qualsiasi restrizione al rimpatrio applicabile ai sensi delle regolamentazioni della RPC in futuro, se applicabile, potrebbe limitare la capacità di un comparto di soddisfare tutte o alcune richieste di rimborso in relazione a un qualsiasi particolare giorno di rimborso e, di conseguenza, quel comparto potrebbe dover gestire le sfide legate alla liquidità attraverso il mantenimento di ingenti posizioni di liquidità e l'imposizione delle summenzionate restrizioni al rimborso. Gli investitori non dovrebbero investire in un comparto qualora necessitino di una liquidità maggiore a quella offerta da quel comparto.

Rischio di custodia relativo alla RPC

La prova di titolarità per i titoli trattati in borsa nella RPC è costituita unicamente da registrazioni contabili effettuate per via elettronica nel deposito e/o registro associato alla borsa in questione.

Al fine di prevenire eventuali mancate concretizzazioni di negoziazioni, le istituzioni di deposito, registrazione e compensazione della RPC possono regolare automaticamente qualsiasi operazione eseguita dall'agente di negoziazione in titoli della RPC in relazione al conto negoziazione titoli tenuto a titolo congiunto dal gestore degli investimenti (in qualità di richiedente ai sensi del programma CIBM) e il comparto in questione. Di conseguenza, tutte le istruzioni rilasciate dall'agente di negoziazione in titoli della RPC in relazione al conto negoziazione titoli possono essere applicate senza che siano necessari il consenso o la direzione del/dei depositario/i del comparto in questione, una circostanza che potrebbe potenzialmente accrescere il rischio di errori di negoziazione. Tuttavia il subdepositario del comparto in questione rivedrà il rapporto di esecuzione in relazione a tutte queste operazioni e notificherà al gestore degli investimenti qualsiasi discrepanza tra tale rapporto di esecuzione e i dati di negoziazione ricevuti dalle istituzioni di deposito, registrazione e compensazione della RPC o le istruzioni di esecuzione ricevute dal gestore degli investimenti. L'investimento in obbligazioni interbancarie della RPC da parte di un comparto verrà registrato in nome congiunto dal gestore degli investimenti (in qualità di richiedente ai sensi del programma CIBM) e da quel comparto, o sotto un altro nome per conto e a beneficio esclusivo del comparto, secondo quanto consentito o richiesto secondo la legge del Lussemburgo e i regolamenti della RPC applicabili. Il

subdepositario del comparto in questione separerà i valori patrimoniali in modo tale che il patrimonio di questi comparti sia registrato separatamente come appartenente ad essi. Sebbene, nel rispetto dei regolamenti della RPC applicabili, il gestore degli investimenti possa essere la parte avente diritto ai titoli (anche se tale diritto non costituisce un interesse partecipativo), tale investimento in titoli della RPC da parte del comparto in questione può essere soggetto a rivendicazioni da parte di un liquidatore del gestore degli investimenti e non può essere inoltre protetto altrettanto efficacemente di un investimento registrato a nome esclusivo di quel comparto. In particolare, vi è un rischio che i creditori del gestore degli investimenti possano presumere erroneamente che il patrimonio di un comparto appartenga al gestore degli investimenti e che tali creditori tentino o puntino ad acquisire il controllo sul patrimonio di quel comparto per assicurarsi che gli impegni del gestore degli investimenti nei loro confronti vengano onorati. In queste circostanze un comparto può subire ritardi e/o incorrere in spese supplementari per imporre i propri diritti e la propria titolarità nei confronti di tale patrimonio.

Si invitano gli investitori a osservare che la liquidità depositata sul conto di liquidità di un comparto presso il subdepositario della RPC non verrà separata e potrebbe essere considerata come un debito dovuto dal subdepositario della RPC a tale comparto in qualità di depositante. Tale liquidità verrà mischiata con liquidità appartenente ad altri clienti del subdepositario della RPC. In caso di bancarotta o liquidazione del subdepositario, il comparto può non avere alcun diritto di proprietà sulla liquidità depositata su tale conto di liquidità e il comparto potrebbe diventare un creditore non garantito con un rating uguale a quello di tutti gli altri creditori non garantiti del subdepositario della RPC. Un comparto può incontrare delle difficoltà e/o incorrere in ritardi nel recuperare tale debito o potrebbe anche non essere in grado di recuperarlo interamente o in parte, nel qual caso tale comparto e gli investitori subirebbero delle perdite.

Rischio legato all'agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario

Un comparto può essere influenzato negativamente, sia direttamente che indirettamente, da (i) le azioni o le omissioni dell'agente di negoziazione e di regolamento interbancario nel regolamento di qualsiasi operazione o nel trasferimento di fondi o titoli; (ii) l'insolvenza o la bancarotta dell'agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario; e (iii) l'interdizione, su base temporanea o permanente, dell'agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario ad agire in questa veste. Queste azioni, omissioni, insolvenze o interdizioni possono inoltre influenzare negativamente il comparto in questione nell'attuare la propria strategia di investimento o nell'interrompere tali operazioni, anche causando ritardi nel regolamento di eventuali operazioni o nel trasferimento di eventuali fondi o titoli nella RPC o nel recuperare del patrimonio, influenzando così negativamente il suo valore patrimoniale netto.

Possono essere inoltre imposte eventuali sanzioni regolamentari all'agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario qualora egli violi una qualsiasi disposizione prevista dai regolamenti del programma CIBM. Tali sanzioni possono influire negativamente sugli investimenti effettuati dal comparto in questione tramite il programma CIBM.

Agenti di regolamento della RPC e rischio relativo all'esecuzione alle condizioni migliori

Secondo i regolamenti della RPC vincolanti, le operazioni in titoli effettuate nell'ambito del programma CIBM possono essere eseguite tramite un numero limitato di agenti di regolamento della RPC che possono essere nominati per la negoziazione sul mercato obbligazionario interbancario della RPC per i comparti. Se un agente di regolamento della RPC offre ai comparti metodi di esecuzione che il gestore degli investimenti ritiene rientrano ragionevolmente nelle *best practice* del mercato della RPC, può decidere di eseguire sistematicamente operazioni con tale agente di regolamento (compresa, se esiste, una sua affiliata), anche se tali operazioni potrebbero non essere eseguite al miglior prezzo e non può essere ritenuto responsabile, nei confronti dei comparti, per la differenza tra il prezzo al quale i comparti eseguono le operazioni e qualsiasi altro prezzo che sarebbe stato disponibile sul mercato in quel momento.

Rischi legati al programma CIBM

Il gestore degli investimenti si è registrato, per conto dei comparti in questione, come istituzione qualificata ai sensi del programma CIBM tramite l'agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario. Nell'effettuare la registrazione ai sensi del programma CIBM, il gestore degli investimenti può tuttavia essere il richiedente che opera per conto di altri clienti (compresi altri comparti). I regolamenti della RPC in materia possono essere applicati a ciascun richiedente del programma CIBM nel suo insieme e non semplicemente agli investimenti effettuati da uno dei comparti. Gli investitori dovrebbero pertanto essere consapevoli del fatto che le violazioni dei regolamenti della RPC applicabili risultanti da attività legate al richiedente del programma CIBM estranee agli investimenti di un comparto potrebbero comportare potenzialmente la revoca, la sospensione, la restrizione o altre azioni regolamentari che influenzano l'accesso al programma CIBM nel suo insieme. Analogamente, le limitazioni relative agli investimenti stranieri e i regolamenti concernenti il rimpatrio del capitale e degli utili possono trovare potenzialmente applicazione in relazione al richiedente ai sensi del programma CIBM nel suo insieme. La capacità di un comparto di effettuare investimenti e/o di rimpatriare fondi dal programma CIBM può essere influenzata negativamente dagli investimenti, dalla performance e/o dal rimpatrio di fondi investiti da altri investitori tramite il gestore degli investimenti ai sensi del programma CIBM.

Si invitano gli investitori a osservare che non esiste alcuna garanzia che un comparto continui a beneficiare dell'accesso al programma CIBM. Se il gestore degli investimenti dovesse subire una limitazione nell'accesso al programma CIBM oppure ritirarsi o esserne rimosso, il comparto potrebbe non essere in grado di investire in titoli della RPC tramite il programma CIBM ed essere obbligato a cedere le sue partecipazioni, con un probabile effetto negativo sostanziale per quel comparto. Gli investimenti di un comparto nella RPC saranno limitati dal suo accesso al programma CIBM ed è possibile che quel comparto non sia in grado di accettare ulteriori sottoscrizioni a causa di tale limitazione e non riesca a realizzare ulteriori economie di scala o a beneficiare altrimenti dell'aumento della base di capitale.

Non può essere fornita alcuna garanzia che un comparto potrà avere accesso al programma CIBM per soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione relative a quel comparto o effettuare tutti gli investimenti che gli vengono proposti, o che le richieste di rimborso verranno eseguite o che gli investimenti di quel comparto potranno essere realizzati tempestivamente, ad esempio in seguito a cambiamenti sfavorevoli delle leggi o dei regolamenti applicabili, comprese le modifiche al rimpatrio di capitali dalla RPC. Tali restrizioni possono comportare la sospensione delle negoziazioni del comparto e potrebbero influire negativamente sulla capacità di un investitore di revocare il proprio investimento in quel comparto.

Sebbene allo stato attuale gli investimenti operati dai comparti tramite il programma CIBM non siano soggetti ad alcuna condizione vincolante relativa all'allocazione dell'investimento ai sensi dei regolamenti della RPC (ossia l'obbligo di investire una percentuale minima del patrimonio nella RPC in un particolare tipo di attivi), non può essere fornita alcuna garanzia che le autorità di regolamentazione della RPC non emanino simili condizioni nei confronti delle istituzioni qualificate in futuro, influenzando così la capacità dei comparti di realizzare di conseguenza la loro allocazione degli investimenti.

Rischi fiscali nella RPC

Le informazioni fornite di seguito costituiscono una sintesi generale delle potenziali conseguenze della tassazione cinese delle operazioni in titoli della RPC nell'ambito del programma CIBM che potrebbero essere imposte ai comparti e ai loro investitori sia direttamente che indirettamente e non dovrebbero essere considerate come una dichiarazione definitiva, autorevole e completa della materia in questione. Le autorità fiscali cinesi possono emanare orientamenti in merito alle conseguenze fiscali delle operazioni in titoli della RPC in qualsiasi momento, eventualmente con effetto retroattivo; le conseguenze della tassazione cinese delle operazioni in titoli della RPC possono pertanto differire sul piano materiale da quelle discusse di seguito. Gli investitori dovrebbero richiedere una consulenza fiscale personalizzata relativa alla loro posizione fiscale con riferimento al loro investimento nel comparto in questione.

I comparti saranno responsabili di tutte le tasse e le imposte della RPC di qualsiasi natura dovute con riferimento a qualsiasi reddito o utile

derivante dagli investimenti detenuti per conto dei comparti tramite il programma CIBM.

Le leggi e i regolamenti fiscali della RPC sono in continua evoluzione e sono spesso soggetti a modifiche quale conseguenza di cambiamenti nella politica governativa. In tempi recenti il governo della RPC ha promulgato leggi e regolamenti fiscali in risposta al cambiamento di aspetti economici quali gli investimenti stranieri, il commercio e l'evoluzione del commercio internazionale. Poiché le leggi e i regolamenti fiscali della RPC sono in continua evoluzione in risposta al cambiamento delle condizioni economiche e di altro tipo, qualsiasi interpretazione particolare delle leggi e dei regolamenti fiscali della RPC (comprese le misure di imposizione ad essi correlate) applicabile ai comparti potrebbe non avere carattere definitivo. Per quanto riguarda in particolare le modifiche dell'imposta sui redditi societari, la RPC ha intrapreso una riforma della Corporate Income Tax Law ("legge CIT") che ha unificato la legge CIT applicabile alle società cinesi e alle società d'investimento straniere. Il modo particolare in cui la legge CIT troverà applicazione è illustrato nelle Detailed Implementation Rules della legge CIT (le "DIR") e nelle circolari fiscali supplementari eventualmente pubblicate in futuro.

Attualmente non esistono orientamenti specifici imposti dalle autorità fiscali della RPC in materia di trattamento dell'imposta sui redditi e di altre categorie di imposte con riferimento all'attività di negoziazione sul mercato obbligazionario interbancario della RPC da parte di investitori stranieri. Prima che ulteriori orientamenti vengano forniti e saldamente ancorati nella pratica amministrativa delle autorità fiscali della RPC, le pratiche seguite dalle autorità fiscali della RPC che riscuotono le imposte con riferimento alle operazioni in obbligazioni interbancarie della RPC potrebbero differire o essere applicate in modo non coerente con le pratiche adottate nei confronti di investimenti analoghi descritti nel presente prospetto informativo o con qualsiasi ulteriore orientamento che potrebbe essere fornito. Il valore degli investimenti dei comparti nella RPC e l'entità del loro reddito e dei loro utili potrebbero essere influenzati negativamente da un aumento delle aliquote fiscali o da una modifica della base di tassazione.

CIT

Se un comparto è considerato come una società residente fiscalmente nella RPC, sarà soggetto alla CIT della RPC a un'aliquota del 25 per cento sul suo reddito imponibile a livello mondiale. Se un comparto è considerato come una società non residente fiscalmente con uno stabilimento o un luogo di stabilimento (*place of establishment*, "PE") permanente nella RPC, gli utili attribuibili a tale PE sarebbero soggetti alla CIT a un'aliquota del 25 per cento.

Secondo la legge CIT in vigore dal 1° gennaio 2008, una società non residente fiscalmente nella RPC senza un PE nella RPC sarà soggetta in generale a una ritenuta alla fonte del 10 per cento sul suo reddito generato nella RPC, compreso, ma non solo, il reddito passivo (ossia dividendi, interessi, utili derivanti dal trasferimento di valori patrimoniali ecc.).

Il gestore degli investimenti intende dirigere e gestire il comparto in questione in modo che questo non venga trattato come società residente fiscalmente nella RPC o come società non residente fiscalmente nella RPC con un PE nella RPC ai fini della CIT, sebbene a fronte dell'incertezza relativa alle leggi e alle pratiche fiscali nella RPC questo risultato non possa essere garantito.

Tassa sulle plusvalenze di capitale

Negoziazione di titoli di debito della RPC

In mancanza di una specifica regola di tassazione, il trattamento fiscale dell'investimento in questi titoli è disciplinato dalle disposizioni fiscali generali della legge CIT. Secondo tali disposizioni fiscali generali, è possibile che un comparto sia assoggettato alla ritenuta alla fonte sui redditi della RPC del 10 per cento sulle plusvalenze risultanti dalla negoziazione di titoli di debito della RPC, salvo esenzioni o riduzioni ai sensi delle convenzioni in materia di doppia imposizione applicabili.

Disposizioni fiscali della RPC

Il gestore degli investimenti può decidere di prendere di volta in volta provvedimenti in relazione alla ritenuta alla fonte della RPC sulle plusvalenze di capitale risultanti dalla negoziazione di titoli tramite il programma CIBM per i comparti con metodi che può decidere a propria discrezione.

Nell'eventualità in cui il gestore degli investimenti consideri insufficienti gli accantonamenti fiscali effettuati da un comparto, valuterà se

effettuare ulteriori accantonamenti fiscali. Qualora il gestore degli investimenti sia convinto che una parte degli accantonamenti fiscali non sia richiesta, tale parte degli accantonamenti verrà nuovamente svincolata all'interno del comparto. Qualsiasi accantonamento fiscale, se operato, si rifletterà sul valore patrimoniale netto del comparto in questione al momento dell'addebito o del rilascio e influenzerà pertanto le quote che rimangono in quel comparto nel momento del suo addebito o del suo rilascio. Il gestore degli investimenti può inoltre operare a propria discrezione ulteriori modifiche della prassi degli accantonamenti fiscali di un comparto dopo aver ottenuto maggiore chiarezza sui regolamenti applicabili; se necessario verranno effettuati ulteriori annunci al riguardo.

Gli investitori sono invitati a tenere presente che, se l'imposta effettivamente prelevata dalle autorità fiscali della RPC supera quella accantonata da un comparto, per cui si crea una lacuna nella somma dell'accantonamento fiscale, il valore patrimoniale netto di quel comparto potrebbe risentirne in misura maggiore rispetto all'importo dell'accantonamento fiscale, poiché dovrà farsi carico in ultima analisi degli oneri fiscali aggiuntivi. In tal caso, gli investitori nuovi e già esistenti a quella data ne risulteranno svantaggiati.

D'altro canto, se l'attuale imposta applicabile riscossa dalle autorità fiscali della RPC è inferiore a quella accantonata da un comparto, per cui l'importo dell'accantonamento fiscale risulta eccedente, gli investitori che si sono fatti rimborsare le proprie quote prima della sentenza, decisione o istruzione delle autorità fiscali della RPC a tale riguardo saranno svantaggiati, poiché hanno sostenuto la perdita risultante dall'accantonamento eccedente effettuato da quel comparto. In questo caso, gli investitori esistenti a quella data e i nuovi investitori possono risultare avvantaggiati se la differenza tra l'accantonamento fiscale e l'onere fiscale effettivo può essere reimmesso nel comparto come patrimonio di quest'ultimo.

Gli investitori dovrebbero essere inoltre consapevoli del fatto che una lacuna o un eccesso rispetto all'onere fiscale della RPC può influire sulla performance dei comparti durante il periodo in cui sussiste e in seguito a eventuali adeguamenti successivi del valore patrimoniale netto.

Nel caso di un'eccedenza dell'importo dell'accantonamento fiscale (ad esempio se l'imposta effettivamente imponibile da parte delle autorità fiscali della RPC è inferiore all'importo accantonato o in seguito a un cambiamento nell'imposizione di un comparto), tale eccedenza sarà trattata come se fosse di quel comparto e gli investitori che hanno già trasferito o ottenuto il rimborso delle proprie quote di quel comparto non avranno alcun diritto di esigere alcuna parte di tale eccedenza.

Dividendi e interessi da investimenti nella RPC

La legge CIT prevede una ritenuta alla fonte del 20 per cento sui dividendi e gli interessi dovuti a società fiscalmente non residenti nella RPC da una società fiscalmente residente nella RPC. Tuttavia, secondo le DIR relative alla legge CIT, la ritenuta alla fonte sui dividendi e gli interessi è stata fissata al 10 per cento. In virtù di quanto esposto sopra, i redditi da dividendi e interessi di una società fiscalmente residente nella RPC (ad esempio realizzati tramite investimenti azionari e obbligazionari) ricevuti per conto di un comparto sono generalmente soggetti alla ritenuta alla fonte sui redditi cinese in base a un'aliquota del 10 per cento, salvo riduzioni o esenzioni previste da eventuali convenzioni fiscali applicabili. La ritenuta è effettuata in generale dalla società fiscalmente residente nella RPC in questione e i comparti non effettuano attualmente accantonamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da dividendi e interessi ricevuti da una società fiscalmente residente nella RPC. Qualora la società fiscalmente residente nella RPC non abbia trattenuto la ritenuta alla fonte sui redditi della RPC in questione o abbia ommesso altrimenti di versare la ritenuta alla fonte in questione alle autorità fiscali della RPC, queste ultime possono imporre degli obblighi fiscali al comparto in questione.

Gli interessi derivanti da obbligazioni governative emesse dal Finance Bureau of the State Council in carica e/o le obbligazioni governative locali approvate dallo State Council sono esenti dalla CIT della RPC secondo la legge CIT.

Imposta sul valore aggiunto ("IVA") e altre imposte addizionali

Il 23 marzo 2016 il ministero delle finanze della RPC ("MOF") e la State Administration of Taxation ("SAT") hanno pubblicato la Circular of Full Implementation of Business Tax to VAT Reform (Caishui [2016] n. 36, "Circolare 36"), che stabilisce che la business tax è rimpiazzata

interamente dall'IVA a partire dal 1° maggio 2016. Da quella data i redditi risultanti dall'erogazione di servizi finanziari che in precedenza erano soggetti alla business tax sono soggetti all'IVA. Il 29 aprile 2016, il MOF e la SAT hanno pubblicato la Circular on Further Specifying the Policies relating to Financial Sector under the Full Implementation of Business Tax to VAT Reform (Caishui [2016] n. 46, "Circolare 46"). Secondo la Circolare 36 e la Circolare 46, gli interessi sui policy-oriented financial bond (obbligazioni emesse da un'istituzione finanziaria di sviluppo o orientata alla politica) ricevuti da istituzioni finanziarie sono esenti dall'IVA. Non è chiaro tuttavia se gli interessi risultanti dai titoli negoziati sulla piattaforma CIBM saranno tutti esentati dal pagamento dell'IVA. Questo aspetto dovrà essere chiarito ulteriormente dall'autorità competente.

Il gestore degli investimenti può decidere di prendere di volta in volta provvedimenti in relazione all'IVA e ad altre imposte addizionali della RPC sugli interessi risultanti dalla negoziazione di titoli sulla piattaforma CIBM per i comparti con metodi che può decidere a propria discrezione.

Tassa di bollo

Non è prevista l'imposizione di alcuna tassa di bollo della RPC nei confronti dei titolari di obbligazioni governative e societarie non residenti fiscalmente, né sulle emissioni né sul successivo trasferimento di questi titoli.

Rischi legati agli investimenti effettuati tramite la Bond Connect

La "Bond Connect" è una nuova iniziativa lanciata nel luglio del 2017 per l'accesso reciproco ai mercati obbligazionari di Hong Kong e della Cina continentale tramite una piattaforma transfrontaliera. Secondo il Northbound Trading della Bond Connect ("**Northbound Trading**"), gli investitori stranieri ritenuti idonei possono investire nel CIBM.

Panoramica della Bond Connect

La Bond Connect assicura l'accesso reciproco ai mercati obbligazionari di Hong Kong e della Cina continentale ed è stata istituita dal China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Centre, da China Central Depository & Clearing Co., Ltd e dalla Shanghai Clearing House (detti congiuntamente le "**infrastrutture finanziarie della Cina continentale**"), da un lato, e da HKEx e dalla Central Moneymarkets Unit dall'altro (dette congiuntamente le "**infrastrutture finanziarie di Hong Kong**"). Il mercato obbligazionario della RPC è costituito principalmente dal CIBM. Ai sensi del Northbound Trading, gli investitori stranieri idonei saranno autorizzati a investire nel CIBM tramite la Bond Connect. Il Northbound Trading seguirà il quadro politico previsto per la partecipazione straniera al CIBM. Non saranno previste quote di investimenti per il Northbound Trading.

Ai sensi delle disposizioni vigenti nella Cina continentale, gli investitori stranieri idonei che desiderano investire nel CIBM tramite la Bond Connect possono farlo tramite un agente di custodia offshore approvato dalla Hong Kong Monetary Authority ("**HKMA**") che sarà responsabile dell'apertura del conto presso l'agente di custodia onshore approvato dalla PBOC.

Rischi legati agli investimenti effettuati tramite la Bond Connect

La volatilità del mercato e la potenziale carenza di liquidità dovute al modesto volume di negoziazione di alcuni titoli di debito del CIBM possono causare notevoli fluttuazioni nei prezzi di alcuni titoli di debito negoziati su tale mercato. I comparti che investono su tale mercato sono pertanto soggetti a rischi di liquidità e di volatilità. Gli spread tra domanda e offerta di questi titoli possono essere rilevanti e i comparti in questione possono incorrere pertanto in costi di negoziazione e realizzo significativi e persino subire perdite al momento della vendita di tali investimenti.

Nella misura in cui un comparto effettua transazioni nel CIBM, può essere inoltre esposto a rischi legati alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti. La controparte che ha effettuato una transazione con il comparto in questione può infatti non essere in grado di adempiere al proprio obbligo di regolare l'operazione alla scadenza consegnando il titolo in questione o pagando il relativo valore.

Poiché l'apertura del conto per l'investimento nel CIBM tramite la Bond Connect deve avvenire tramite un agente di custodia offshore, il comparto in questione è soggetto a rischi di insolvenza o di errore da parte dell'agente di custodia offshore.

La Bond Connect è un'iniziativa nuova nel suo genere e sarà pertanto soggetta a rischi regolamentari. Le norme e i regolamenti rilevanti in

materia di investimenti effettuati tramite la Bond Connect sono soggetti a modifiche che possono avere potenzialmente un effetto retroattivo. Nell'eventualità in cui le autorità cinesi rilevanti sospendano l'apertura di conti o la negoziazione tramite la Bond Connect, la capacità del comparto in questione di investire nel CIBM tramite la Bond Connect sarà limitata e questo può avere un effetto negativo sulla performance del comparto, poiché quest'ultimo sarà tenuto a cedere le proprie posizioni nel CIBM. Il comparto in questione può subire di conseguenza perdite anche significative.

Rischi fiscali

Non esistono orientamenti scritti imposti dalle autorità fiscali della Cina continentale in materia di trattamento dell'imposta sui redditi e di altre categorie di imposte con riferimento all'attività di negoziazione nel CIBM da parte di investitori stranieri tramite la Bond Connect. Vi è pertanto incertezza riguardo agli oneri fiscali del comparto legati alla negoziazione nel CIBM tramite la Bond Connect.

Tassazione

Il ricavato dalla vendita di titoli, o l'incasso di dividendi o eventuali altri redditi può essere o diventare passibile di tasse, imposte, compresa l'imposizione di ritenute alla fonte, oneri o altre commissioni o spese, imposte dalle autorità competenti per un determinato mercato.

Le norme fiscali (e/o l'interpretazione corrente della normativa), e le prassi vigenti nei Paesi in cui investono o possono investire in futuro i comparti, possono subire modifiche. Ne consegue che il fondo potrebbe essere passibile di ulteriore tassazione in tali Paesi, sebbene questa non sia stata preannunciata né alla data del presente prospetto informativo, né al momento in cui viene effettuato, valutato o ceduto l'investimento.

FATCA

Il fondo può essere soggetto alle disposizioni imposte dagli organi di regolamentazione stranieri, in particolare alle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance of the Hiring Incentives to Restore Employment Act (comunemente noto come "**FATCA**"). Le disposizioni del FATCA impongono in generale un reporting nei confronti dell'U.S. Internal Revenue Service delle istituzioni finanziarie non statunitensi che non ottemperano alle prescrizioni del FATCA e della proprietà diretta e indiretta di conti ed entità non-U.S. di U.S. person (ai sensi del FATCA). La mancata notifica delle informazioni richieste comporta l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 30 per cento su alcuni redditi di provenienza USA (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e sui proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi di provenienza USA.

Ai sensi del FATCA il fondo sarà trattato come una "Foreign Financial Institution" (ai sensi del FATCA). In quanto tale il fondo può esigere che tutti gli investitori forniscano le prove documentarie della loro residenza fiscale nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie per adempiere alle disposizioni menzionate sopra.

Se il fondo dovesse divenire soggetto a una ritenuta alla fonte quale conseguenza del FATCA, il valore delle quote detenute da tutti i titolari delle quote potrebbe risultarne influenzato materialmente.

Il fondo e/o i titolari delle relative quote possono essere inoltre materialmente interessati dal fatto che una non-U.S. financial entity non adempia alle disposizioni del FATCA anche se il fondo soddisfa i propri obblighi stabiliti dal FATCA.

Nonostante ogni altra disposizione contenuta nel presente prospetto informativo, il fondo ha il diritto di:

- trattenere qualsiasi tassa o altri oneri assimilati che devono essere legalmente trattenuti in virtù delle leggi e dei regolamenti applicabili con riferimento a qualsiasi posizione in quote del fondo;
- esigere che qualsiasi titolare di quote o avente diritto economico alle quote fornisca tempestivamente i dati personali che possono essere richiesti dal fondo a propria discrezione allo scopo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili e/o di definire tempestivamente l'importo della ritenuta da trattenere;
- comunicare qualsiasi informazione personale di questo tipo a una qualsiasi autorità fiscale, secondo quanto stabilito dalle leggi o dai regolamenti applicabili o richiesto da tale autorità; e
- ritardare i pagamenti di qualsiasi dividendo o provento di rimborso a favore di un titolare di quote fino a quando il fondo non disporrà di informazioni sufficienti per adempiere alle leggi e

ai regolamenti applicabili o determinare l'esatto importo da trattenere.

Common Reporting Standard

Il fondo può essere soggetto allo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters (lo "**standard**") e al relativo Common Reporting Standard ("**CRS**"), come specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 che implementa la direttiva del Consiglio 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale (la "**legge sul CRS**").

Ai sensi della legge CRS, il fondo deve essere trattato come una Luxembourg Reporting Financial Institution. In quanto tale, dal 30 giugno 2017, e senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, il fondo sarà tenuto a riportare annualmente all'autorità fiscale del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione e alle partecipazioni di e ai pagamenti fatti (i) a determinati titolari di quote secondo la legge sul CRS (le "**Reportable Person**") e (ii) alle persone controllanti di determinate entità non finanziarie ("**NFE**") considerate esse stesse Reportable Person. Come esposto dettagliatamente nell'Allegato I alla legge sul CRS, queste informazioni (le "**informazioni**") comprenderanno dati personali legati alle Reportable Person.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun titolare di quote fornisca al fondo le informazioni, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. A questo proposito si informano i titolari delle quote che, in qualità di controllore dei dati, il fondo elaborerà le informazioni per le finalità previste dalla legge sul CRS. I titolari delle quote si impegnano a informare le loro Controlling Person, se richiesto, dell'elaborazione delle loro informazioni da parte del fondo.

In questo contesto, il termine "**Controlling Person**" si riferisce a qualsiasi persona fisica che esercita il controllo su una determinata entità. Nel caso di un trust, questo termine indica la persona che costituisce il trust, il curatore del trust, il/i beneficiario/i o la/e classe/i di beneficiari nonché qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo ultimo sul trust nonché, nel caso di un accordo legale diverso da un trust, le persone in posizioni analoghe o equivalenti. Il termine "**Controlling Person**" va interpretato in un modo coerente che le Financial Action Task Force Recommendation.

Si informano inoltre i titolari delle quote che le informazioni relative alle Reportable Person ai sensi della legge sul CRS saranno comunicate all'autorità fiscale lussemburghese annualmente per le finalità stabilite dalla legge sul CRS. Si informano in particolare le Reportable Person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

Analogamente, i titolari delle quote si impegnano a informare il fondo, entro un termine di trenta (30) giorni, della ricezione di tali dichiarazioni qualora qualsiasi dato personale incluso in tali dichiarazioni risultasse inesatto. I titolari delle quote si impegnano inoltre a informare il fondo di qualsiasi cambiamento relativo alle informazioni e a fornire al fondo tutte le relative prove documentarie dopo che tale cambiamento si è verificato.

Qualsiasi titolare di quote che omette di adempiere alle richieste di informazione e di documentazione del fondo può essere ritenuto responsabile di eventuali sanzioni applicate al fondo e attribuibili al fatto che egli ha ommesso di fornire le informazioni.

8. Valore patrimoniale netto

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", il valore patrimoniale netto delle quote di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del comparto, e calcolato dalla società di gestione in Lussemburgo ogni giorno di apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come "giorno di valutazione"). Qualora il giorno di valutazione cada in una giornata lavorativa bancaria non intera del Lussemburgo, il valore patrimoniale netto sarà calcolato nel primo giorno lavorativo bancario successivo. Se i giorni di valutazione coincidono con i giorni festivi nei Paesi le cui borse valori o mercati rivestono un ruolo determinante per la valutazione della maggior parte delle attività di un comparto, la società di gestione può decidere, in via di eccezione, che il valore patrimoniale netto delle quote di tale comparto non sia calcolato in tali giorni. Al fine del calcolo del valore patrimoniale netto, le attività e passività del fondo vengono

attribuite ai comparti (e alle singole classi di quote di ciascuno comparto), e il calcolo viene effettuato dividendo il valore patrimoniale netto del comparto per il numero complessivo delle quote in circolazione del relativo comparto. Se il comparto in questione ha più di una classe di quote, la porzione del valore patrimoniale netto del comparto attribuibile alla particolare classe viene divisa per il numero delle quote in circolazione per tale classe.

Il valore patrimoniale netto di una classe di quote in moneta alternativa viene calcolato prima nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Per la conversione del valore patrimoniale netto della classe di quote in moneta alternativa, dalla moneta di riferimento alla moneta alternativa della rispettiva classe di quote, si utilizza il cambio mid-market tra la moneta di riferimento e la moneta alternativa della classe di quote rilevante.

In particolare, sul valore patrimoniale netto della classe di quote in moneta alternativa incidono le commissioni e gli oneri di cambio, connessi alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alle conversioni delle relative quote, nonché alle operazioni di copertura valutaria per tale classe.

Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", le attività di ciascun comparto saranno valutate nel modo seguente:

- a) i valori mobiliari quotati o negoziati regolarmente in una borsa valori, vengono valutati in base all'ultimo prezzo negoziato disponibile. Se per un particolare giorno di valutazione tale prezzo non è disponibile, ma viene quotato un prezzo mid di chiusura (media tra il prezzo bid e ask) o un prezzo bid di chiusura, si può utilizzare tale prezzo mid di chiusura o, in alternativa, il prezzo bid di chiusura;
- b) Per i valori mobiliari negoziati in diverse borse valori, la valutazione viene effettuata con riferimento alla borsa valori che rappresenta il mercato principale per tali titoli.
- c) Nel caso dei valori mobiliari scarsamente negoziati in una borsa valori, ma per i quali esiste un mercato secondario con libere negoziazioni regolamentate tra intermediari in titoli, con conseguente formazione di un prezzo di mercato, la valutazione può essere effettuata sulla base di tale mercato secondario.
- d) I valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati allo stesso modo di quelli quotati in una borsa valori.
- e) I valori mobiliari non quotati in una borsa valori e non negoziati in un mercato regolamentato vengono valutati in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Se tale prezzo non è disponibile, la società di gestione effettua la valutazione in base ad altri criteri da essa stabiliti, con riferimento al prezzo di presumibile realizzo, il cui valore deve determinare con diligenza e in buona fede.
- f) Ai derivati si applicano i criteri sopramenzionati. Le operazioni su swap OTC saranno valutate su basi coerenti fondate sui prezzi bid, offer e mid determinati in buona fede secondo le procedure stabilite dal consiglio d'amministrazione. Nel decidere se utilizzare i prezzi bid, offer o mid, il consiglio d'amministrazione prenderà in considerazione, tra gli altri parametri, i flussi di sottoscrizioni anticipate o di rimborso. Se a giudizio del consiglio d'amministrazione questi valori non riflettono il valore di mercato equo per le operazioni su swap OTC rilevanti, il valore di tali operazioni sarà determinato in buona fede dal consiglio d'amministrazione o secondo altri metodi da esso giudicati appropriati a propria discrezione.
- g) Il prezzo di valutazione di uno strumento del mercato monetario che ha una scadenza o una durata residua inferiore a 12 mesi e non presenta una sensibilità specifica a parametri di mercato, ivi compreso il rischio di credito deve essere progressivamente adeguato, sulla base del prezzo d'acquisto netto o del prezzo al momento in cui la durata residua dell'investimento scende sotto i 12 mesi, al prezzo di rimborso mantenendo costante il rendimento dell'investimento risultante. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei diversi investimenti viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato.
- h) Le quote o le azioni di OICVM o altri OIC devono essere valutate sulla base del valore patrimoniale netto calcolato più di recente, se necessario tenendo conto della commissione di rimborso. Se per le quote o azioni di un OICVM o altro OIC non è disponibile un valore patrimoniale netto, ma solo prezzi di acquisto e di vendita, le quote/azioni di tale OICVM o altro OIC sono valutate in base alla media di tali prezzi di acquisto e di vendita.
- i) I depositi fiduciari e i depositi vincolati vengono valutati al valore nominale, con la maggiorazione degli interessi maturati.

Gli importi risultanti da tali valutazioni vengono convertiti nella moneta di riferimento di ciascun comparto al cambio mid-market in vigore. Nella conversione si tiene conto delle operazioni valutarie effettuate per finalità di copertura del rischio di cambio.

Inoltre, se trovano applicazione tecniche specifiche per singole classi di quote a scopo di copertura o di gestione di altri rischi, i profitti e le perdite risultanti da tali operazioni e i costi ad esse associati devono essere imputati esclusivamente a tali classi di quote.

Se, per circostanze particolari o modificate, non è possibile procedere a una valutazione secondo i criteri sopramenzionati, o la valutazione non risulta corretta, la società di gestione può utilizzare principi di valutazione diversi, di generale accettazione e verificabili dal revisore contabile, per una congrua determinazione del valore del patrimonio del fondo e come misura volta a prevenire le pratiche legate al market timing.

Il valore patrimoniale netto unitario viene arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda dei casi, alla più piccola unità della moneta di riferimento utilizzata, salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti".

Il valore patrimoniale netto di uno o più comparti può anche essere convertito in altre monete, se la società di gestione decide di effettuare le emissioni e i rimborsi delle quote in una o più altre monete. Se la società di gestione stabilisce queste monete, il valore patrimoniale netto unitario in tali monete viene arrotondato per eccesso o per difetto alla rispettiva unità decimale più vicina.

In circostanze eccezionali, in uno stesso giorno di valutazione possono essere effettuate diverse valutazioni; tali valutazioni saranno valide per le sottoscrizioni e/o i rimborsi successivi.

Il valore patrimoniale netto consolidato del fondo viene calcolato in franchi svizzeri.

Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Allo scopo di salvaguardare i titolari di quote già esistenti, e nei termini di cui al capitolo 22, "Comparti", il valore patrimoniale netto di una classe di quote di un comparto può essere adeguato verso l'alto o verso il basso, in base a una percentuale massima ("swing factor"), come descritto nel capitolo 22, "Comparti", in caso di eccedenza netta delle richieste di sottoscrizione o rimborso in un determinato giorno di valutazione. In tale evenienza, si applica lo stesso valore patrimoniale netto a tutti gli investitori in ingresso e in uscita in quello specifico giorno di valutazione.

L'adeguamento del valore patrimoniale netto consente di integrare in particolare, ma non in via esclusiva, i costi delle transazioni, le imposte e i differenziali tra i corsi denaro/lettera sostenuti dal rispettivo comparto, e generati per effetto di sottoscrizioni rimborsi e/o conversioni all'interno e all'esterno del comparto. In questo modo i titolari di quote già esistenti non dovranno più sostenere indirettamente tali costi dal momento che sono integrati nel calcolo del valore patrimoniale netto e, pertanto, saranno sostenuti dagli investitori in ingresso e in uscita.

Il valore patrimoniale netto può essere adeguato ogni giorno di valutazione sulla base del netto delle operazioni. Il consiglio d'amministrazione può fissare un limite (flussi di capitale netto che devono essere superati) all'applicazione dell'adeguamento del valore patrimoniale netto. Si richiama l'attenzione dei titolari di quote sul fatto che la performance calcolata sulla base del valore patrimoniale netto potrebbe non rispecchiare l'effettivo rendimento del portafoglio, come conseguenza del suddetto adeguamento.

9. Spese e imposte

i. Imposte

Le seguenti informazioni sintetiche sono basate sulle norme di legge e sulle pratiche attualmente in vigore nel Granducato di Lussemburgo e alle loro eventuali modifiche periodiche.

Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", il patrimonio del fondo nel Granducato di Lussemburgo è soggetto a una tassa di sottoscrizione ("taxe d'abonnement") nella misura dello 0,05 per cento su base annua, pagabile trimestralmente. Per le classi di quote che possono essere acquisite solo dagli investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 [2] c) della legge del 17 dicembre 2010 e per tutte le classi di quote dei comparti Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR, Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF e Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD, quest'aliquota fiscale è pari allo 0,01 per cento annuo. La base di calcolo è costituita dal valore

patrimoniale netto complessivo di ciascun comparto alla fine di ciascun trimestre.

Se all'interno del fondo o del rispettivo comparto esistono diverse classi di quote, l'esenzione si applica unicamente se le condizioni menzionate al punto (i) sono soddisfatte dalle classi di quote del comparto in questione.

I proventi del fondo non sono soggetti a imposizione fiscale in Lussemburgo.

I dividendi, gli interessi, i proventi e gli utili ricevuti dal fondo sui suoi investimenti possono essere soggetti a ritenute fiscali non recuperabili o ad altre imposte nei Paesi di origine.

In base alla normativa attualmente in vigore, i titolari delle quote non sono soggetti a imposte sul reddito, sulle donazioni, di successione o di altro tipo in Lussemburgo, a meno che non siano residenti o domiciliati in Lussemburgo o abbiano una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Le conseguenze fiscali variano per ciascun investitore in base alle leggi e alle prassi in vigore nel suo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio temporaneo, nonché alla sua situazione personale. Gli investitori sono pertanto invitati ad informarsi opportunamente al riguardo, rivolgendosi se necessario al proprio consulente in materia finanziaria.

ii. Spese

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", oltre alla taxe d'abonnement soprammenzionata, il fondo sostiene i seguenti oneri:

- a) tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le spese imputabili al fondo;
- b) tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali, comprese tra l'altro anche le commissioni bancarie e di brokeraggio standard, le spese di tenuta del conto di clearing, le commissioni addebitate dalle piattaforme di clearing e le spese bancarie;;
- c) la commissione di gestione mensile a favore della società di gestione, pagabile alla fine di ogni mese e calcolata sulla base della media giornaliera del valore patrimoniale netto delle rispettive classi di quote nel mese corrispondente. Per alcuni comparti e classi di quote, la commissione di gestione può essere addebitata con aliquote diverse, o non essere addebitata affatto. Le commissioni dovute dalla società di gestione per eventuali servizi di consulenza per gli investimenti vengono pagate a valere sulla commissione di gestione. Ulteriori dettagli sulle commissioni di gestione sono riportati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote";
- d) le commissioni spettanti alla banca depositaria, concordate di volta in volta con la società di gestione in base alle aliquote d'uso sul mercato lussemburghese e riferite al patrimonio netto dei singoli comparti, e/o al valore dei valori mobiliari e altri attivi in custodia, o stabilite come importo forfettario; dette commissioni non possono superare lo 0.10 per cento annuo, sebbene in particolari casi possano essere addebitati in aggiunta gli oneri delle transazioni e le commissioni dei corrispondenti della banca depositaria;
- e) Per le classi in moneta alternativa dei comparti sarà addebitata una commissione annua di copertura del rischio di cambio pari al massimo allo 0.10% annuo, pagabile all'agente di copertura del rischio di cambio, come descritto nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e nel capitolo 5, Investimenti in CS Investment Funds 13. La commissione di copertura del rischio di cambio è calcolata pro rata temporis sulla base del patrimonio medio netto della classe di azioni in moneta alternativa in questione, in base al calcolo del rispettivo valore patrimoniale netto. I margini / gli spread addebitati dalle controparti nelle operazioni di cambio non sono coperti dalla commissione di copertura del rischio di cambio.
- f) le commissioni a favore degli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), degli agenti di trasferimento e degli agenti di rappresentanza autorizzati nei Paesi di registrazione;
- g) tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi resi al fondo, ma non contemplati nella presente sezione; per alcune classi di quote queste spese possono tuttavia essere in tutto o in parte a carico della società di gestione;
- h) le commissioni connesse alla gestione del collaterale in relazione a operazioni in derivati;

- i) le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società di gestione o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto dei titolari delle quote;
- j) gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione del regolamento di gestione e degli altri documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi e i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all'offerta delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari delle quote in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; eventuali commissioni di licenza dovute al fornitore dell'indice; eventuali commissioni pagabili ai fornitori di servizi di gestione dei rischi o ai fornitori di dati per i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dalla società di gestione allo scopo di adempiere ai requisiti regolamentari; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, che non possono superare lo 0.10 per cento annuo, i costi per le notifiche ai titolari delle quote, compresa la pubblicazione dei prezzi per i titolari delle quote, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali del fondo, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle quote, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle quote del fondo. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità.

iii. Commissione di performance

In aggiunta alle spese summenzionate, il fondo riscuote, se applicabile, anche una commissione di performance ("**commissione di performance**"), come specificato per il comparto rilevante ai capitoli 2, "Riepilogo delle classi di quote", e 22, "Comparti".

Informazioni generali

Tutte le commissioni ricorrenti vengono detratte prima dal reddito degli investimenti, poi dagli utili derivanti dalle operazioni in titoli, e infine dal patrimonio del fondo. Altri oneri non ricorrenti, quali le spese di costituzione di nuovi comparti o classi di quote, possono essere ammortizzati su un periodo massimo di cinque anni. I costi che incidono separatamente sui singoli comparti vengono addebitati direttamente a tali comparti. Negli altri casi, i costi vengono allocati ai singoli comparti in proporzione al relativo valore patrimoniale netto.

10. Esercizio contabile

L'esercizio contabile del fondo termina al 31 marzo di ogni anno.

11. Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale

Quote ad accumulazione

Attualmente non sono previste distribuzioni per le classi con quote ad accumulazione (cfr. il capitolo 5, "Investimento in CS Investment Funds 13") dei comparti, e il reddito generato, dopo la detrazione delle spese generali, va ad aumentare il valore patrimoniale netto unitario (crescita del capitale).

Tuttavia, in conformità con la politica di destinazione del reddito deliberata dal consiglio di amministrazione, la società di gestione può comunque di volta in volta procedere alla distribuzione, in tutto o in parte, del reddito netto ordinario e/o delle plusvalenze da realizzo, nonché di tutto il reddito non ricorrente, dopo la deduzione delle minusvalenze da realizzo.

Quote a distribuzione

La società di gestione è autorizzata a stabilire il pagamento di dividendi ad interim e stabilisce in quale misura e in quale momento devono essere effettuate le distribuzioni del reddito netto degli investimenti attribuibile a ciascuna classe di quote a distribuzione del comparto in questione (cfr. il capitolo 5, "Investimento in CS Investment Funds 13"). Inoltre, le plusvalenze da realizzo sulle attività di pertinenza del fondo possono essere distribuite agli investitori. Ulteriori distribuzioni a

valere sulle attività del fondo possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato.

Le distribuzioni possono essere effettuate con frequenza annuale o con la periodicità stabilita dalla società di gestione, salvo diversamente specificato al capitolo 22, "Comparti".

Informazioni generali

Il pagamento delle distribuzioni dei proventi viene effettuato come descritto nel capitolo 5, "Rimborso delle quote", e nel capitolo 22, "Comparti", se applicabili.

I diritti relativi alle distribuzioni non incassate entro cinque anni cadono in prescrizione e i relativi importi vengono assegnati nuovamente al relativo comparto.

12. Durata del fondo, liquidazione e fusione

Salvo diversamente specificato al capitolo 22, "Comparti", il fondo e i comparti sono stati costituiti per una durata illimitata. I titolari delle quote, i loro eredi o altri aventi diritto non possono chiedere la divisione o lo scioglimento del fondo o di un comparto. La società di gestione è comunque autorizzata, con l'approvazione della banca depositaria, a procedere in qualsiasi momento allo scioglimento del fondo, di singoli comparti o di singole classi di quote. La delibera di scioglimento del fondo viene pubblicata sul *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* ("RESA"), su almeno altri due giornali, nonché nei Paesi in cui è autorizzata la distribuzione pubblica del fondo. La delibera di scioglimento di un comparto viene pubblicata in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote". L'emissione delle quote cessa a far data dalla delibera di scioglimento da parte della società di gestione. Il rimborso delle quote è invece possibile, a condizione che venga garantita la parità di trattamento tra i titolari delle quote. Nel contempo vengono effettuati accantonamenti per tutte le spese e commissioni ancora da regolare. In caso di liquidazione del fondo o di un comparto la società di gestione procede al realizzo delle attività del relativo patrimonio nel migliore interesse dei titolari delle quote e impartisce istruzioni alla banca depositaria per la distribuzione del ricavato della liquidazione, al netto dei costi di liquidazione, in proporzione ai titolari delle quote.

Se la società di gestione liquida una classe di quote, senza lo scioglimento del fondo o di un comparto, deve rimborsare tutte le quote di tale classe al loro valore patrimoniale netto di quel momento. L'avviso di rimborso viene pubblicato dalla società di gestione, o notificato ai titolari delle quote se così previsto dalle norme e dai regolamenti del Lussemburgo, e gli importi dei rimborsi saranno corrisposti agli ex titolari delle quote, nella rispettiva moneta, da parte della banca depositaria o degli agenti di pagamento.

Gli importi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti ai titolari delle quote alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la "Caisse de Consignation" in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Nei termini e in conformità alle definizioni contenute nella legge del 17 dicembre 2010, la società di gestione può deliberare inoltre la fusione di qualsiasi comparto, ricevendo o fondendo un comparto con uno o più comparti del fondo, mediante la conversione di una o più classi di quote di uno o più comparti in una o più classi di un altro comparto del fondo. In tali casi, i diritti delle diverse classi di quote vengono determinati con riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto della relativa classe di quote alla data di entrata in vigore della fusione.

Nei termini e in conformità alle definizioni di cui alla legge del 17 dicembre 2010, la società di gestione può deliberare altresì la fusione del fondo o di qualsiasi suo comparto mediante fusione di OICVM, o ricezione di OICVM su base transfrontaliera o nazionale.

Le fusioni saranno annunciate con un preavviso di almeno trenta giorni al fine di consentire ai titolari di quote di chiedere il rimborso o la conversione delle loro quote.

La società di gestione può inoltre effettuare frazionamenti o raggruppamenti di quote nell'interesse dei titolari delle quote.

13. Informazioni per i titolari delle quote

Le informazioni sul lancio di nuovi comparti possono essere ottenute dalla società di gestione e dagli agenti di distribuzione. Il bilancio annuale certificato è disponibile gratuitamente presso la sede legale della società di gestione, gli agenti di pagamento, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio contabile. La relazione semestrale non

certificata è disponibile con le stesse modalità entro due mesi dalla chiusura del periodo contabile cui si riferisce.

Altre informazioni riguardanti il fondo, nonché i prezzi di emissione e di rimborso delle quote, possono essere ottenute in ogni giorno lavorativo presso la sede legale della società di gestione.

Il valore patrimoniale netto viene pubblicato quotidianamente sul sito Internet www.credit-suisse.com e può essere altresì pubblicato su vari giornali.

Tutte le comunicazioni ai titolari delle quote, comprese le comunicazioni relative alla sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, saranno annunciate online sul sito www.credit-suisse.com e, se richiesto, pubblicate nel RESA e/o su vari quotidiani.

Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale, nonché copia del regolamento di gestione sono disponibili gratuitamente per gli investitori presso la sede legale della società di gestione. Lo statuto della società di gestione e le convenzioni pertinenti da essa stipulate sono consultabili presso la sede legale della società di gestione nel normale orario d'ufficio. Presso la sede legale della società di gestione saranno inoltre rese disponibili agli investitori, su richiesta, informazioni aggiornate relative al capitolo 16, "Banca depositaria".

14. Società di gestione

Credit Suisse Fund Management S.A. è stata costituita il 9 dicembre 1999 in Lussemburgo come CSAM Invest Management Company, sotto forma di società anonima con durata illimitata, ed è iscritta nel registro di commercio e delle società di Lussemburgo sotto il numero B 72 925. La sede legale della società di gestione è in Lussemburgo, 5, rue Jean Monnet. Alla data del presente prospetto informativo, il suo patrimonio ammonta a CHF 250'000. Il capitale azionario della società di gestione è detenuto da Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Svizzera) Holding AG, un'affiliata del Credit Suisse Group. La società di gestione è soggetta alle disposizioni contenute nel capitolo 15 della legge del 17 dicembre 2010 e gestisce anche altri organismi d'investimento collettivo

15. Gestore e subgestore degli investimenti

Allo scopo di implementare la politica di ciascun comparto, la società di gestione può delegare, sotto la sua costante supervisione e responsabilità, la gestione degli attivi dei comparti a uno o più gestori degli investimenti.

Il/i gestore/i agli investimenti per i singoli comparti è/sono indicato/i nel capitolo 22, "Comparti". La società di gestione ha la facoltà di designare in qualsiasi momento un gestore degli investimenti diverso da quello/i indicato/i nel capitolo 22, "Comparti", o può porre fine al rapporto con qualsiasi gestore degli investimenti.

Secondo l'accordo di gestione degli investimenti, il gestore degli investimenti ha la facoltà, su base giorno per giorno e sotto il controllo generale e la responsabilità ultima della società di gestione, di acquistare e vendere titoli e di gestire in altri modi i portafogli del comparto in questione.

Ai sensi dell'accordo di gestione degli investimenti stipulato tra il gestore degli investimenti e la società di gestione, il gestore degli investimenti può designare uno o più subgestori per ciascun comparto, affinché lo assistano nella gestione dei singoli portafogli. Il/i gestore/i e il/i subgestore/i degli investimenti per i singoli comparti sono indicati nel capitolo 22, "Comparti". La società di gestione ha la facoltà di designare in qualsiasi momento un gestore degli investimenti diverso da quello/i indicato/i nel capitolo 22, "Comparti", o può porre fine al rapporto con qualsiasi gestore degli investimenti.

Gli investitori di questo comparto saranno informati e il prospetto sarà modificato di conseguenza.

16. Banca depositaria

Secondo un accordo concernente i servizi di depositario e agente di pagamento entrato in vigore il 18 marzo 2016 (l'"accordo di deposito"), Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è stata nominata depositaria del fondo (la "banca depositaria"). La banca depositaria fornirà inoltre al fondo servizi di agente di pagamento.

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è una società anonima (société anonyme) di diritto lussemburghese con durata illimitata. La sua sede ufficiale e amministrativa è 5 rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. La banca depositaria ha licenza di eseguire tutte le operazioni bancarie ai sensi del diritto lussemburghese.

La banca depositaria è stata incaricata della custodia dei valori patrimoniali del fondo attraverso la custodia di strumenti finanziari, la registrazione e la verifica della proprietà di altri valori patrimoniali del fondo nonché dell'effettivo e opportuno monitoraggio dei flussi di cassa del fondo secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 2010 e dell'accordo di deposito.

La banca depositaria assicura inoltre che (i) la vendita, l'emissione, il riacquisto, o l'annullamento delle quote avvengano secondo la legge del Lussemburgo e il regolamento del fondo; (ii) il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge del Lussemburgo e al regolamento del fondo; (iii) siano eseguite le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alle leggi del Lussemburgo applicabili e/o al regolamento del fondo; (iv) nelle operazioni in cui è coinvolto il patrimonio del fondo il controllore sia rimesso entro i limiti temporali d'uso e (v) i redditi del fondo ricevano la destinazione conforme alla legge del Lussemburgo e al regolamento del fondo.

Nel rispetto delle disposizioni dell'accordo di deposito previste dalla legge del 17 dicembre 2010 la banca depositaria può, nel rispetto di alcune condizioni e allo scopo di assolvere validamente ai propri obblighi, delegare interamente o in parte i propri obblighi di custodia in relazione agli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia e regolarmente affidati per finalità di custodia a uno o più subdepositari e/o, in relazione ad altri attivi del fondo, delegare interamente o in parte i propri obblighi relativi alla registrazione e all'accertamento della proprietà ad altri delegati periodicamente nominati dalla banca depositaria. La banca depositaria è tenuta ad adottare la dovuta competenza, cura e diligenza secondo la legge del 17 dicembre 2010 nel selezionare e nominare qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui intende delegare parte dei propri compiti ed è tenuto inoltre a continuare a esercitare tutta la debita competenza, cura e diligenza nella verifica periodica e nel monitoraggio continuo di qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui ha delegato parte dei propri compiti nonché delle modalità applicate dal subdepositario e/o da qualsiasi altro delegato con riferimento alle questioni ad essi delegate. In particolare, qualsiasi delega di compiti di custodia può avvenire unicamente se il subdepositario, in un qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei compiti ad esso delegato, segrega gli attivi del fondo dagli attivi della banca depositaria stessa nonché dagli attivi appartenenti al subdepositario secondo la legge del 17 dicembre 2010. Per motivi di principio la banca depositaria non consente ai propri subdepositari di fare ricorso a delegati per la custodia di strumenti finanziari, a meno che l'ulteriore delega da parte del subdepositario non sia stata autorizzata dalla banca depositaria. Nella misura in cui i subdepositari sono così autorizzati a ricorrere a ulteriori delegati per la detenzione di strumenti finanziari del fondo o dei comparti che possono essere tenuti in custodia, la banca depositaria chiede ai subdepositari di rispettare, ai fini di tale ulteriore delega, i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, in particolare con riferimento alla separazione degli attivi.

Prima di nominare e/o fare ricorso a un qualsiasi subdepositario ai fini della detenzione di strumenti finanziari di fondo o dei comparti, la banca depositaria analizza - sulla base delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché della propria politica in materia di conflitti d'interesse - i potenziali conflitti d'interesse che potrebbero nascere in seguito a tale delega di funzioni di custodia. Come parte del processo di due diligence applicato prima della nomina di un subdepositario, l'analisi comprende anche l'identificazione di legami societari tra la banca depositaria, il subdepositario, la società di gestione e/o il gestore degli investimenti. Se è stato identificato un conflitto d'interesse tra i subdepositari e una qualsiasi delle parti summenzionate, la banca depositaria può decidere - a seconda del rischio potenziale risultante da tale conflitto d'interesse - di non nominare o non fare ricorso a tale subdepositario per la detenzione di strumenti finanziari del fondo oppure di esigere cambiamenti che riducano opportunamente i rischi potenziali comunicando il conflitto d'interesse gestito agli investitori del fondo. Questa analisi viene quindi effettuata su base regolare per tutti i subdepositari come parte della procedura continuativa di due diligence. Inoltre la banca depositaria verifica, tramite un apposito comitato, ogni nuovo caso aziendale per il quale possono crearsi potenziali conflitti d'interesse tra la banca depositaria, il fondo, la società di gestione e il/i gestore/i degli investimenti dovuti alla delega delle funzioni di custodia. Alla data del presente prospetto informativo la banca depositaria non ha identificato alcun potenziale conflitto d'interesse che potrebbe risultare dall'esercizio dei propri obblighi e dalla delega delle proprie funzioni di custodia a dei subdepositari.

Alla data del presente prospetto informativo la banca depositaria non fa ricorso ad alcun subdepositario facente parte del Credit Suisse Group, evitando così i conflitti d'interesse che potrebbero risultarne.

Un elenco aggiornato di tali subdepositari con il/i relativo/i delegato/i per la custodia di strumenti finanziari della società o dei comparti è disponibile sul sito Web <https://www.credit-suisse.com/media/pb/docs/lu/privatebanking/services/list-of-credit-suisse-lux-sub-custodians.pdf> e sarà fornito ai titolari delle quote e agli investitori su richiesta.

La responsabilità della banca depositaria non è limitata da alcuna di queste deleghe a un subdepositario, salvo diversamente stabilito dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito.

La banca depositaria è responsabile nei confronti del fondo o dei titolari delle relative quote per la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia da lei stessa e/o da un subdepositario. In caso di perdita di tale strumento finanziario, la banca depositaria è tenuta a restituire uno strumento finanziario dello stesso tipo o l'importo corrispondente al fondo senza indebito ritardo. Ai sensi delle disposizioni della legge del 17 dicembre 2010, la banca depositaria non sarà ritenuta responsabile per la perdita di uno strumento finanziario se tale perdita è stata causata da un evento che esula dal suo ragionevole controllo e le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente intrapresi per evitarlo.

La banca depositaria è responsabile nei confronti del fondo, debitamente rappresentata dalla società di gestione, nonché nei confronti dei titolari delle quote di tutte le altre perdite da essi subite quale conseguenza di una negligenza o del mancato adempimento intenzionale degli obblighi previsti dalle leggi applicabili, in particolare dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito da parte della banca depositaria.

La società di gestione e la banca depositaria possono risolvere in qualsiasi momento l'accordo di deposito mediante comunicazione in forma scritta da inviare con un preavviso di novanta (90) giorni. In caso di dimissioni volontarie della banca depositaria o della sua revoca da parte della società di gestione, la banca depositaria deve essere sostituita al più tardi, solo se viene nominata una nuova banca depositaria, entro due (2) mesi dalla scadenza dell'avviso di disdetta summenzionato da un successore a cui devono essere consegnati i valori patrimoniali del fondo e che assumerà le funzioni e le responsabilità della banca depositaria. Se la società di gestione non nomina un successore della banca depositaria in tempo utile, quest'ultima può notificare la situazione al CSSF. Se non è stato nominato alcun depositario successore entro due (2) mesi dalla scadenza dell'avviso di disdetta summenzionato di novanta (90) giorni, la società di gestione intraprende eventualmente i passi necessari per avviare la liquidazione del fondo.

17. Amministrazione centrale

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., una società di servizi lussemburghese appartenente al Credit Suisse Group AG, è stata incaricata di tutte le mansioni amministrative collegate all'amministrazione del fondo, compresa l'emissione e il rimborso delle quote, la valutazione del patrimonio, il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché la tenuta della contabilità e del registro dei titolari delle quote.

18. Informazioni regolamentari

Conflitti d'interessi

La società di gestione, i gestori degli investimenti, l'amministrazione centrale, la banca depositaria, alcuni agenti di distribuzione nonché altri fornitori di servizi o alcune delle controparti della società di gestione (ciascuno dei quali è detto "società collegata") fanno parte del Credit Suisse Group AG.

Credit Suisse Group AG è un'organizzazione operante a livello mondiale nell'ambito dei servizi finanziari, con servizi completi nei settori del private banking, dell'investment banking e dell'asset management, ed è inoltre uno dei principali attori sui mercati finanziari globali. In quanto tale, le società collegate operano in vari settori di attività e può detenere altri interessi diretti o indiretti sui mercati finanziari in cui investe il fondo. Il fondo non ha diritto ad alcuna compensazione in relazione alle soprammenzionate attività.

Alla società di gestione non è preclusa la possibilità di effettuare operazioni con società collegate, a condizione che tali transazioni siano essere effettuate in base a condizioni normali di mercato e negoziate in regime di concorrenza. In questo caso, la società di gestione o i gestori

degli investimenti, oltre alle commissioni di gestione e al guadagno dalla gestione del fondo, possono avere diritto, in virtù di un accordo con l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di qualsiasi prodotto, a una partecipazione ai ricavi derivanti dai prodotti acquistati per conto del fondo.

Non sussiste inoltre alcun divieto, né per la società di gestione, né per i gestori degli investimenti, di acquisire o fornire consulenze circa l'acquisto di qualsiasi prodotto per conto del fondo, ove l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di tale prodotto faccia parte di società collegate, a condizione che tali transazioni siano effettuate nel miglior interesse del fondo, alle normali condizioni di mercato in regime di libera concorrenza. Le società collegate possono operare quali controparti e come agenti di calcolo per i contratti finanziari derivati stipulati dal fondo. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, nella misura in cui il fondo effettua negoziazioni con una società collegata quale controparte specializzata, la società collegata realizzerà un profitto sul prezzo del contratto finanziario derivato che può non corrispondere al miglior prezzo disponibile sul mercato, indipendentemente dai principi di migliore esecuzione esposti più sotto. I potenziali conflitti di interesse o di obblighi possono insorgere in virtù del fatto che le società collegate hanno investito in via diretta o indiretta nel fondo. Le società collegate possono infatti detenere una percentuale relativamente ampia di quote del fondo.

Anche i dipendenti e gli amministratori delle società collegate possono detenere quote del fondo. I dipendenti delle società collegate sono vincolati dai termini delle linee guida, vigenti per le operazioni di investimento personale e i conflitti di interesse che li riguardano.

Le linee guida dispongono che la società di gestione e le società collegate, nell'esercizio delle proprie attività, debbano identificare, gestire e, ove necessario, impedire qualsiasi azione o operazione che possa ingenerare un conflitto fra gli interessi relativi alle diverse attività delle società collegate e quelli del fondo, o dei propri investitori. Sia la società di gestione che le società collegate si impegnano a gestire qualsiasi conflitto in maniera rigorosa seguendo i più severi standard di correttezza e integrità. A tal fine entrambi hanno attuato procedure atte ad assicurare che tutte le attività, che possono comportare conflitti potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi del fondo o dei propri investitori, siano condotte con un adeguato grado di indipendenza in modo che i conflitti possano essere risolti secondo equità.

Tali procedure prevedono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Una procedura per la prevenzione o il controllo dello scambio di informazioni verso e tra società collegate,
- Una procedura volta a garantire che i diritti di voto collegati al patrimonio del fondo siano esercitati nell'interesse esclusivo del fondo e dei propri investitori,
- Procedure volte a garantire che tutte le attività di investimento per conto del fondo siano condotte in conformità con i più rigorosi dettami etici e nell'interesse del fondo e dei propri investitori,
- Una procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

Nonostante la debita attenzione e i migliori sforzi, sussiste comunque il rischio che le misure di natura organizzativa o amministrativa, adottate dalla società di gestione per la risoluzione dei conflitti di interesse, non siano sufficienti a prevenire con ragionevole affidabilità eventuali pregiudizi agli interessi del fondo o dei detentori di quote. In questi casi, sia i conflitti di interesse che non sono stati neutralizzati, sia le decisioni adottate, saranno riferite agli investitori in modo circostanziato, ad esempio nelle note al bilancio d'esercizio del fondo, oppure su Internet all'indirizzo www.credit-suisse.com.

Gestione dei reclami

Gli investitori hanno facoltà di sporgere reclamo in una delle lingue ufficiali del proprio Paese, senza alcun costo, presso l'agente di distribuzione o la società di gestione.

La procedura di gestione dei reclami è disponibile, senza alcun costo, sul sito www.credit-suisse.com.

Esercizio dei diritti di voto

In linea di principio la società di gestione non eserciterà diritti di voto in virtù degli strumenti detenuti nei comparti, ad esclusione di determinate circostanze in cui ritenga che l'esercizio di tale diritto sia determinante per tutelare gli interessi dei titolari delle quote. La decisione circa l'esercizio del diritto di voto, in particolare la valutazione delle circostanze di cui sopra, rientra nella discrezione esclusiva della società di gestione.

Le informazioni dettagliate relative alle azioni intraprese saranno fornite gratuitamente ai detentori di quote che ne facciano richiesta.

Esecuzione alle condizioni migliori

Nell'eseguire le decisioni di investimento la società di gestione è tenuta ad agire nel migliore interesse del fondo. A tale fine essa deve adottare tutte le misure ragionevoli al fine di conseguire i migliori risultati possibili per il fondo, tenuto conto del prezzo, del costo, della rapidità, della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione e della natura dell'ordine, o di qualsiasi altra considerazione relativa all'esecuzione dell'ordine (esecuzione alle migliori condizioni). La società di gestione garantisce un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti nel miglior interesse del fondo e dell'integrità del mercato. La società di gestione ha implementato politiche e procedure scritte sulla due diligence, nonché accordi efficaci per fare sì che le decisioni d'investimento vengano prese conformemente all'obiettivo e alla politica d'investimento del fondo, considerando e attenendosi ai limiti di rischio applicabili. Ove i gestori degli investimenti siano autorizzati a effettuare transazioni, saranno tenuti contrattualmente ad applicare analoghi principi di esecuzione alle migliori condizioni, qualora non siano soggetti ad equivalenti norme e regolamenti in materia di esecuzione alle condizioni migliori.

La procedura di esecuzione alle condizioni migliori può essere consultata dagli investitori, senza alcun costo, sul sito www.credit-suisse.com.

Diritti degli investitori

La società di gestione richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che qualsiasi investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti direttamente nei confronti del fondo unicamente se è registrato egli stesso e a proprio nome nel conto registrato tenuto per il fondo e i suoi titolari delle quote dall'amministrazione centrale del fondo. Nei casi in cui un investitore investe nel fondo tramite un intermediario che investe nel fondo a proprio nome, ma per conto dell'investitore, all'investitore può non risultare sempre possibile esercitare alcuni dei suoi diritti direttamente nei confronti del fondo. Si raccomanda agli investitori di farsi consigliare in merito ai propri diritti.

Politica di remunerazione

La società di gestione ha introdotto una politica di remunerazione che promuove ed è in linea con una solida ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggia l'assunzione di rischi non in linea con i profili di rischio dei comparti e i regolamenti di gestione, né compromette il rispetto dell'obbligo della società di gestione di agire nel miglior interesse del fondo e dei titolari delle sue quote.

La politica di remunerazione della società di gestione è stata adottata dal suo consiglio d'amministrazione e viene rivista almeno annualmente. La politica di remunerazione si basa sull'approccio secondo cui tale remunerazione dovrebbe essere in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione, dei comparti che essa gestisce e dei relativi titolari delle quote e comprendere misure volte a evitare conflitti d'interesse, come quella di tenere conto del periodo di detenzione raccomandato ai titolari delle quote nel valutare la performance.

Tutti i collaboratori del gruppo Credit Suisse sono tenuti a rispettare la Group Compensation Policy, i cui obiettivi comprendono:

- (a) sostenere una cultura della performance basata sul merito che differenzia e remunera una performance eccellente, sia nel breve che nel lungo periodo, e riconosce i valori aziendali del Credit Suisse;
- (b) equilibrare il mix di compensi fissi e variabili in modo da riflettere adeguatamente il valore e la responsabilità del ruolo svolto giorno per giorno e da indurre comportamenti e azioni appropriati; e
- (c) la coerenza con e la promozione di efficaci pratiche di gestione dei rischi e della cultura della compliance e del controllo del Credit Suisse.

I dettagli relativi alla moderna politica di remunerazione della società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono calcolate le remunerazioni e i benefit, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefit, compresa una descrizione del Global Credit Suisse Group Compensation Committee, sono disponibili su <https://www.credit-suisse.com/media/assets/about-us/docs/our-company/our->

[governance/compensation-policy.pdf](#),; una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

Politica relativa alle garanzie

Se la società di gestione ricorre per conto del fondo a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte secondo le circolari CSSF 08/356 e 14/592 purché siano rispettati i seguenti principi:

- La società di gestione accetta unicamente i seguenti tipi di garanzie:
 - liquidità in dollari USA, euro e franchi svizzeri o in una moneta di riferimento di un comparto;
 - obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
 - obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import-export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
 - obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA-/Aa3;
 - obbligazioni societarie emesse da emittenti di Paesi membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA-/Aa3;
 - azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale;

L'emittente di obbligazioni di debito negoziabile deve possedere un rating creditizio rilevante di S&P e/o Moody's.

Laddove i rating rilevanti di S&P e Moody's differiscono con riferimento allo stesso emittente, si considera quello più basso.

La società di gestione ha il diritto di limitare o escludere alcuni Stati membri dell'OCSE dall'elenco dei Paesi idonei o, più in generale, di restringere ulteriormente l'elenco delle garanzie accettate.

- Qualsiasi garanzia ricevuta e non costituita da liquidità deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita; Le garanzie ricevute devono inoltre soddisfare le disposizioni contenute nell'articolo 48 della legge del 17 dicembre 2010.
- Le obbligazioni di qualsiasi tipo e/o con qualsiasi scadenza sono accettate, ad eccezione delle obbligazioni perpetue.
- La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo gli usi del settore, nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. I valori patrimoniali che presentano una volatilità di prezzo elevata non sono accettati come garanzie, a meno che ad essi non vengano applicati opportune riduzioni di valore.
- Le garanzie ricevute dalla società di gestione per conto del fondo devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte e non dovrebbero presentare una correlazione elevata con la performance di quest'ultima.
- Le garanzie devono essere sufficientemente diversificate in termini di Paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di una sufficiente diversificazione in termini di concentrazione degli emittenti si considera soddisfatto se un comparto riceve da una controparte in operazioni su derivati OTC o in operazioni di efficiente gestione del portafoglio un paniere di garanzie con un'esposizione massima del 20 per cento del suo valore patrimoniale netto a un determinato emittente. Se un comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite del 20 per cento di esposizione a un singolo emittente. In deroga al presente sottoparagrafo, un comparto può essere interamente collateralizzato in differenti valori mobiliari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più enti territoriali, da uno Stato terzo o da

un'istituzione internazionale di diritto pubblico cui partecipano uno o più Stati membri. Tale comparto deve ricevere valori mobiliari di almeno sei emissioni diverse, ma i valori mobiliari di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio netto del comparto.

- I rischi legati alla gestione delle garanzie, quali i rischi operativi e legali, vengono identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo al fondo.
- Qualora abbia luogo un trasferimento di titoli la garanzia ricevuta deve essere detenuta dalla banca depositaria. Per gli altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo soggetto a supervisione prudenziale e non legato al prestatore della garanzia.
- Le garanzie ricevute devono poter essere interamente realizzate dalla società di gestione per conto del fondo in qualsiasi momento senza doversi rivolgere o dover richiedere l'autorizzazione alla controparte.
- Qualsiasi garanzia ricevuta non deve essere venduta, reinvestita o costituita in pegno.

Politica di riduzione del valore

La società di gestione ha adottato una politica di riduzione del valore per ciascuna categoria di attivi ricevuta a titolo di garanzia. La riduzione del valore consiste qui in uno sconto applicato al valore di un attivo fornito in garanzia per tenere conto del fatto che la sua valutazione o il suo profilo di liquidità possono peggiorare nel corso del tempo. La politica di riduzione del valore tiene conto delle caratteristiche della categoria di attivi in questione, del tipo e della qualità creditizia dell'emittente della garanzia e dei risultati di qualsiasi stress test effettuato secondo la politica di gestione delle riduzioni di valore. Nel rispetto dell'insieme degli accordi in vigore con la controparte in questione, che possono o meno includere importi di trasferimento minimi, la società di gestione intende assicurare che ogni garanzia ricevuta abbia un valore adeguato in funzione della sua politica di riduzione del valore.

Secondo la politica di riduzione del valore della società di gestione, verranno applicati i seguenti sconti:

Tipo di garanzia	Sconto
Liquidità, limitata a USD, EUR, CHF e a una moneta di riferimento di un comparto	0%
Obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ da parte di S&P e/o di A1 da parte di Moody's;	0.5%–5%
Obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import-export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ da parte di S&P e/o di A1 da parte di Moody's;	0.5%–5%
Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- da parte di S&P e/o di Aa3 da parte di Moody's;	1%–8%
Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- da parte di S&P e/o di Aa3 da parte di Moody's;	1%–8%
Azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale	5%–15%

In aggiunta alle riduzioni di valore summenzionate, verrà operata un'ulteriore riduzione di valore dell'1-8% di ciascuna garanzia (liquidità, obbligazioni o azioni) denominata in una moneta diversa da quella della relativa operazione sottostante.

Inoltre, in caso di una volatilità del mercato fuori dalla norma, la società di gestione si riserva il diritto di aumentare la riduzione di valore che applica alla garanzia. La società di gestione riceverà pertanto più garanzie per conto del fondo per garantire il proprio rischio di controparte.

Regolamento sui benchmark finanziari

Secondo il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come benchmark in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e le relative direttive di modifica 2004/48/CE e 2014/17/UE e il Regolamento (UE) no. 596/2014 (il "Regolamento sui benchmark finanziari"), il fondo può utilizzare un benchmark o una combinazione di benchmark soltanto se il benchmark è fornito da un amministratore ubicato nell'Unione europea o in un Paese terzo soggetto a determinate condizioni di riconoscimento, approvazione o equivalenza e incluso in un registro tenuto dall'European Securities and Markets Authority ("ESMA").

Alcune disposizioni transitorie troveranno applicazione sino al 1° gennaio 2020, dopodiché gli amministratori dei benchmark non saranno più tenuti a ottenere l'autorizzazione o la registrazione da parte delle autorità nazionali competenti del loro Stato membro di ubicazione ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento sui benchmark finanziari o saranno qualificati all'utilizzo nell'Unione europea ai sensi dei regimi di riconoscimento, approvazione o equivalenza previsti dal Regolamento sui benchmark finanziari secondo gli articoli 30, rispettivamente 32 o 33 di tale regolamento. Alla data di pubblicazione del prospetto informativo, il registro tenuto dall'ESMA risulta pertanto ancora incompleto. Nella misura del possibile, il fondo ha soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento sui benchmark finanziari in base alle informazioni più aggiornate disponibili alla data di pubblicazione del presente prospetto informativo. Ad ogni aggiornamento del prospetto informativo saranno rese disponibili, ove possibile, ulteriori informazioni. Gli investitori sono tuttavia invitati a osservare che tra il momento in cui il registro tenuto dall'ESMA viene aggiornato con informazioni supplementari e quello in cui tali informazioni sono aggiunte al prospetto informativo nell'ambito del successivo aggiornamento può intercorrere un certo lasso di tempo.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento sui benchmark finanziari, il fondo ha istituito e gestisce solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito (i "piani di emergenza per i benchmark"). I dettagli relativi ai piani di emergenza aggiornati per i benchmark sono gratuitamente disponibili su richiesta per i titolari delle quote e gli investitori presso la sede legale del fondo.

Si invitano gli investitori a tenere presente che le azioni che possono essere intraprese dal fondo sulla base dei piani di emergenza per i benchmark qualora un indice di riferimento utilizzato da un comparto subisca variazioni sostanziali o cessi di essere fornito può comportare fra l'altro una modifica del nome, degli obiettivi d'investimento e/o delle politiche d'investimento del comparto in questione o del benchmark utilizzato per il calcolo di una commissione di performance (se prevista), in particolare se cambia l'indice di riferimento. In alternativa, il consiglio d'amministrazione può decidere di chiudere il comparto in questione o di fondere o amalgamare altrimenti il patrimonio del comparto con un altro comparto del fondo o di un altro OICVM secondo le disposizioni contenute nel capitolo 12 del regolamento di gestione del fondo. Qualsiasi azione di questo tipo e le relative modifiche del presente prospetto informativo saranno notificate ai titolari delle quote e implementate secondo la legge del Lussemburgo, i requisiti della CSSF (se applicabili) e i termini contenuti nel presente prospetto informativo.

19. Politica di protezione dei dati

Il fondo e la società di gestione si impegnano a tutelare i dati personali degli investitori (compresi quelli potenziali) e di altri soggetti su cui ottengono informazioni personali nell'ambito degli investimenti operati dagli investitori nel fondo.

Il fondo e la società di gestione hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e di qualsiasi legislazione di attuazione ad esse applicabile (detti congiuntamente la "legislazione in materia di protezione dei dati") con riferimento ai dati personali da esse trattati in relazione agli investimenti effettuati nel fondo. Ciò comprende (ma non in via esclusiva) le azioni richieste in relazione a: l'informazione relativa all'elaborazione dei dati personali degli investitori e, se del caso, ai meccanismi di autorizzazione, le procedure per rispondere alle

richieste di esercitare diritti individuali, gli accordi contrattuali con i fornitori e altri terzi, gli accordi per il trasferimento dei dati oltremare e le politiche e le procedure di documentazione e comunicazione. I dati personali hanno il significato assegnato loro nella legislazione in materia di protezione dei dati e comprendono qualsiasi informazione relativa a un soggetto identificabile, come il nome dell'investitore, l'indirizzo, l'importo investito, i nomi dei singoli rappresentanti dell'investitore nonché il nome dell'avente diritto economico ultimo, ove applicabile, e i dettagli relativi al conto bancario di tale investitore.

Nel sottoscrivere le quote, ogni investitore è informato dell'elaborazione dei propri dati personali (o, se l'investitore è una persona giuridica, dell'elaborazione dei dati personali dei rappresentanti e/o degli aventi diritto economico ultimi di tale investitore) tramite un'informativa sulla protezione dei dati che sarà resa disponibile nel modulo di richiesta fornito dalla società agli investitori. Tale informativa illustrerà agli investitori più dettagliatamente le attività di elaborazione intraprese dal fondo, dalla società di gestione e dai suoi rappresentanti.

20. Aspetti regolamentari e fiscali specifici

Adempimenti fiscali dei conti esteri

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese modificata del 24 luglio 2015 (la "legge FATCA"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo.

Le disposizioni in materia di adempimenti fiscali dei conti esteri contenute nel Hiring Incentives to Restore Employment Act (note comunemente come "FATCA") impongono in generale un nuovo regime di reporting e, potenzialmente, un'imposta alla fonte del 30 per cento su (i) alcuni redditi provenienti dagli Stati Uniti (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e i proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi provenienti dagli Stati Uniti (cosiddetti "withholdable payment") e (ii) una quota di alcuni pagamenti di origine non statunitense provenienti da entity non-US che hanno stipulato accordi FFI (come definiti di seguito), nella misura in cui questi sono considerati come "withholdable payment" ("passthru payment"). In linea generale, le nuove norme impongono che la proprietà diretta e indiretta da parte di US person di conti non-US ed entity non-US venga dichiarata all'US Internal Revenue Service (detto di seguito "IRS"). Il regime basato su una ritenuta alla fonte del 30 per cento si applica in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste in merito alla proprietà statunitense.

In generale, il FATCA assoggetta tutti i "withholdable payment" e i "passthru payment" ricevuti dal fondo a una ritenuta alla fonte del 30 per cento (compresa la quota attribuibile agli investitori non-US), a meno che la società di gestione non stipuli per conto del fondo un accordo (cosiddetto "accordo FFI") con l'IRS per la comunicazione di informazioni, dichiarazioni e deroghe di diritto non-US (compresa qualsiasi informativa concernente la protezione dei dati) che può essere richiesta al fine di soddisfare le disposizioni contenute nelle nuove norme, compresa l'informazione relativa ai titolari di quote USA diretti e indiretti o che altrimenti si qualificano per un'esenzione, compresa l'esenzione prevista da un accordo intergovernativo (o "AIG") stipulato tra gli Stati Uniti e un Paese in cui l'entity non-US risiede o vanta altrimenti una presenza rilevante.

I governi del Lussemburgo e degli Stati Uniti hanno stipulato un accordo intergovernativo concernente il FATCA, attuato dalla legge del Lussemburgo che recepisce l'accordo intergovernativo stipulato il 28 marzo 2014 tra il Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America (la "legge sul FATCA"). Se la società di gestione rispetta per conto del fondo tutti i termini applicabili della legge sul FATCA, il fondo non sarà soggetto alla ritenuta d'imposta, né gli verrà richiesto, in generale, di applicare una ritenuta ai pagamenti effettuati ai sensi del FATCA. Inoltre, il fondo non sarà obbligato a stipulare un accordo FFI con l'IRS, ma sarà invece tenuta a raccogliere le informazioni relative ai titolari delle sue quote e a comunicare tali informazioni alle autorità fiscali del Lussemburgo che, a loro volta, comunicheranno tali informazioni all'IRS.

Qualsiasi imposta dovuta in seguito alla mancata osservanza del FATCA da parte di un investitore sarà addebitata a quest'ultimo.

Tutti gli investitori potenziali e i titolari delle quote sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in merito alle condizioni previste dal FATCA con riferimento alla loro situazione specifica.

Ciascun titolare di quote e cessionario di un interesse di un titolare di quote relativo a qualsiasi comparto è tenuto a fornire (anche per mezzo di aggiornamenti) alla società di gestione o a qualsiasi terzo designato dalla società di gestione (detto di seguito "terzo designato"), nella forma ed entro il periodo di tempo ragionevolmente richiesto dalla società di gestione (anche per mezzo di una certificazione elettronica), qualsiasi informazione, dichiarazione, deroga e modulo relativo al titolare di quote (o ai proprietari o ai titolari diretti e indiretti del titolare di quote o del conto) che possono essere ragionevolmente richiesti dalla società di gestione o dal terzo designato a titolo di supporto nell'ottenimento di qualsiasi esenzione, riduzione o rimborso di qualsiasi ritenuta d'imposta o altra imposta da parte di qualsiasi autorità fiscale o altro ente governativo (comprese le ritenute d'imposta applicate ai sensi del Hiring Incentives to Restore Employment Act del 2010 o di qualsiasi altra legislazione o accordo intergovernativo analogo o successivo o, ancora, da qualsiasi accordo stipulato ai sensi di tale legislazione o accordo governativo) sulla società di gestione o sul fondo, sugli importi pagati dalla società o sugli importi allocabili o distribuibili dal fondo a tale titolare di quote o cessionario. Qualora un qualsiasi titolare di quote o cessionario di un interesse di un titolare di quote non fornisca tali informazioni, dichiarazioni, deroghe o moduli alla società di gestione o al terzo designato, la società di gestione o il terzo designato ha la piena autorità di intraprendere una qualsiasi o tutte le seguenti azioni: (i) trattenere qualsiasi imposta che deve essere trattenuta secondo la legislazione, i regolamenti, le norme o gli accordi applicabili; (ii) riscattare qualsiasi interesse del titolare di quote o del suo cessionario relativo a un qualsiasi comparto e (iii) creare e gestire un veicolo d'investimento organizzato negli Stati Uniti e trattato come una "domestic partnership" per le finalità specificate nella sezione 7701 dell'Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche e trasferire l'interesse del titolare di quote o del cessionario relativo a un qualsiasi comparto o interesse relativo alle attività e alle passività di tale comparto a questo veicolo d'investimento. Se richiesto dalla società di gestione o dal terzo designato, il titolare di quote o il cessionario può rendere esecutivi uno qualsiasi o tutti i documenti, le opinioni, gli strumenti e i certificati che la società di gestione o il terzo designato possono aver ragionevolmente richiesto o altrimenti richiesto per effettuare quanto esposto sopra. Ciascun titolare di quote accorda alla società di gestione o al terzo designato un diritto di procura combinato con un interesse per l'esecuzione di qualsiasi documento, opinione, strumento o certificato di questo tipo per conto del titolare di quote nel caso in cui quest'ultimo ometta di farlo.

Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del FATCA

Ai sensi della legge sul FATCA, le istituzioni finanziarie ("IF") lussemburghesi sono tenute a comunicare all'autorità fiscale del Lussemburgo (ad esempio l'Administration des Contributions Directes, l'"autorità fiscale del Lussemburgo") informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione secondo la definizione contenuta nella legge sul FATCA.

Il fondo si qualifica come IF soggetto all'obbligo di comunicazione ("IF soggetto all'obbligo di comunicazione" secondo la definizione contenuta nella legge sul FATCA) ai fini del FATCA. In quanto tale, il fondo è il controllore dei dati ed elabora dati personali dei titolari delle quote e delle controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini del FATCA.

Il fondo elabora dati personali concernenti i titolari delle quote o le loro controlling person allo scopo di adempiere agli obblighi legali del fondo previsti dalla legge sul FATCA. Questi dati personali comprendono il nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di identificazione fiscale USA, il Paese di residenza fiscale e l'indirizzo di residenza, il numero di telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato al titolare delle quote in relazione al conto, le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto negli Stati Uniti, nonché qualsiasi altra informazione rilevante in relazione ai titolari delle quote o alle loro controlling person ai fini della legge sul FATCA (i "dati personali FATCA").

I dati personali FATCA verranno comunicati all'autorità fiscale lussemburghese dall'IF soggetto all'obbligo di comunicazione. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali FATCA all'IRS secondo quanto stabilito dalla legge sul FATCA.

Si informano in particolare i titolari delle quote e le controlling person che alcune operazioni da essi eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali FATCA possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati del fondo ("**persone preposte all'elaborazione**"), che nell'ambito dell'applicazione del CRS possono includere la società di gestione del fondo e l'amministrazione centrale di quest'ultimo.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul FATCA dipende dal fatto che ciascun titolare di quote o ciascuna controlling person fornisca al fondo i dati personali FATCA, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun titolare di quote, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta del fondo, ciascun titolare di quote e ciascuna controlling person accetta di fornire al fondo tali informazioni. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i termini prescritti può comportare la notifica del conto all'autorità fiscale lussemburghese.

Sebbene il fondo si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad esso assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul FATCA, esso non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se il fondo diviene soggetto a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul FATCA, il valore delle quote può subire perdite materiali.

A ogni titolare di quote o controlling person che omette di adempiere alle richieste di documentazione del fondo possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte al fondo dal FATCA (fra cui una trattenuta ai sensi della sezione 1471 dell'U.S. Internal Revenue Code o una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultimo da parte del titolare delle quote. Il fondo può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le quote di tale titolare.

Si raccomanda ai titolari delle quote e alle controlling person di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul FATCA sul proprio investimento.

I dati personali FATCA saranno elaborati secondo le disposizioni contenute nell'informativa sulla protezione dei dati che sarà messa a disposizione nel modulo di richiesta fornito dal fondo agli investitori.

Scambio automatico di informazioni – Common Reporting Standard

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 (la "**legge sul CRS**"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo.

Il 9 dicembre 2014 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/107/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, che impone ora lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra gli Stati membri dell'UE ("**Direttiva DAC**"). L'adozione della direttiva suindicata implementa il CRS dell'OCSE e generalizza lo scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2016.

Il Lussemburgo ha inoltre sottoscritto il Multilateral Competent Authority Agreement ("**Multilateral Agreement**") dell'OCSE, concernente lo scambio automatico di informazioni tra autorità finanziarie. Secondo tale accordo multilaterale, il Lussemburgo scambierà automaticamente informazioni sui conti finanziari con altre giurisdizioni aderenti a partire dal 1° gennaio 2016. La legge sul CRS implementa questo accordo multilaterale, unitamente alla direttiva DAC che introduce il CRS nel diritto lussemburghese.

Ai sensi della legge sul CRS, il fondo sarà probabilmente trattato come una Luxembourg Reporting Financial Institution. In quanto tale, dal 30 giugno 2017, senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e secondo quanto specificato nella documentazione del fondo, il fondo sarà tenuto a riportare annualmente

al personale dell'autorità fiscale del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione e alle partecipazioni di e ai pagamenti fatti (i) a determinati titolari di quote secondo la legge sul CRS (le "Reportable Person") e (ii) alle persone controllanti di determinate entità non finanziarie ("NFE") considerate esse stesse Reportable Person. Come esposto dettagliatamente all'articolo 4 alla legge sul CRS, queste informazioni includono dati personali legati alle Reportable Person.

Ai sensi della legge sul CRS, il fondo può essere chiamato a riferire annualmente all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo, lo/gli Stato/i di residenza, il/i TIN nonché la data e il luogo di nascita di i) ogni singola Reportable Person titolare di un conto; ii) in caso di una NFE passiva ai sensi della legge sul CRS, di ogni singola Controlling Person che è anche una Reportable Person. Queste informazioni possono essere comunicate dall'autorità fiscale lussemburghese alle autorità fiscali straniere.

Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del CRS

Ai sensi della legge sul CRS, le istituzioni finanziarie ("IF") lussemburghesi sono tenute a comunicare all'autorità fiscale lussemburghese informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione secondo la definizione contenuta nella legge sul CRS.

In qualità di IF lussemburghese soggetto all'obbligo di comunicazione, il fondo è il controllore dei dati ed elabora dati personali dei titolari delle quote e delle controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini della legge sul CRS.

In questo contesto al fondo può essere richiesto di comunicare all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo di residenza, il/i TIN, la data e il luogo di nascita, il(i) Paese(i) di residenza fiscale, il numero di telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto in una giurisdizione all'estero, il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato al titolare delle quote in relazione al conto, nonché qualsiasi altra informazione rilevante richiesta dalle leggi applicabili di i) ogni persona oggetto di comunicazione titolare di un conto e ii) nel caso di una NFE passiva secondo il significato della legge sul CRS, di ogni controlling person che è anche una persona oggetto di comunicazione (i "dati personali CRS").

I dati personali CRS relativi ai titolari delle quote o alle controlling person saranno comunicati all'autorità fiscale lussemburghese dall'IF soggetto all'obbligo di comunicazione. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali CRS alle autorità fiscali competenti di una o più giurisdizioni a cui tali dati devono essere comunicati. Il fondo elabora i dati personali CRS concernenti i titolari delle quote o le controlling person unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali del fondo previsti dalla legge sul CRS.

Si informano in particolare i titolari delle quote e le controlling person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali FATCA possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati del fondo ("persone preposte all'elaborazione"), che nell'ambito dell'applicazione del CRS possono includere la società di gestione del fondo e l'amministrazione centrale di quest'ultimo.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun titolare di quote o ciascuna controlling person fornisca al fondo i dati personali CRS, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun titolare di quote, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta del fondo, ciascun titolare di quote è tenuto a fornire al fondo tali informazioni. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i termini prescritti può comportare la notifica del conto all'autorità fiscale lussemburghese.

Sebbene il fondo si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad esso assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul

CRS, esso non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se il fondo diviene soggetto a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul CRS, il valore delle quote può subire perdite materiali.

A ogni titolare di quote che omette di adempiere alle richieste di documentazione del fondo possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte al fondo dalla legge sul CRS (fra cui una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultimo da parte del titolare delle quote. Il fondo può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le quote di tale azionista.

Si raccomanda ai titolari delle quote di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul CRS sul proprio investimento.

I dati personali CRS saranno elaborati secondo le disposizioni contenute nell'informativa sulla protezione dei dati che sarà messa a disposizione nel modulo di richiesta fornito dal fondo agli investitori.

21. Principali soggetti

Società di gestione

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

Consiglio di amministrazione

- Josef H. M. Hehenkamp
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Svizzera)
SA, Zurigo
- Rudolf Kömen
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo
- Thomas Nummer
Independent Director, Lussemburgo
- Daniel Siepmann
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)
S.A., Lussemburgo

Banca depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180
Lussemburgo

Revisore contabile del fondo

PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*,
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo

Consulente legale

Clifford Chance, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Lussemburgo

Amministrazione centrale

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.,
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

22. Comparti

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel realizzare una rivalutazione del capitale e un reddito entro parametri di rischio predefiniti.

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark, il JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD. Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dell'esposizione alle obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e ricaverà le proprie ponderazioni dallo stesso. Il gestore d'investimento può utilizzare la propria discrezionalità per sovrappesare o sottopesare determinate componenti del benchmark e investire in obbligazioni non incluse nei benchmark al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Pertanto è probabile che la performance del comparto si discosti in misura significativa dai benchmark.

Questo comparto investe tutto il suo patrimonio in titoli di debito, obbligazioni, note, altri titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti che hanno la propria sede o che svolgono una parte prevalente della loro attività nella regione asiatica (compresi, senza limitazioni, la Repubblica Popolare Cinese ("RPC"), la Corea del Sud, l'India, la Malesia, Singapore, l'Indonesia, la Thailandia, Hong Kong, le Filippine e Taiwan). I valori mobiliari summenzionati possono essere quotati a una borsa asiatica o su altre borse valori straniere oppure negoziati su altri mercati regolamentati, in regolare funzionamento, riconosciuti e aperti al pubblico. Le borse e gli altri mercati regolamentati devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010. Il comparto può investire anche in titoli a tasso fisso, fra l'altro, tramite il programma CIBM e la Bond Connect (ciascuno dei quali come da definizione fornita al capitolo 7, "Fattori di rischio").

Ai fini del presente prospetto informativo, "RPC" si riferisce alla Repubblica Popolare Cinese (esclusi Hong Kong, le Regioni amministrative speciali di Macao e Taiwan) e il termine "cinese" è da interpretare di conseguenza.

L'esposizione totale del comparto agli emittenti con sede al di fuori della regione asiatica o che svolgono una parte prevalente della loro attività al di fuori della regione asiatica non deve superare un terzo del patrimonio netto del comparto.

Il comparto investe principalmente in titoli denominati in dollari USA nonché, in minor misura, in diverse altre monete. La parte del patrimonio netto investita in monete diverse dalla moneta di riferimento del comparto non deve necessariamente essere coperta rispetto a questa moneta di riferimento. Le fluttuazioni dei tassi di cambio di tali monete rispetto alla moneta di riferimento del comparto influiscono pertanto sul valore patrimoniale netto del comparto.

Secondo le disposizioni della RPC, alcune istituzioni finanziarie qualificate di oltreoceano sono idonee a partecipare al programma CIBM e al Bond Connect per operare investimenti sul mercato obbligazionario interbancario della RPC. Il gestore degli investimenti è registrato, per conto del comparto, come istituzione qualificata ai sensi del programma CIBM tramite un agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario onshore, responsabile delle relative notifiche e aperture di conto presso le autorità interessate della RPC. Il comparto può effettuare investimenti tramite il programma CIBM e il Bond Connect. Con le dovute notifiche agli investitori, il comparto può inoltre perseguire un'esposizione ai titoli a tasso fisso della RPC attraverso altri programmi transfrontalieri approvati dalle autorità di regolamentazione competenti, compreso il CSSF. Il comparto può ottenere un'esposizione alle monete locali direttamente, attraverso l'investimento in strumenti di debito denominati in una moneta locale asiatica, e/o indirettamente, attraverso l'utilizzo di strumenti derivati a scopo di investimento quali i non-deliverable forward (NDF) e altri strumenti derivati su divise, opzioni call o put su divise, swap su divise nonché forward o future su divise che offrano un'esposizione alle monete locali.

Il comparto può investire in titoli non-investment grade con un rating minimo di "CCC-" di Standard & Poor's o "Caa3" di Moody's o in strumenti di debito che la società di gestione reputa avere una qualità creditizia analoga.

Il comparto può investire fino al 25 per cento del suo patrimonio netto totale in obbligazioni convertibili, note convertibili e obbligazioni con

warrant e fino al 20 per cento di esso in strumenti contingent convertible. Il comparto può inoltre investire fino a un massimo del 10 per cento del suo patrimonio in azioni o titoli simili ad azioni. Attualmente il comparto non intende investire in A share cinesi.

In aggiunta agli investimenti diretti, il comparto può effettuare anche operazioni in future e in opzioni nonché operazioni di swap (swap su tassi d'interesse, inflation swap) per finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle disposizioni del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti" del prospetto informativo completo.

La percentuale del patrimonio del comparto che può essere soggetta a total return swap può raggiungere al massimo il 20 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. Si prevede in generale che il nozionale di questi total return swap resti compreso tra lo 0 e il 20 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. In determinate circostanze tale percentuale può essere superiore.

La somma dei valori nozionali tiene conto del valore assoluto dell'esposizione nozionale di tutti i total return swap utilizzati dal comparto. L'entità prevista di questi total return swap costituisce un indicatore dell'intensità di utilizzo dei total return swap all'interno del comparto. Essa non rappresenta tuttavia necessariamente un indicatore dei rischi d'investimento legati a questi strumenti, poiché non tiene conto di alcun effetto di netting o di copertura.

Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria mediante future in cambi, operazioni di swap e credit default swap.

Il comparto può altresì investire in strumenti derivati a scopo d'investimento per ottenere un'esposizione alle monete locali della regione asiatica attraverso il ricorso ai non-deliverable forward ("NDF") e ad altri strumenti derivati su divise, quali opzioni call o put su divise e swap, forward o future su divise che offrano un'esposizione alle monete locali della regione asiatica.

Nel rispetto delle restrizioni all'investimento del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", punti 3g) e 3h) del prospetto informativo completo, la società può impiegare per ciascun comparto anche titoli (credit-linked note) nonché tecniche e strumenti (credit default swap) per il controllo dei rischi di credito del comparto. Il comparto può, in relazione con i credit default swap, assumere impegni fino al 100 per cento del suo patrimonio netto a scopo diverso da quello di copertura; tuttavia gli impegni derivanti dalle posizioni di copertura non possono superare complessivamente il 100 per cento del patrimonio netto complessivo del comparto.

Ai fini della gestione della duration, il comparto può fare un maggiore utilizzo dei future su tassi d'interesse, nel rispetto dei limiti indicati al punto 3) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". In deroga al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", punto 3e) del prospetto informativo completo, il comparto può acquistare e vendere, a scopo di controllo dei rischi di tasso d'interesse, contratti a termine su tassi d'interesse in tutte le valute; gli impegni così assunti non devono tuttavia superare il valore del patrimonio in titoli detenuto dal comparto in questa valuta.

Allo scopo di ottimizzare la gestione del portafoglio e nel rispetto di quanto stabilito nella sezione 3 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", i comparti possono detenere posizioni net long e net short attraverso la stipulazione di contratti derivati su indici azionari (opzioni su azioni e future) o qualsiasi altro indice finanziario idoneo per gli OICVM, sino a un massimo del 10 per cento del loro patrimonio. I comparti possono stipulare esclusivamente contratti future negoziati in una borsa valori o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, domiciliato in uno Stato OCSE.

In termini di rischio complessivo associato all'utilizzo di strumenti derivati, gli impegni assunti dal comparto non devono superare, aggregati, il 100 per cento del patrimonio totale del comparto.

Mediante l'esercizio di diritti di conversione e d'opzione o opzioni e certificati d'opzione (warrant) detenuti separatamente da opzioni e obbligazioni con opzione è possibile investire temporaneamente fino al 10 per cento del patrimonio netto di un comparto in azioni, altri strumenti di partecipazione, buoni di godimento e altri titoli analoghi aventi carattere di partecipazione.

Il comparto non deve investire in titoli asset backed ("ABS") e mortgage backed ("MBS").

Il comparto si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'art. 6 dell'SFDR.

Gli investimenti sottostanti del comparto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva del comparto verrà calcolata in base all'approccio fondato sugli impegni (commitment approach).

Indicazioni relative a rischi particolari

Si invitano i potenziali investitori a osservare che il comparto può, nel rispetto dei principi d'investimento fissati sopra, assumere un'esposizione rilevante nei confronti dei Paesi emergenti. Si raccomanda agli investitori di considerare i corrispondenti rischi descritti al capitolo 7, "Fattori di rischio". Con Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo si intendono i Paesi non classificati dalla Banca mondiale come Paesi ad alto reddito. Possono essere inoltre considerati Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo, se reputati appropriati dalla società di gestione nel contesto dell'universo d'investimento del comparto, i Paesi ad alto reddito inclusi in un indice finanziario dei mercati emergenti di un fornitore di servizi leader.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che i probabili rendimenti sui titoli di emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più elevati di quelli di titoli similari degli equivalenti emittenti di Paesi industriali sviluppati. Questi rendimenti devono comunque essere considerati come un premio per i rischi più elevati cui gli investitori sono esposti.

Il patrimonio netto di un comparto che investe in titoli a reddito fisso varia in relazione alle fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei premi per i rischi di credito. Un aumento o una diminuzione dei tassi d'interesse e/o degli spread creditizi possono influire negativamente sul patrimonio netto del comparto. Viceversa, quando i tassi d'interesse o gli spread creditizi diminuiscono, il valore dei titoli a reddito fisso generalmente aumenta. Poiché gli investimenti del comparto non sono soggetti a restrizioni per quanto riguarda la dimensione degli emittenti o il loro rating creditizio e considerato che il comparto può investire in titoli di debito non investment grade, i titoli di debito sottostanti possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di debito degli emittenti di prim'ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione per il maggiore grado di rischio connesso ai relativi strumenti di debito e alla maggiore volatilità del comparto. I potenziali investitori devono essere consapevoli che non si può escludere completamente la possibilità di perdita del loro intero investimento. Al fine di ridurre tali rischi, i singoli emittenti vengono comunque sottoposti ad attento monitoraggio. Gli investimenti vengono inoltre ampiamente diversificati per emittente.

Anche l'utilizzo dei derivati comporta rischi specifici. Si rimandano pertanto i potenziali investitori ai rischi connessi ai derivati descritti nel capitolo 7, "Fattori di rischio". Oltre ai rischi descritti nel capitolo 7, "Fattori di rischio", i potenziali investitori devono tenere presente che il rischio di controparte connesso all'utilizzo delle strategie su strumenti derivati non può essere completamente eliminato. I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati e delle relative strategie può determinare una completa neutralizzazione del portafoglio, che a sua volta può penalizzare il rendimento obiettivo.

Le fluttuazioni dei tassi di cambio delle monete locali, comprese quelle della regione asiatica, rispetto al dollaro comportano una corrispondente simultanea fluttuazione del patrimonio netto del comparto espresso in dollari. Le monete locali possono essere soggette a restrizioni valutarie. Ulteriori informazioni sui rischi d'investimento nelle azioni sono riportate nel capitolo 7, "Fattori di rischio". Si fa inoltre osservare agli investitori che l'utilizzo di "NDF" a scopo di investimento o di copertura può non consentire di eliminare completamente il rischio valutario associato a qualsiasi investimento nella regione asiatica, ma può aumentare i rischi generalmente associati con l'utilizzo di strumenti derivati.

I dividendi, gli interessi, i proventi e gli utili generati dal comparto possono essere soggetti a ritenute fiscali non recuperabili o ad altre imposte nei Paesi di origine. Ciò può penalizzare il reddito del comparto.

I prezzi delle obbligazioni convertibili sono meno volatili di quelli delle azioni. Dato che essi sono però più volatili di quelli delle obbligazioni tradizionali, gli investitori devono avere una maggiore propensione per il rischio. I prezzi delle obbligazioni convertibili fluttuano in relazione alle variazioni dei prezzi delle azioni e ai movimenti dei tassi d'interesse. Quando i prezzi delle azioni salgono, esse esprimono performance superiori rispetto alle obbligazioni tradizionali; nei periodi di discesa dei

prezzi, esse producono invece performance inferiori rispetto a tali strumenti.

I potenziali investitori devono inoltre tenere presente che una serie di rischi derivanti dagli aggiustamenti delle posizioni connessi alle sottoscrizioni e ai rimborsi possono ridurre il rendimento obiettivo.

Gli strumenti di contingent capital possono essere convertiti da obbligazioni in azioni o svalutarsi qualora si manifestino particolari eventi (cosiddetti "mechanical trigger"). La conversione in azioni o la svalutazione possono comportare una perdita di valore significativa. Nell'eventualità di una conversione, le azioni ricevute possono presentare uno sconto rispetto al corso azionario che quell'azione presentava al momento dell'acquisto dell'obbligazione, comportando così un maggior rischio di subire una perdita di capitale. In aggiunta o quale conseguenza dei "mechanical trigger", gli strumenti di contingent capital possono essere soggetti a "point of non-viability trigger" che implicano le stesse conseguenze, ossia la conversione in azioni o la svalutazione. Questi "point of non-viability trigger" vengono attivati in base alla valutazione delle prospettive di solvibilità dell'emittente da parte delle autorità regolamentari. Alcuni titoli di debito societari subordinati possono essere "callable", ossia possono essere rimborsati dall'emittente in una data specifica e a un prezzo prefissato. Nell'eventualità che tali titoli di debito non siano rimborsati alla data di rimborso specificata, l'emittente può estenderne la scadenza a tempo indeterminato e rinviare o ridurre il pagamento della cedola. Il merito creditizio dei titoli di debito privi di rating non è misurato con riferimento a un'agenzia di rating indipendente. I titoli di debito societari subordinati comportano un rischio di perdita maggiore rispetto ai titoli di debito societari senior, anche se sono emessi dallo stesso emittente. Si raccomanda agli investitori di considerare i rischi relativi agli investimenti in strumenti di contingent capital descritti al capitolo 7, "Fattori di rischio".

Gli investimenti diretti operati in India comportano rischi specifici. I potenziali investitori sono pertanto invitati a considerare i rischi specificati al capitolo 7, "Fattori di rischio", in relazione con la registrazione FPI del comparto e la potenziale comunicazione di informazioni e dati personali relativi agli investitori del comparto alle autorità locali indiane di supervisione e al DDP.

Gli investimenti effettuati tramite il China Interbank Bond Market o altri schemi analoghi istituiti di volta in volta ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili (il "CIBM") comportano anche rischi specifici. I potenziali investitori sono pertanto invitati a informarsi in particolare sui rischi illustrati al capitolo 7, "Fattori di rischio", al paragrafo "Investimento tramite il programma CIBM".

I rischi di sostenibilità possono produrre un effetto negativo sui rendimenti del comparto. I principali rischi di sostenibilità sono individuati e gestiti nell'ambito del processo complessivo di gestione dei rischi e possono variare nel corso del tempo.

I potenziali investitori sono invitati a informarsi anche sui rischi illustrati nella sezione "Rischi di sostenibilità" del capitolo 7, "Fattori di rischio".

Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è adatto agli investitori con una media propensione al rischio e un orizzonte d'investimento a medio termine che desiderano investire globalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli di debito della regione asiatica.

Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse (Singapore) Limited and Credit Suisse (Hong Kong) Limited co-gestori degli investimenti affinché si occupino della gestione di questo comparto. I co-gestori degli investimenti saranno responsabili congiuntamente delle decisioni d'investimento relative al portafoglio di investimenti del comparto.

Sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote

Nel rispetto delle restrizioni specificate di seguito al paragrafo "Effetti dei regolamenti della RPC sulla sottoscrizione, il rimborso e la conversione", le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione devono essere presentate in forma scritta all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare tali richieste entro le ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) due giorni lavorativi bancari prima del giorno di valutazione in qualsiasi giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo. Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute dopo tale orario

limite vengono considerate come pervenute prima delle ore 15:00 del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di emissione deve essere effettuato entro i due giorni lavorativi bancari successivi al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo di emissione delle quote. Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote sarà effettuato entro due giorni lavorativi bancari dal calcolo dello stesso.

Le quote del comparto non possono essere pubblicizzate, offerte, distribuite o vendute, direttamente o indirettamente, a persone residenti in India e le richieste di sottoscrizione per le quote del comparto non saranno accettate nei casi in cui i fondi per l'acquisto di tali quote provengano da fonti all'interno dell'India.

Come descritto al capitolo 5, "Investimento in CS Investment Funds 13", del prospetto informativo, la società di gestione può inoltre rimborsare in via obbligatoria tutte le quote detenute da un titolare di quote in tutti i casi in cui la essa reputi che tale rimborso possa evitare svantaggi materiali legali, regolamentari, pecuniari, fiscali, economici, di proprietà, amministrativi o di altro genere a danno del fondo, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i casi in cui tali quote siano detenute da titolari non autorizzati all'acquisizione o alla detenzione delle quote, ovvero che non osservino gli obblighi connessi con la detenzione delle quote in conformità alle norme applicabili. Si invitano di conseguenza i titolari delle quote a osservare che i requisiti legali, regolamentari o fiscali applicabili alla detenzione di quote del comparto possono includere specifici requisiti locali applicabili secondo le leggi e i regolamenti indiani e che il mancato adempimento delle disposizioni legali e regolamentari indiane può portare alla conclusione del loro investimento nel comparto, al rimborso forzato (integrale o parziale) delle quote detenute dagli investitori del comparto, alla trattenuta di qualsiasi provento di rimborso a favore degli investitori o a qualsiasi altra misura adottata dalle autorità locali con un impatto sull'investimento operato dall'investitore nel comparto.

Effetti dei regolamenti della RPC sulle sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e/o conversione di quote possono essere soggette a determinate restrizioni ai sensi del programma CIBM e di altri regolamenti della RPC rilevanti.

Il rimpatrio dei capitali investiti nonché dei redditi e delle plusvalenze del comparto dalla RPC è soggetto ai regolamenti della RPC rilevanti.

Secondo il regolamento del programma CIBM, attualmente la rimessa e il rimpatrio per conto del comparto possono essere effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) per l'investimento tramite il programma CIBM il comparto può effettuare la rimessa del capitale dell'investimento in RMB o in valuta estera nella RPC. Se il comparto non rimette il capitale dell'investimento che raggiunge almeno il 50 per cento dell'entità dell'investimento prevista entro nove (9) mesi dalla notifica alla People's Bank of China ("PBOC"), sarà necessario effettuare una notifica aggiornata tramite l'agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario onshore.
- (b) se il comparto rimpatria fondi dalla RPC, il rapporto tra RMB e valuta estera ("currency ratio") dovrebbe risultare pari in generale al currency ratio esistente al momento in cui il capitale investito è stato rimesso nella RPC, con uno scostamento massimo consentito del 10 per cento. A tale condizione relativa al rapporto valutario è possibile derogare per il primo rimpatrio, purché il capitale in valuta estera o in RMB da rimpatriare non superi il 110 per cento dell'importo in valuta estera o in RMB trasferito complessivamente nella RPC. Nella misura in cui il rimpatrio è effettuato nella stessa moneta della rimessa in entrata, la restrizione relativa al rapporto valutario non trova applicazione.

Nelle circostanze summenzionate non vige attualmente alcuna condizione regolamentare di approvazione preliminare per il rimpatrio di fondi provenienti dal programma CIBM; tuttavia non vi è la certezza che, in futuro, non trovino applicazione restrizioni regolamentari al rimpatrio di fondi da parte del comparto nella RPC. Le regolamentazioni in materia di investimenti e/o l'approccio adottato dal SAFE in relazione al rimpatrio possono variare di volta in volta.

Le richieste di sottoscrizione e/o conversione di quote possono essere soggette a una capacità disponibile sufficiente per il comparto in base al programma CIBM in combinazione con la politica e i limiti per gli investimenti del comparto. Le richieste ricevute durante un periodo in

cui non vi sono capacità sufficienti per il comparto in base al programma CIBM possono essere sospese e la sottoscrizione e/o la conversione di quote potranno essere eseguite alla prossima data di sottoscrizione in cui sarà nuovamente disponibile una capacità sufficiente per il comparto. La società di gestione e l'amministrazione centrale sono inoltre autorizzate a rifiutare richieste e a sospendere temporaneamente o in via permanente qualsiasi richiesta ricevuta in un periodo in cui vi sono sufficienti disponibilità per il comparto in base al programma CIBM.

Nonostante quanto osservato sopra, la società di gestione e l'amministrazione centrale sono autorizzate a sospendere temporaneamente l'emissione, la sottoscrizione, il rimborso, la conversione, il pagamento dei proventi del rimborso e/o la valutazione di quote del comparto nel corso di qualsiasi periodo se il comparto non è in grado di trasmettere i proventi della sottoscrizione da o a qualsiasi autorità regolamentare o di supervisione, governativa o quasi-governativa, a qualsiasi autorità fiscale o organizzazione di autoregolamentazione (sia essa di natura governativa o meno), ad esempio nel caso in cui i proventi della sottoscrizione non possano essere trasferiti per conto del comparto perché il comparto non è in grado di disporre di posizioni incluse nel programma CIBM o di rimpatriare i proventi di tali trasferimenti.

Gli investitori che richiedono o hanno richiesto la sottoscrizione, il rimborso e/o la conversione di quote del comparto vengono immediatamente informati dall'amministrazione centrale di qualsiasi misura adottata in relazione alle operazioni da loro richieste, in modo da avere l'opportunità di revocare la loro richiesta.

Non è stata presentata né sarà presentata in futuro alcuna domanda, né è stata o sarà richiesta alcuna registrazione da parte della società di gestione, nei confronti o da parte di qualsiasi autorità governativa o regolamentare della Repubblica popolare cinese (RPC), in relazione con la pubblicizzazione, l'offerta, la distribuzione o la vendita delle quote dei comparti nella o dalla RPC, né la società di gestione è intenzionata a pubblicizzare, offrire, distribuire o vendere, direttamente o indirettamente, le quote dei comparti all'interno della RPC o lo farà effettivamente in futuro.

Le quote dei comparti non sono destinate a essere offerte o vendute all'interno della RPC. Gli investitori della RPC potranno sottoscrivere quote solo se autorizzati a farlo in virtù di tutte le leggi, le norme, i regolamenti, gli avvisi, le direttive e gli ordini della RPC rilevanti o secondo altri requisiti regolamentari validi nella RPC ed emanati da una qualsiasi autorità governativa o regolamentare della RPC e applicabili agli investitori, alla società di gestione o al gestore degli investimenti, sia che abbiano o meno forza di legge, con le relative emanazioni e modifiche successive. Gli investitori della RPC sono responsabili ove applicabile dell'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni governative, verifiche, licenze o registrazioni (se ve ne sono) da parte di tutte le autorità governative competenti della RPC, comprese, ma non solo, la SAFE, la CSRC e/o altre autorità di regolamentazione e/o governative competenti, nonché del rispetto di tutti i regolamenti rilevanti della RPC, compresa, ma non solo, qualsiasi regolamentazione rilevante in materia di corsi di cambio e/o regolamentazione d'investimento estera. Se un investitore non adempie a quanto specificato sopra, la società di gestione può intraprendere qualsiasi azione in buona fede e agire per fondati motivi nei confronti delle quote di tale investitore allo scopo di soddisfare i requisiti regolamentari rilevanti, compresa l'esecuzione del rimborso forzato di quote possedute dall'investitore interessato, nel rispetto del regolamento di gestione del fondo e delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Le persone che possono entrare in possesso del presente prospetto informativo o di qualsiasi quota sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle.

Attività affidate a fornitori di servizi finanziari

Tutto il patrimonio del comparto nella RPC verrà custodito dal subdepositario. Il/i conto/i titoli e il/i conto/i liquidità con il subdepositario RPC e le istituzioni di deposito, registrazione e compensazione della RPC competenti per il comparto sono aperti a firme congiunte dal gestore degli investimenti (in qualità di richiedente ai sensi del programma CIBM) e dal comparto secondo i regolamenti della RPC applicabili. Il subdepositario provvederà a separare i valori patrimoniali in modo che il patrimonio del comparto sia registrato separatamente come appartenente al comparto e non al gestore degli investimenti.

Subdepositario

La Industrial and Commercial Bank of China Limited è stata nominata subdepositaria e agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario per il comparto ai fini degli investimenti effettuati tramite il programma CIBM (il "sub-depositario").

Commissione di performance

In aggiunta alla commissione di gestione, la società di gestione è autorizzata ad addebitare al comparto una commissione di performance collegata alle performance ("commissione di performance"), calcolata sulla base del valore patrimoniale netto della singola classe di quote prima dell'applicazione della percentuale di aggiustamento.

La commissione di performance è dovuta per ogni periodo di riferimento "periodo di riferimento". Salvo diversamente pattuito tra le parti, il periodo di riferimento iniziale inizia nella data in cui il comparto o la classe di quote in questione sono lanciati e termina l'ultimo giorno di quell'esercizio contabile.

Il calcolo della commissione di performance e il necessario accantonamento hanno luogo ad ogni calcolo del valore patrimoniale netto. La commissione di performance maturata è pagabile annualmente e posticipatamente entro un mese dalla fine del rispettivo periodo di riferimento e, se nel corso di quest'ultimo vengono rimborsate quote, l'importo della commissione di performance incluso nel valore patrimoniale netto per singola quota sarà maturato e dovuto (ossia si consoliderà) per queste quote rimborsate al momento del rimborso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (i) il valore patrimoniale netto di una classe di quote utilizzato nel calcolo della commissione di performance deve essere superiore al valore patrimoniale netto più elevato (prima della deduzione della commissione di performance) alla fine di un periodo di performance in cui è stata corrisposta una commissione di performance ("high water mark") e
- (ii) nel periodo di performance l'aumento percentuale del valore patrimoniale netto per classe di quote supera l'aumento percentuale del benchmark rilevante per il comparto/la classe di quote in questione nello stesso periodo di performance.

Il calcolo della commissione di performance e il relativo accantonamento hanno luogo ad ogni calcolo del valore patrimoniale netto; tuttavia, la commissione di performance viene consolidata solo alla fine del periodo di riferimento e se nel corso di quest'ultimo sono state rimborsate quote. Nel caso in cui tale importo sia negativo, deve essere trasferito al periodo di riferimento successivo.

Se, nella data del calcolo, il valore patrimoniale netto di una classe di quote prima dell'applicazione della percentuale di aggiustamento è superiore al high water mark, viene dedotta una commissione di performance del 15 per cento per tutte le classi di quote (cfr. il capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote") sulla differenza tra il valore patrimoniale netto prima dell'applicazione della percentuale di aggiustamento della classe di quote in questione e il valore più elevato tra il benchmark e l'high water mark. La commissione di performance è calcolata sulla base delle quote della classe di quote rilevante attualmente in circolazione.

Il benchmark del comparto è il JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10 Y. L'indice JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y è fornito da J.P. Morgan Securities LLC (l'"amministratore del benchmark") che alla data di pubblicazione del presente prospetto informativo non risulta essere iscritto nel registro degli amministratori e dei benchmark istituito e gestito dall'ESMA secondo l'articolo 36 del Regolamento sui benchmark.

Per quanto consta alla società di gestione, l'amministratore del benchmark non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento sui benchmark finanziari in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento o delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 51 dello stesso, per cui non è tenuto attualmente a qualificarsi per l'utilizzo del benchmark nell'Unione europea ai sensi dei regimi di riconoscimento, approvazione o equivalenza previsti dal Regolamento sui benchmark finanziari secondo gli articoli 30, rispettivamente 32 o 33 di tale regolamento.

Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore del patrimonio netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per quota, qualora

si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società di gestione potrà, nell'interesse dei titolari delle quote, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società di gestione informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote".

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel realizzare una rivalutazione del capitale e un reddito entro parametri di rischio predefiniti.

Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark, il JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10Y USD. Il comparto è attivamente gestito. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio. La maggior parte dell'esposizione alle obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e avrà ponderazioni simili allo stesso. Il gestore d'investimento può utilizzare la propria discrezionalità per investire in obbligazioni non incluse nel benchmark al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Pertanto è probabile che la performance del comparto si discosti in misura limitata dal benchmark. Vi sono tuttavia condizioni di mercato in cui la performance del comparto potrebbe essere più simile a quella del benchmark.

Almeno due terzi del patrimonio netto totale del comparto devono essere direttamente o indirettamente esposti alle monete locali della regione asiatica (compresi, senza limitazioni, la Repubblica Popolare Cinese ("RPC"), la Corea del Sud, l'India, la Malesia, Singapore, l'Indonesia, la Thailandia, Hong Kong, le Filippine e Taiwan). A questo scopo il comparto investe tutto il suo patrimonio in titoli di debito, obbligazioni, note, altri titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti che hanno la propria sede o che svolgono una parte prevalente della loro attività nella regione asiatica o con sede al di fuori della regione asiatica, ma che emettono valori mobiliari denominati nelle monete locali della regione asiatica. I valori mobiliari summenzionati possono essere quotati a una borsa asiatica o su altre borse valori straniere oppure negoziati su altri mercati regolamentati, in regolare funzionamento, riconosciuti e aperti al pubblico. Le borse e gli altri mercati regolamentati devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010. Il comparto può investire anche in titoli a tasso fisso, fra l'altro, tramite il programma CIBM e la Bond Connect (ciascuno dei quali come da definizione fornita al capitolo 7, "Fattori di rischio").

Ai fini del presente prospetto informativo, "RPC" si riferisce alla Repubblica Popolare Cinese (esclusi Hong Kong, le Regioni amministrative speciali di Macao e Taiwan) e il termine "cinese" è da interpretare di conseguenza.

Secondo le disposizioni della RPC, alcune istituzioni finanziarie qualificate di oltreoceano sono idonee a partecipare al programma CIBM e al Bond Connect per operare investimenti sul mercato obbligazionario interbancario della RPC. Il gestore degli investimenti è registrato, per conto del comparto, come istituzione qualificata ai sensi del programma CIBM tramite un agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario onshore, responsabile delle relative notifiche e aperture di conto presso le autorità interessate della RPC. Il comparto può effettuare investimenti tramite il programma CIBM e il Bond Connect. Con le dovute notifiche agli investitori, il comparto può inoltre perseguire un'esposizione ai titoli a tasso fisso della RPC attraverso altri programmi transfrontalieri approvati dalle autorità di regolamentazione competenti, compreso il CSSF. Il comparto può ottenere un'esposizione alle monete locali direttamente, attraverso l'investimento in strumenti di debito denominati in una moneta locale asiatica, e/o indirettamente, attraverso l'utilizzo di strumenti derivati a scopo di investimento quali i non-deliverable forward (NDF) e altri strumenti derivati su divise, opzioni call o put su divise, swap su divise nonché forward o future su divise che offrano un'esposizione alle monete locali.

Fino a un terzo del patrimonio netto totale del comparto può essere investito in valori mobiliari emessi da emittenti con sede in Australia e in Nuova Zelanda.

L'esposizione alle monete locali della regione asiatica può essere raggiunta direttamente attraverso l'investimento in strumenti di debito denominati in una moneta locale asiatica oppure indirettamente, attraverso l'utilizzo di strumenti derivati a scopo di investimento quali i Non-Deliverable Forward (NDF) e altri strumenti derivati su divise, opzioni call o put su divise e swap, forward o future su divise che offrano un'esposizione alle monete locali della regione asiatica.

L'esposizione complessiva del comparto a monete non asiatiche non deve superare un terzo del patrimonio netto del comparto.

La parte del patrimonio netto investita in monete diverse dalla moneta di riferimento del comparto non deve necessariamente essere coperta rispetto a questa moneta di riferimento. Di conseguenza, qualsiasi fluttuazione del corso di cambio delle monete d'investimento rilevanti (comprese, ma non solo, le monete della regione asiatica) in relazione con la moneta di riferimento del comparto influenzerà il valore patrimoniale netto del comparto.

Il comparto può altresì investire in strumenti derivati a scopo d'investimento per ottenere un'esposizione alle monete locali della regione asiatica attraverso il ricorso ai Non-Deliverable Forward (NDF) e ad altri strumenti derivati su divise, quali opzioni call o put su divise e swap, forward o future su divise che offrano un'esposizione alle monete locali della regione asiatica.

Il comparto può investire in titoli non-investment grade con un rating minimo di "CCC-" di Standard & Poor's o "Caa3" di Moody's o in strumenti di debito che la società di gestione reputa avere una qualità creditizia analoga.

Il comparto può investire fino al 25 per cento del suo patrimonio netto totale in obbligazioni convertibili, note convertibili e obbligazioni con warrant e fino al 10 per cento di esso in strumenti contingent convertible. Il comparto può inoltre investire fino a un massimo del 10 per cento del suo patrimonio in azioni o titoli simili ad azioni. Attualmente il comparto non intende investire in A share cinesi.

In aggiunta agli investimenti diretti, il comparto può effettuare anche operazioni in future e in opzioni nonché operazioni di swap (swap su tassi d'interesse, inflation swap) per finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto delle disposizioni del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti" del prospetto informativo completo.

La percentuale del patrimonio del comparto che può essere soggetta a total return swap può raggiungere al massimo il 20 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. Si prevede in generale che il nozionale di questi total return swap resti compreso tra lo 0 e il 20 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. In determinate circostanze tale percentuale può essere superiore.

La somma dei valori nozionali tiene conto del valore assoluto dell'esposizione nozionale di tutti i total return swap utilizzati dal comparto. L'entità prevista di questi total return swap costituisce un indicatore dell'intensità di utilizzo dei total return swap all'interno del comparto. Essa non rappresenta tuttavia necessariamente un indicatore dei rischi d'investimento legati a questi strumenti, poiché non tiene conto di alcun effetto di netting o di copertura.

Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria e di credito mediante future in cambi, operazioni di swap su divise nonché credit default swap.

Nel rispetto delle restrizioni all'investimento del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", punti 3g) e 3h) del prospetto informativo completo, la società di gestione può impiegare titoli (credit-linked note) nonché tecniche e strumenti (credit default swap) per il controllo dei rischi di credito del comparto. Il comparto può, in relazione con i credit default swap, assumere impegni fino al 100 per cento del suo patrimonio netto a scopo diverso da quello di copertura; tuttavia gli impegni derivanti dalle posizioni di copertura non possono superare complessivamente il 100 per cento del patrimonio netto complessivo del comparto.

Ai fini della gestione della duration, il comparto può fare un maggiore utilizzo dei future su tassi d'interesse, nel rispetto dei limiti indicati al punto 3) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". In deroga al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", punto 3e) del prospetto informativo completo, il comparto può acquistare e vendere, a scopo di controllo dei rischi di tasso d'interesse, contratti a termine su tassi d'interesse in tutte le valute; gli impegni così assunti non devono tuttavia superare il valore del patrimonio in titoli detenuto dal comparto in questa valuta.

Allo scopo di ottimizzare la gestione del portafoglio e nel rispetto di quanto stabilito nella sezione 3 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", i comparti possono detenere posizioni net long e net short attraverso la stipulazione di contratti derivati su indici azionari (opzioni su azioni e future) o qualsiasi altro indice finanziario idoneo per gli OICVM, sino a un massimo del 10 per cento del loro patrimonio. Il comparto può stipulare esclusivamente contratti future negoziati in una borsa valori o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, domiciliato in uno Stato OCSE.

In termini di rischio complessivo associato all'utilizzo di strumenti derivati, gli impegni assunti dal comparto non devono superare, aggregati, il 100 per cento del patrimonio totale del comparto.

Mediante l'esercizio di diritti di conversione e d'opzione o opzioni e certificati d'opzione (warrant) detenuti separatamente da opzioni e obbligazioni con opzione è possibile investire temporaneamente fino al 10 per cento del patrimonio netto di un comparto in azioni, altri strumenti di partecipazione, buoni di godimento e altri titoli analoghi aventi carattere di partecipazione

Il comparto non deve investire in titoli asset backed ("ABS") e mortgage backed ("MBS").

Il comparto si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'art. 6 dell'SFDR.

Gli investimenti sottostanti del comparto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva del comparto verrà calcolata in base all'approccio fondato sugli impegni (commitment approach).

Indicazioni relative a rischi particolari

Si invitano i potenziali investitori a osservare che il comparto può, nel rispetto dei principi d'investimento fissati sopra, assumere un'esposizione rilevante nei confronti dei Paesi emergenti. Si raccomanda agli investitori di considerare i corrispondenti rischi descritti al capitolo 7, "Fattori di rischio". Con Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo si intendono i Paesi non classificati dalla Banca mondiale come Paesi ad alto reddito. Possono essere inoltre considerati Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo, se reputati appropriati dalla società di gestione nel contesto dell'universo d'investimento del comparto, i Paesi ad alto reddito inclusi in un indice finanziario dei mercati emergenti di un fornitore di servizi leader.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che i probabili rendimenti sui titoli di emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più elevati di quelli di titoli simili degli equivalenti emittenti di Paesi industriali sviluppati. Questi rendimenti devono comunque essere considerati come un premio per i rischi più elevati cui gli investitori sono esposti.

Il patrimonio netto di un comparto che investe in titoli a reddito fisso varia in relazione alle fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei premi per i rischi di credito. Un aumento o una diminuzione dei tassi d'interesse e/o degli spread creditizi possono influire negativamente sul patrimonio netto del comparto. Viceversa, quando i tassi d'interesse o gli spread creditizi diminuiscono, il valore dei titoli a reddito fisso generalmente aumenta. Poiché gli investimenti del comparto non sono soggetti a restrizioni per quanto riguarda la dimensione degli emittenti o il loro rating creditizio e considerato che il comparto può investire in titoli di debito non investment grade, i titoli di debito sottostanti possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di debito degli emittenti di prim'ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione per il maggiore grado di rischio connesso ai relativi strumenti di debito e alla maggiore volatilità del comparto. I potenziali investitori devono essere consapevoli che non si può escludere completamente la possibilità di perdita del loro intero investimento. Al fine di ridurre tali rischi, i singoli emittenti vengono comunque sottoposti ad attento monitoraggio. Gli investimenti vengono inoltre ampiamente diversificati per emittente.

Anche l'utilizzo dei derivati comporta rischi specifici. Si rimandano pertanto i potenziali investitori ai rischi connessi ai derivati descritti nel capitolo 7, "Fattori di rischio". Oltre ai rischi descritti nel capitolo 7, "Fattori di rischio", i potenziali investitori devono tenere presente che il rischio di controparte connesso all'utilizzo delle strategie su strumenti derivati non può essere completamente eliminato. I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati e delle relative strategie può determinare una completa neutralizzazione del portafoglio, che a sua volta può penalizzare il rendimento obiettivo.

Le fluttuazioni dei tassi di cambio delle monete d'investimento locali, comprese quelle della regione asiatica, rispetto al dollaro comportano una corrispondente simultanea fluttuazione del patrimonio netto del comparto espresso in dollari. Le monete locali e in particolare le monete della regione asiatica possono essere soggette a restrizioni valutarie. Ulteriori informazioni sui rischi d'investimento nelle azioni sono riportate nel capitolo 7, "Fattori di rischio". Si fa inoltre osservare agli investitori che l'utilizzo di NDF a scopo di investimento o di copertura

del corso di cambio tra la moneta di riferimento e le monete locali della regione asiatica può non consentire di eliminare completamente il rischio valutario associato alle monete della regione asiatica, ma può aumentare i rischi generalmente associati con l'utilizzo di strumenti derivati.

I dividendi, gli interessi, i proventi e gli utili generati dal comparto possono essere soggetti a ritenute fiscali non recuperabili o ad altre imposte nei Paesi di origine. Ciò può penalizzare il reddito del comparto.

I prezzi delle obbligazioni convertibili sono meno volatili di quelli delle azioni. Dato che essi sono però più volatili di quelli delle obbligazioni tradizionali, gli investitori devono avere una maggiore propensione per il rischio. I prezzi delle obbligazioni convertibili fluttuano in relazione alle variazioni dei prezzi delle azioni e ai movimenti dei tassi d'interesse. Quando i prezzi delle azioni salgono, esse esprimono performance superiori rispetto alle obbligazioni tradizionali; nei periodi di discesa dei prezzi, esse producono invece performance inferiori rispetto a tali strumenti.

I potenziali investitori devono inoltre tenere presente che una serie di rischi derivanti dagli aggiustamenti delle posizioni connessi alle sottoscrizioni e ai rimborsi possono ridurre il rendimento obiettivo.

Gli investimenti di contingent capital possono essere convertiti da obbligazioni in azioni o svalutarsi qualora si manifestino particolari eventi (cosiddetti "mechanical trigger"). La conversione in azioni o la svalutazione possono comportare una perdita di valore significativa. Nell'eventualità di una conversione, le azioni ricevute possono presentare uno sconto rispetto al corso azionario che quell'azione presentava al momento dell'acquisto dell'obbligazione, comportando così un maggior rischio di subire una perdita di capitale. In aggiunta o quale conseguenza dei "mechanical trigger", gli strumenti di contingent capital possono essere soggetti a "point of non-viability trigger" che implicano le stesse conseguenze, ossia la conversione in azioni o la svalutazione. Questi "point of non-viability trigger" vengono attivati in base alla valutazione delle prospettive di solvibilità dell'emittente da parte delle autorità regolamentari. Alcuni titoli di debito societari subordinati possono essere "callable", ossia possono essere rimborsati dall'emittente in una data specifica e a un prezzo prefissato. Nell'eventualità che tali titoli di debito non siano rimborsati alla data di rimborso specificata, l'emittente può estenderne la scadenza a tempo indeterminato e rinviare o ridurre il pagamento della cedola. Il merito creditizio dei titoli di debito privi di rating non è misurato con riferimento a un'agenzia di rating indipendente. I titoli di debito societari subordinati comportano un rischio di perdita maggiore rispetto ai titoli di debito societari senior, anche se sono emessi dallo stesso emittente. Si raccomanda agli investitori di considerare i rischi relativi agli investimenti in strumenti di contingent capital descritti al capitolo 7, "Fattori di rischio".

Gli investimenti diretti operati in India comportano rischi specifici. I potenziali investitori sono pertanto invitati a considerare i rischi specificati al capitolo 7, "Fattori di rischio", in relazione con la registrazione FPI del comparto e la potenziale comunicazione di informazioni e dati personali relativi agli investitori del comparto alle autorità locali indiane di supervisione e al DDP.

Gli investimenti effettuati tramite il China Interbank Bond Market o altri schemi analoghi istituiti di volta in volta ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili (il "CIBM") comportano anche rischi specifici. I potenziali investitori sono pertanto invitati a informarsi in particolare sui rischi illustrati al capitolo 7, "Fattori di rischio", al paragrafo "Investimento tramite il programma CIBM".

I rischi di sostenibilità possono produrre un effetto negativo sui rendimenti del comparto. I principali rischi di sostenibilità sono individuati e gestiti nell'ambito del processo complessivo di gestione dei rischi e possono variare nel corso del tempo.

I potenziali investitori sono invitati a informarsi anche sui rischi illustrati nella sezione "Rischi di sostenibilità" del capitolo 7, "Fattori di rischio".

Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è adatto agli investitori con una media propensione al rischio e un orizzonte d'investimento a medio termine che desiderano investire globalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli di debito della regione asiatica.

Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse (Singapore) Limited and Credit Suisse (Hong Kong) Limited co-gestori degli investimenti affinché si occupino della gestione di questo comparto. I co-gestori degli investimenti saranno responsabili congiuntamente delle decisioni d'investimento relative al portafoglio di investimenti del comparto.

Sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote

Nel rispetto delle restrizioni specificate di seguito al paragrafo "Effetti dei regolamenti della RPC sulla sottoscrizione, il rimborso e la conversione", le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione devono essere presentate in forma scritta all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare tali richieste entro le ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) due giorni lavorativi bancari prima del giorno di valutazione in qualsiasi giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo. Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute dopo tale orario limite vengono considerate come pervenute prima delle ore 15:00 del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di emissione deve essere effettuato entro i due giorni lavorativi bancari successivi al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo di emissione delle quote. Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote sarà effettuato entro due giorni lavorativi bancari dal calcolo dello stesso.

Le quote del comparto non possono essere pubblicizzate, offerte, distribuite o vendute, direttamente o indirettamente, a persone residenti in India e le richieste di sottoscrizione per le quote del comparto non saranno accettate nei casi in cui i fondi per l'acquisto di tali quote provengano da fonti all'interno dell'India.

Come descritto al capitolo 5, "Investimento in CS Investment Funds 13", del prospetto informativo, la società di gestione può inoltre rimborsare in via obbligatoria tutte le quote detenute da un titolare di quote in tutti i casi in cui la essa reputi che tale rimborso possa evitare svantaggi materiali legali, regolamentari, pecuniari, fiscali, economici, di proprietà, amministrativi o di altro genere a danno del fondo, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i casi in cui tali quote siano detenute da titolari non autorizzati all'acquisizione o alla detenzione delle quote, ovvero che non osservino gli obblighi connessi con la detenzione delle quote in conformità alle norme applicabili. Si invitano di conseguenza i titolari delle quote a osservare che i requisiti legali, regolamentari o fiscali applicabili alla detenzione di quote del comparto possono includere specifici requisiti locali applicabili secondo le leggi e i regolamenti indiani e che il mancato adempimento delle disposizioni legali e regolamentari indiane può portare alla conclusione del loro investimento nel comparto, al rimborso forzato (integrale o parziale) delle quote detenute dagli investitori del comparto, alla trattenuta di qualsiasi provento di rimborso a favore degli investitori o a qualsiasi altra misura adottata dalle autorità locali con un impatto sull'investimento operato dall'investitore nel comparto.

Effetti dei regolamenti della RPC sulle sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e/o conversione di quote possono essere soggette a determinate restrizioni ai sensi del programma CIBM e di altri regolamenti della RPC rilevanti.

Il rimpatrio dei capitali investiti nonché dei redditi e delle plusvalenze del comparto dalla RPC è soggetto ai regolamenti della RPC rilevanti.

Secondo il regolamento del programma CIBM, attualmente la rimessa e il rimpatrio per conto del comparto possono essere effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) per l'investimento tramite il programma CIBM il comparto può effettuare la rimessa del capitale dell'investimento in RMB o in valuta estera nella RPC. Se il comparto non rimette il capitale dell'investimento che raggiunge almeno il 50 per cento dell'entità dell'investimento prevista entro nove (9) mesi dalla notifica alla People's Bank of China ("PBOC"), sarà necessario effettuare una notifica aggiornata tramite l'agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario onshore.
- (b) se il comparto rimpatria fondi dalla RPC, il rapporto tra RMB e valuta estera ("currency ratio") dovrebbe risultare pari in generale al currency ratio esistente al momento in cui il capitale investito è stato rimesso nella RPC, con uno scostamento massimo consentito del 10 per cento. A tale condizione relativa al

rapporto valutario è possibile derogare per il primo rimpatrio, purché il capitale in valuta estera o in RMB da rimpatriare non superi il 110 per cento dell'importo in valuta estera o in RMB trasferito complessivamente nella RPC. Nella misura in cui il rimpatrio è effettuato nella stessa moneta della rimessa in entrata, la restrizione relativa al rapporto valutario non trova applicazione.

Nelle circostanze summenzionate non vige attualmente alcuna condizione regolamentare di approvazione preliminare per il rimpatrio di fondi provenienti dal programma CIBM; tuttavia non vi è la certezza che, in futuro, non trovino applicazione restrizioni regolamentari al rimpatrio di fondi da parte del comparto nella RPC. Le regolamentazioni in materia di investimenti e/o l'approccio adottato dal SAFE in relazione al rimpatrio possono variare di volta in volta.

Le richieste di sottoscrizione e/o conversione di quote possono essere soggette a una capacità disponibile sufficiente per il comparto in base al programma CIBM in combinazione con la politica e i limiti per gli investimenti del comparto. Le richieste ricevute durante un periodo in cui non vi sono capacità sufficienti per il comparto in base al programma CIBM possono essere sospese e la sottoscrizione e/o la conversione di quote potranno essere eseguite alla prossima data di sottoscrizione in cui sarà nuovamente disponibile una capacità sufficiente per il comparto. La società di gestione e l'amministrazione centrale sono inoltre autorizzate a rifiutare richieste e a sospendere temporaneamente o in via permanente qualsiasi richiesta ricevuta in un periodo in cui vi sono sufficienti disponibilità per il comparto in base al programma CIBM.

Nonostante quanto osservato sopra, la società di gestione e l'amministrazione centrale sono autorizzate a sospendere temporaneamente l'emissione, la sottoscrizione, il rimborso, la conversione, il pagamento dei proventi del rimborso e/o la valutazione di quote del comparto nel corso di qualsiasi periodo se il comparto non è in grado di trasmettere i proventi della sottoscrizione da o a qualsiasi autorità regolamentare o di supervisione, governativa o quasi-governativa, a qualsiasi autorità fiscale o organizzazione di autoregolamentazione (sia essa di natura governativa o meno), ad esempio nel caso in cui i proventi della sottoscrizione non possano essere trasferiti per conto del comparto perché il comparto non è in grado di disporre di posizioni incluse nel programma CIBM o di rimpatriare i proventi di tali trasferimenti.

Gli investitori che richiedono o hanno richiesto la sottoscrizione, il rimborso e/o la conversione di quote del comparto vengono immediatamente informati dall'amministrazione centrale di qualsiasi misura adottata in relazione alle operazioni da loro richieste, in modo da avere l'opportunità di revocare la loro richiesta.

Non è stata presentata né sarà presentata in futuro alcuna domanda, né è stata o sarà richiesta alcuna registrazione da parte della società di gestione, nei confronti o da parte di qualsiasi autorità governativa o regolamentare della Repubblica popolare cinese (RPC), in relazione con la pubblicizzazione, l'offerta, la distribuzione o la vendita delle quote dei comparti nella o dalla RPC, né la società di gestione è intenzionata a pubblicizzare, offrire, distribuire o vendere, direttamente o indirettamente, le quote dei comparti all'interno della RPC o lo farà effettivamente in futuro.

Le quote dei comparti non sono destinate a essere offerte o vendute all'interno della RPC. Gli investitori della RPC potranno sottoscrivere quote solo se autorizzati a farlo in virtù di tutte le leggi, le norme, i regolamenti, gli avvisi, le direttive e gli ordini della RPC rilevanti o secondo altri requisiti regolamentari validi nella RPC ed emanati da una qualsiasi autorità governativa o regolamentare della RPC e applicabili agli investitori, alla società di gestione o al gestore degli investimenti, sia che abbiano o meno forza di legge, con le relative emanazioni e modifiche successive. Gli investitori della RPC sono responsabili ove applicabile dell'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni governative, verifiche, licenze o registrazioni (se ve ne sono) da parte di tutte le autorità governative competenti della RPC, comprese, ma non solo, la SAFE, la CSRC e/o altre autorità di regolamentazione e/o governative competenti, nonché del rispetto di tutti i regolamenti rilevanti della RPC, compresa, ma non solo, qualsiasi regolamentazione rilevante in materia di corsi di cambio e/o regolamentazione d'investimento estera. Se un investitore non adempie a quanto specificato sopra, la società di gestione può intraprendere qualsiasi azione in buona fede e agire per fondati motivi nei confronti delle quote di tale investitore allo scopo di soddisfare i requisiti regolamentari rilevanti, compresa l'esecuzione del rimborso forzato di quote

possedute dall'investitore interessato, nel rispetto del regolamento di gestione del fondo e delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Le persone che possono entrare in possesso del presente prospetto informativo o di qualsiasi quota sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle.

Attività affidate a fornitori di servizi finanziari

Tutto il patrimonio del comparto nella RPC verrà custodito dal subdepositario. Il/i conto/i titoli e il/i conto/i liquidità con il subdepositario RPC e le istituzioni di deposito, registrazione e compensazione della RPC competenti per il comparto sono aperti a firme congiunte dal gestore degli investimenti (in qualità di richiedente ai sensi del programma CIBM) e dal comparto secondo i regolamenti della RPC applicabili. Il subdepositario provvederà a separare i valori patrimoniali in modo che il patrimonio del comparto sia registrato separatamente come appartenente al comparto e non al gestore degli investimenti.

Subdepositario

La Industrial and Commercial Bank of China Limited è stata nominata subdepositaria e agente di negoziazione e di regolamento del mercato obbligazionario interbancario per il comparto ai fini degli investimenti effettuati tramite il programma CIBM (il "sub-depositario").

Commissione di performance

In aggiunta alla commissione di gestione, la società di gestione è autorizzata ad addebitare al comparto una commissione di performance collegata alle performance ("commissione di performance"), calcolata sulla base del valore patrimoniale netto della singola classe di quote prima dell'applicazione della percentuale di aggiustamento.

La commissione di performance è dovuta per ogni periodo di riferimento "periodo di riferimento"). Salvo diversamente pattuito tra le parti, il periodo di riferimento iniziale inizia nella data in cui il comparto o la classe di quote in questione sono lanciati e termina l'ultimo giorno di quell'esercizio contabile.

Il calcolo della commissione di performance e il necessario accantonamento hanno luogo ad ogni calcolo del valore patrimoniale netto. La commissione di performance maturata è pagabile annualmente e posticipatamente entro un mese dalla fine del rispettivo periodo di riferimento e, se nel corso di quest'ultimo vengono rimborsate quote, l'importo della commissione di performance incluso nel valore patrimoniale netto per singola quota sarà maturato e dovuto (ossia si consoliderà) per queste quote rimborsate al momento del rimborso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (i) il valore patrimoniale netto di una classe di quote utilizzato nel calcolo della commissione di performance deve essere superiore al valore patrimoniale netto più elevato (prima della deduzione della commissione di performance) alla fine di un periodo di performance in cui è stata corrisposta una commissione di performance ("high water mark") e
- (ii) nel periodo di performance l'aumento percentuale del valore patrimoniale netto per classe di quote supera l'aumento percentuale del benchmark rilevante per il comparto/la classe di quote in questione nello stesso periodo di performance.

Il calcolo della commissione di performance e il relativo accantonamento hanno luogo ad ogni calcolo del valore patrimoniale netto; tuttavia, la commissione di performance viene consolidata solo alla fine del periodo di riferimento e se nel corso di quest'ultimo sono state rimborsate quote. Nel caso in cui tale importo sia negativo, deve essere trasferito al periodo di riferimento successivo.

Se, nella data del calcolo, il valore patrimoniale netto di una classe di quote prima dell'applicazione della percentuale di aggiustamento è superiore al high water mark, viene dedotta una commissione di performance del 15 per cento per tutte le classi di quote (cfr. il capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote") sulla differenza tra il valore patrimoniale netto prima dell'applicazione della percentuale di aggiustamento della classe di quote in questione e il valore più elevato tra il benchmark e l'high water mark. La commissione di performance è calcolata sulla base delle quote della classe di quote rilevante attualmente in circolazione.

Il benchmark del comparto è il JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10 Y. L'indice JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10Y è fornito da J.P. Morgan Securities LLC (l'"amministratore del benchmark") che alla data di pubblicazione del presente prospetto informativo non risulta essere iscritto nel registro degli amministratori e dei benchmark istituito

e gestito dall'ESMA secondo l'articolo 36 del Regolamento sui benchmark.

Per quanto consta alla società di gestione, l'amministratore del benchmark non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento sui benchmark finanziari in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento o delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 51 dello stesso, per cui non è tenuto attualmente a qualificarsi per l'utilizzo del benchmark nell'Unione europea ai sensi dei regimi di riconoscimento, approvazione o equivalenza previsti dal Regolamento sui benchmark finanziari secondo gli articoli 30, rispettivamente 32 o 33 di tale regolamento.

Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore del patrimonio netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società di gestione potrà, nell'interesse dei titolari delle quote, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società di gestione informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote".

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

La moneta indicata nel nome del comparto è solo la moneta di riferimento, che serve per il calcolo della performance e del valore patrimoniale netto, e non necessariamente la moneta d'investimento del comparto.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale più elevato possibile attraverso l'investimento sui mercati delle commodity. La politica d'investimento del comparto comporta il ricorso a vari strumenti derivati. Le obbligazioni assunte con le operazioni in derivati sono coperte costantemente da depositi bancari, strumenti del mercato monetario o titoli di debito con durata residua non superiore a 12 mesi (le "attività liquide") e almeno il 90 per cento di questi investimenti deve essere denominato in dollari USA.

Il comparto mira a sovraperformare il benchmark, il Bloomberg Commodity Index (TR). Il comparto è attivamente gestito. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte delle esposizioni del comparto farà riferimento al benchmark e ricaverà le proprie ponderazioni dallo stesso. Il gestore d'investimento userà la propria discrezionalità nel sovrappesare o sottopesare determinante componenti del benchmark e potrà investire in settori non inclusi nel benchmark al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Pertanto è probabile che la performance del comparto si discosti in misura rilevante dal benchmark.

Il comparto investe, ai sensi dell'art. 41 (1) g) della legge del 17 dicembre 2010, in strumenti finanziari derivati come gli swap (compresi i total return swap), i forward su indici o i future e le opzioni su indici delle commodity oppure in certificati su indici delle commodity, a condizione che tali certificati siano emessi da banche di prim'ordine (o da emittenti che offrono una protezione degli investitori equivalente a quella fornita da tali banche), abbiano natura di valori mobiliari ai sensi dell'art. 41 (1) lettere da a) a d) della legge del 17 dicembre 2010 e siano sufficientemente liquidi. I certificati devono essere strumenti regolati mediante pagamento di un differenziale in contanti e valutati con frequenza regolare, in modo trasparente in qualsiasi momento, sulla base dell'ultima quotazione di borsa o, se tale prezzo non riflette adeguatamente il reale valore di mercato, di un prezzo determinato da un agente di valutazione indipendente. I certificati non possono generare alcun effetto leva.

Allo scopo di realizzare l'obiettivo d'investimento, il comparto investe interamente o in parte i propri utili netti principalmente in emissioni di quote di una o più operazioni swap OTC negoziate in regime di libera concorrenza con un'istituzione finanziaria di prim'ordine come Credit Suisse International che opera come controparte dello swap (la "controparte dello swap") e scambia gli utili netti investiti con un importo vincolato all'indice. Di conseguenza, il comparto può essere esposto in qualsiasi momento, interamente o in parte, a una o più operazioni swap OTC.

La scelta dell'indice finanziario sottostante a un derivato o a un derivato incorporato deve essere effettuata in conformità all'articolo 9 del decreto granducale dell'8 febbraio 2008 e del capitolo XIII delle direttive ESMA in materia di emissioni di ETF e altri OICIVM (ESMA/2012/832).

Le obbligazioni assunte dal comparto con i derivati (ad eccezione dei derivati che non devono essere considerati nel calcolo dell'impegno) sono coperte costantemente mediante depositi bancari, strumenti del mercato monetario, titoli di debito con durata residua non superiore a 12 mesi o altri mezzi liquidi disponibili a breve termine. Uno strumento derivato non viene considerato nel calcolo dell'impegno se soddisfa entrambe le seguenti condizioni: (i) la detenzione combinata, da parte del comparto, di uno strumento derivato relativo a un'attività finanziaria e di liquidità investita in attivi privi di rischio è equivalente a una posizione liquida nell'attivo finanziario in questione e (ii) non si ritiene che lo strumento derivato generi un'esposizione, un effetto leva o un rischio di mercato aggiuntivi. Sono generalmente accettati come attivi che offrono un rendimento privo di rischio quelli che offrono il rendimento delle obbligazioni governative di alta qualità e a breve scadenza (generalmente 3 mesi). Per la determinazione della durata residua dei titoli di debito, si tiene conto anche dei derivati ad essi collegati.

Per i titoli di debito il cui tasso d'interesse, in base al regolamento di emissione, è soggetto a modifica in relazione alle condizioni di mercato almeno una volta all'anno, la durata residua è pari al periodo fino alla prima variazione successiva.

Per la copertura del rischio di cambio nei confronti della moneta di riferimento vengono utilizzate operazioni a termine in cambi, opzioni call in cambi od opzioni put in cambi.

Per la copertura del rischio di tasso d'interesse e la gestione della duration è consentito un maggior ricorso a future su tassi d'interesse e swap su tassi d'interesse, in conformità al punto 3) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti".

In conformità al punto 3) lettere g) e h) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", il comparto può anche utilizzare valori mobiliari (credit linked note) nonché tecniche e strumenti (credit default swap) per la gestione del rischio di credito. I credit default swap possono essere utilizzati unicamente per la copertura del rischio di credito.

La percentuale del patrimonio del comparto che può essere soggetta a total return swap può raggiungere al massimo il 130 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. Si prevede in generale che il nozionale di questi total return swap resti compreso tra il 90 e il 115 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. In determinate circostanze tale percentuale può essere superiore.

La somma dei valori nozionali tiene conto del valore assoluto dell'esposizione nozionale di tutti i total return swap utilizzati dal comparto. L'entità prevista di questi total return swap costituisce un indicatore dell'intensità di utilizzo dei total return swap all'interno del comparto. Essa non rappresenta tuttavia necessariamente un indicatore dei rischi d'investimento legati a questi strumenti, poiché non tiene conto di alcun effetto di netting o di copertura.

Il patrimonio del comparto non può essere investito in azioni o altri titoli a contenuto azionario, in obbligazioni convertibili o in obbligazioni con warrant. Il comparto non può inoltre investire direttamente in commodity o in derivati su singole commodity.

Nell'applicare i limiti specificati alla sezione 4) a) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", della parte generale del prospetto informativo ai derivati finanziari OTC (siano essi operazioni swap, forward su indici o opzioni), occorre tenere conto dell'esposizione netta al rischio di controparte. La società di gestione può ridurre pertanto buona parte del rischio di controparte dei derivati finanziari OTC del comparto imponendo alla controparte dello swap di fornire al comparto garanzie bancabili nel rispetto dei requisiti previsti dalla politica relativa alle garanzie prevista al capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

Il comparto si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'art. 6 dell'SFDR.

Gli investimenti sottostanti del comparto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva del comparto verrà calcolata in base all'approccio fondato sugli impegni (commitment approach).

Indicazioni relative a rischi particolari

In aggiunta ai rischi indicati nel capitolo 7, "Fattori di rischio", si fa presente ai potenziali investitori che gli investimenti in indici di merci o commodity sono diversi dai normali investimenti e comportano rischi potenzialmente superiori. Il valore dei derivati su indici delle commodity è influenzato in particolare dalle oscillazioni dei mercati delle commodity e, nel caso delle opzioni e dei prodotti strutturati, anche dalla volatilità degli indici di merci e dalle variazioni dei tassi d'interesse. L'andamento storico dei mercati finanziari non è indicativo degli andamenti futuri. Non è quindi possibile fornire alcuna garanzia circa il conseguimento dell'obiettivo d'investimento.

I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che nelle strategie con derivati il rischio di controparte non può essere eliminato completamente. In caso di insolvenza della controparte, gli utili dell'investitore possono risultare ridotti. Se lo ritiene opportuno, tuttavia, il comparto cercherà comunque di ridurre questi rischi accettando garanzie finanziarie fornite a titolo di copertura o di minimizzare questi rischi adottando varie misure di diversificazione.

Anche l'utilizzo dei derivati comporta rischi specifici. Si rimandano pertanto i potenziali investitori ai rischi connessi ai derivati descritti nel capitolo 7, "Fattori di rischio". Si invitano gli investitori a osservare che il comparto può ricorrere in misura sostanziale a total return swap, anche

per finalità d'investimento nonché per operazioni di efficiente gestione del portafoglio e di copertura. Si invitano inoltre gli investitori a considerare la descrizione specifica di questi strumenti fornita al capitolo 4, "Politica d'investimento", nonché le avvertenze sui rischi relative ai total return swap, alla gestione delle garanzie nonché ai rischi legali, regolamentari, politici e fiscali pubblicate al capitolo 7, "Fattori di rischio".

I rischi di sostenibilità possono produrre un effetto negativo sui rendimenti del comparto. I principali rischi di sostenibilità sono individuati e gestiti nell'ambito del processo complessivo di gestione dei rischi e possono variare nel corso del tempo.

I potenziali investitori sono invitati a informarsi anche sui rischi illustrati nella sezione "Rischi di sostenibilità" del capitolo 7, "Fattori di rischio".

Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è adatto agli investitori con una media propensione al rischio e un orizzonte d'investimento a lungo termine che desiderano assumere un'esposizione alle caratteristiche di rischio e rendimento delle commodity.

Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse Asset Management LLC, One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA, in qualità di gestore degli investimenti affinché si occupi della gestione del comparto.

Sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere presentate in forma scritta all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare tali richieste entro le ore 15:00 (ora dell'Europa centrale) del giorno lavorativo bancario precedente al giorno di valutazione in qualsiasi giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute dopo tale orario limite vengono considerate come pervenute prima delle ore 15:00 del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di emissione deve essere effettuato entro i due giorni lavorativi bancari successivi al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo di emissione delle quote. Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote sarà effettuato entro due giorni lavorativi bancari dal calcolo dello stesso.



Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
www.credit-suisse.com